



MASSIMARIO 2008

COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Con la collaborazione

 **UniCredit Banca**


FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA


ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLÌ
provincia di Forlì-Cesena


Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI
della Circostrazione del Tribunale di Rimini

Ideazione grafica della copertina: art Mario Mattei
Organizzazione generale: Gianvito Mastropasqua

PRESIDENTE

Aldo SCOLA

DIRETTORE

Ippolito POLIDORI

DIRETTORE DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO

Giancarlo FERRUCINI

REDATTORI DELLE MASSIME

Omero BELLUZZI

Lorenzo DOCIMO

Daniela GOBBI

Carlo PRONTI

Gianni TARRONI

PERSONALE DI SEGRETERIA

Valter GHERARDINI

Sandra GENNARELLI

COLLABORATORI VOLONTARI ESTERNI

PRESSO L'UFFICIO DEL MASSIMARIO

Adriano BENAZZI

Lorenzo BIANCHI

Marina EVANGELISTI

Tiziana FICARELLI

Giantomaso GIORDANI

Elisabetta PALATTELLA

Patrizia PELLEGRINI

Silvia ROMBOLI

Francesca TEODORANI

Elisa TONI





PRESENTAZIONE DEL MASSIMARIO 2008

Nell'accingermi a presentare, anche quest'anno, il volume del nostro Massimario per l'anno 2008, devo segnalare, con gran piacere e viva soddisfazione, come l'Ufficio egregiamente diretto dall'amico e collega dott. Giancarlo Ferrucini sia stato, senza dubbio, pienamente all'altezza delle aspettative in esso riposte, essendo stato destinato a servire da esempio per gli analoghi Uffici presso le rimanenti Commissioni tributarie regionali d'Italia, dopo l'incondizionata approvazione da parte dell'Organo di autogoverno, nella prospettiva della predisposizione di un massimario on line, cui potranno accedere tutti gli operatori del settore interessati alla consultazione di tutto quanto il più significativo materiale giurisprudenziale prodotto dalle Commissioni tributarie operanti in Italia.

Il mio sincero ringraziamento va, dunque, al direttore dell'Ufficio, ai componenti interni, ai referenti presso le Commissioni provinciali della Regione (che s'impegnano nel reperimento delle sentenze da massimare), nonché ai collaboratori esterni, giovani da me nominati (su iniziativa del Consiglio di presidenza) e che, con entusiasmo e vera passione, svolgono una preziosa opera di collegamento tra le Commissioni provinciali e quella regionale, così rendendo possibile l'attività del Massimario.

Mi è gradito, altresì, cogliere l'occasione per ringraziare coloro che generosamente hanno sostenuto l'attività dell'Ufficio, così permettendoci, quest'anno, di pubblicare un volume di ancora maggiori dimensioni e di più gradevole veste tipografica, che faremo girare in tutta Italia, dopo la sua presentazione e distribuzione in occasione della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario, che avrà luogo in data 7 marzo 2009, presso il Centro San Domenico in Bologna, in attesa di vederne il contenuto pubblicato anche informaticamente, nell'ottica in precedenza segnalata.



Segnalo con orgoglio questo ennesimo successo, ben meritato dall'apparato della Giustizia tributaria operante in Emilia-Romagna ed al quale ho personalmente contribuito, redigendo un certo numero di massime e collaborando con l'amico Ferrucini, al quale periodicamente sottopongo (come esempio di un possibile schema operativo) un certo quantitativo di massime, da me scelte tra quelle che da oltre trent'anni predispongo per le varie riviste giuridiche con le quali collaboro, onde tracciare una linea che i colleghi addetti al Massimario potranno seguire, con un ulteriore arricchimento in vista per il prossimo anno: le massime tratte dalle sentenze della Commissione tributaria centrale, Sezione decentrata presso la nostra Commissione tributaria regionale.

Concludo, quindi, augurando buon proseguimento nel lavoro agli addetti al Massimario e sperando che si possa fare sempre meglio, anche in futuro, affinando la tecnica redazionale ed arricchendo il panorama delle materie da cui trarre le pronunce utilizzabili a tal fine.

Aldo SCOLA

Consigliere di Stato

Giudice presso il Tribunale superiore delle acque (in Cassazione)

Presidente della Commissione tributaria regionale per Emilia-Romagna





UniCredit Banca, da sempre vicina alle Istituzioni, è lieta di contribuire anche quest'anno alla realizzazione del Massimario, pubblicazione di fondamentale interesse ed utilità per tutti gli operatori del diritto tributario.

Al Dott. Aldo Scola, Presidente della Commissione Tributaria Regionale, ai Giudici ed al Dott. Giancarlo Ferrucini, Direttore dell'Ufficio del Massimario, vanno i nostri ringraziamenti per il costante impegno profuso nella realizzazione e nell'aggiornamento di questa importantissima opera.

*Il Presidente
Aristide Canosani*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Canosani", written in a cursive style.





FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA

La Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, consapevole dell'importanza sociale, economica e giuridica che assume l'Ufficio regionale del Massimario per lo sviluppo del territorio, contribuisce con soddisfazione alla pubblicazione del volume che raccoglie le sentenze pronunciate dalla Commissione regionale nel corso dell'anno.

L'iniziativa editoriale, oltre a rappresentare un importante momento di riflessione sui complessi temi della giustizia tributaria, è particolarmente meritoria perchè approfondisce i percorsi logici e interpretativi delle decisioni dei giudici, consentendo ai lettori di attingere ad un considerevole patrimonio di selezione giurisprudenziale e massimazione.

In considerazione della continua evoluzione dell'ordinamento tributario italiano, il volume, redatto a cura dell'Ufficio regionale del Massimario, rappresenta un ausilio indispensabile e di effettivo utilizzo per quanti svolgono attività nella pubblica amministrazione o prestano la loro opera in giudizio nel settore tributario.

Il Presidente

Prof. Avv. Fabio Roversi Monaco





**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLÌ-
provincia di Forlì-Cesena**

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena ha aderito convintamente a questa iniziativa contribuendo alla realizzazione del Massimario.

La presente raccolta, di sicura utilità per la soluzione delle numerose e complesse problematiche tributarie, si rivolge particolarmente ai Commercialisti che svolgono l'attività di assistenza e rappresentanza davanti agli Organi della giurisdizione tributaria.

Il Massimario rappresenta quindi autorevole supporto all'attività professionale più qualificata.

Ringrazio il Presidente Dott. Aldo Scola e il Direttore dell'Ufficio del Massimario Dott. Giancarlo Ferrucini che con il loro impegno hanno permesso la pubblicazione di quest'opera.

Il Presidente

Dott. Gustavo Ravaoli





L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini già da diversi anni aderisce a questa importante e qualificata iniziativa favorendo la realizzazione di questo volume di grande utilità pratica per i professionisti, per gli Uffici Finanziari, per la stessa Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna e più in generale per tutti gli operatori del diritto e della pratica tributaria.

Al Presidente, Dott. Aldo Scola, ai Giudici della Commissione Tributaria Regionale ed al Dott. Giancarlo Ferrucini, che riveste la carica di Direttore dell'Ufficio del Massimario, rivolgo un sentito ringraziamento per aver reso possibile quest'opera.

*Il Presidente
Bruno Piccioni*



SOMMARIO

<i>Presentazione del Massimario</i>	Pag.	3
<i>Legenda</i>	Pag.	10
<i>Agevolazioni e benefici</i>	Pag.	11
<i>Contenzioso Tributario</i>		
• <i>Accertamento da studi di settore - parametri</i>	Pag.	18
• <i>Avviso di accertamento imposte sui redditi</i>	Pag.	24
• <i>Condono</i>	Pag.	37
• <i>Dichiarazioni</i>	Pag.	42
• <i>Notifiche</i>	Pag.	45
• <i>Processo</i>	Pag.	47
• <i>Riscossione</i>	Pag.	73
• <i>Sanzioni</i>	Pag.	78
<i>Dogana</i>	Pag.	79
<i>Imposte Indirette</i>		
• <i>Imposta di Registro, Ipotecaria e Catastale INVIM</i> . Pag.		82
• <i>Imposta di Successione</i>	Pag.	108
<i>IRAP</i>	Pag.	110
<i>IRPEF</i>	Pag.	115
<i>IRPEG - IRES</i>	Pag.	129
<i>IVA</i>	Pag.	141
<i>Lavoro Sommerso</i>	Pag.	164
<i>Statuto dei Diritti del Contribuente</i>	Pag.	166
<i>Tributi Locali</i>		
• <i>ICI</i>	Pag.	168
• <i>Imposta Pubblicità - COSAP - Consorzio di Bonifica</i> . Pag.		181



LEGENDA

Accertamento imposte sui redditi. Erogazione somme ai dipendenti in nero. Equiparazione a compensi societari. Mancata valutazione dei costi. Motivazione per relationem. Utilizzo prove testimoniali. Illegittimo.	<i>INTITOLAZIONE</i>
	<i>COMMISSIONE SEZIONE</i>
<i>Comm. Prov. Parma, Sez. 1</i>	
<i>Sentenza n. 43 del 24/07/01</i>	<i>NUMERO E DATA SENTENZA</i>
<i>Pres. Furlotti R., Rel. Bandini I.</i>	
	<i>PRESIDENTE E RELATORE</i>
1) A fronte di pagamenti irregolari di prestazioni di lavoro subordinato, nel processo tributario, è ragionevolmente sostenibile che siano stati prodotti altrettanti ricavi, il cui ammontare deve essere assoggettato a tassazione. 2) In caso di rettifica induttiva non è applicabile la norma contenuta nell'art. 75, 4° comma, del TUIR secondo cui alla ricostruzione dei ricavi deve corrispondere un'incidenza percentualizzata dei costi. 3) E' legittima la motivazione per rinvio a pvc, se questo è conosciuto dal contribuente. 4) Nella fase di accertamento le dichiarazioni rese da terzi hanno un valore accessorio, assumono, cioè, la natura di elemento indiziante. Nel caso di specie l'Ufficio ha fondato gli atti impugnati unicamente su dichiarazioni rese dai dipendenti.	<i>MASSIMA</i>
<i>D.P.R. 917/86, art. 75, comma 4</i>	<i>RIFERIMENTI</i>
<i>Red. Massima, Docimo L.</i>	<i>REDATTORE MASSIMA</i>

AGEVOLAZIONI E BENEFICI

Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Decadenza benefici fiscali ex lege 604/54. Modifica introdotta con decreto legislativo 228/2001. Effetti retroattivi. Legittimità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez IX
Sentenza n. 79 del 16/10/2007
Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

L'art.11-1°comma-del D.L.vo 228/2001,in modificazione della legge 604/54, riduce da dieci a cinque anni il periodo vincolato di decadenza dai benefici della piccola proprietà contadina. In applicazione di quanto disposto dal 5°comma dello stesso art.11 le disposizioni agevolative si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto-30/6/96. Ciò stante si applicano anche al caso di spesie-contratto stipulato nel 1992- tenuto conto che risultano esistenti le circostanze indicate nel 3°comma dello stesso articolo.

Legge 604/54 e D.Lvo 228/2001.Cassazione 9937/06.

Red. Massima, Docimo L.



Registro - Ipotecarie e catastali. Avviso di liquidazione-Revoca benefici prima casa per mancata fissazione residenza nei termini di legge- Cause di forza maggiore. Illegittimità provvedimento . Esiste.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez IX
Sentenza n. 88 del 14/01/2008
Pres. Gobbi D., Rel. Docimo L.

Quando il contribuente dimostri di avere fatto quanto in suo potere per ottenere il ripristino e l'abitabilità dell'immobile acquistato per stabilirvi la sua residenza nei termini di legge non può essere disposta la decadenza dei benefici, specie se il contribuente ha effettivamente abitato la casa acquistata in un ragionevole lasso di tempo, assumendo rilievo l'esistenza della buona fede. Peraltro, il termine di legge non pare avere carattere perentorio. Non ha rilevanza, sempre in assenza di inerzia da parte del contribuente, che l'acquirente fosse stato a conoscenza delle condizioni dell'immobile e, quindi, avesse potuto prevedere l'impossibilità di ripristinare l'appartamento nei termini previsti dalla normativa in vigore.

Cassazione 1196/2000.

Red. Massima, Docimo L.

Aiuti di stato - Ingunzione di pagamento – IRPEG ed ILOR - Compatibilità con il diritto comunitario.

Comm. Trib. Prov.le di Forlì, Sez. I
Sentenza n. 245 depositata il 30/01/2008
Pres. Stanzione A., Rel. Urizio S.

Ai fini del recupero a tassazione delle imposte non versate in forza del regime agevolativo concesso alle società costituite ai sensi della l. 142/90 in ragione della sua incompatibilità con il mercato comune, è indispensabile la verifica concreta in ordine alla configurabilità o meno dell'agevolazione come aiuti di stato. Configurabilità da escludersi laddove, anche in ragione della particolarità del servizio reso, non esista alcuna distorsione della concorrenza.

Red. Massima, Toni E.



Imposta I.R.P.E.G. – Fondazione bancaria – Riduzione del 50% dell'imposta – Ammissibilità del beneficio – Condizioni – Conforme corte giustizia sentenza 2006 c/222/04.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. VII
Sentenza n. 36 del 6/02/2008
Pres. Salvadori M.C., Rel. De Niederhausern M.

Le Fondazioni bancarie non godono delle agevolazioni di riduzione della metà dell'imposta I.R.P.E.G. quando la loro attività esula dai soli fini istituzionali di utilità sociale, detengono il possesso della maggioranza delle azioni della società bancaria conferitaria che permettono loro di esercitare una influenza dominante sulla medesima, possiedono rilevanti partecipazioni in altre holding, destinano l'utile o rilevante parte di esso ad accantonamento a riserva anziché a finalità di utilità sociale, non indicano l'utilizzo dei proventi derivanti dall'eventuale dismissione della partecipazione di origine nella banca conferitaria e possono svolgere qualsiasi operazione commerciale.

Su tali presupposti le Fondazioni bancarie perdono il diritto alla riduzione dell'imposta pari al 50% di cui all'art.6 D.P.R. n.601/73, pur se la loro attività è associata ad una attività istituzionale.

A tale conclusione è pervenuta anche la Corte di Giustizia con la sentenza 2006 C/222/04.

D.P.R. 29.9.1973 n.601 art.6 – D.Lgs. 17.5.1999 n.153.

Red. Massima, Belluzzi O.



**Agevolazioni fiscali – Beneficio prima casa – Imposta di registro –
riacquisto – Mancato trasferimento della residenza.**

Comm. Trib. Prov.le di Forlì, Sez. IV
Sentenza n. 19 depositata il 20/02/2008
Pres. Urizio S., Rel. Fabbri S.

Non sussiste la decadenza dal beneficio fiscale riconducibile al trattamento agevolato per il riacquisto della prima casa qualora il trasferimento della residenza nei termini previsti dalla norma di riferimento sia dipeso da causa di forza maggiore non imputabile alla volontà del contribuente.

Red. Massima, Toni E.

**Agevolazioni fiscali – Beneficio prima casa – Abitazioni di lusso –
Insussistenza.**

Comm. Trib. Prov.le di Forlì, Sez. VI
Sentenza n. 20 depositata il 25/02/2008
Pres. e Rel. Assogna A.

Ai fini della qualificazione dell'abitazione come di lusso non rileva l'altezza dei vani, ma semplicemente la loro superficie con la conseguenza che sono qualificabili come abitazioni di lusso e pertanto escluse dal beneficio fiscale della prima casa quelle con una superficie superiore ai mq 240 a prescindere dalla struttura dei vani.

Red. Massima, Toni E.

Termine di trasmissione telematica del credito per nuovi investimenti legge n.388/2000 con modello CVS entro il termine fissato dall'agenzia entrate competente – Obbligatorietà - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 l.289/2002 – Infondatezza.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. VII
Sentenza n. 21 del 10.3.2008
Pres. Liccardo P., Rel. Ravaoli G.



Il termine fissato dall'Agenzia delle Entrate competente per la trasmissione via telematica a mezzo modello CVS dei dati relativi al credito conseguito per nuovi investimenti di cui all'art.8 Legge n.388/2000 ha carattere perentorio e pertanto è soggetto a decadenza. Se la trasmissione avviene in data successiva la società contribuente decade dal diritto alla fruizione del credito d'imposta in via automatica. Come dichiarato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n.180/2007, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.62 Legge n.289/2002 concernente l'obbligo di trasmissione dei dati relativi alla passata fruizione di crediti di imposta ex citata legge, non disponendo la norma per il passato ma costituendo un obbligo futuro.

L. n.388/2000 art.8 - L. n.289/2002 art.62 - L. n.212/2000 art.3.

Red. Massima, Belluzzi O.

Aiuti di stato - Ingiunzione di pagamento - Compatibilità con il diritto comunitario.

*Comm. Trib. Prov.le di Forlì, Sez. I
Sentenza n. 258 depositata il 12/03/2008
Pres. Stanzione A., Rel. Paradisi S.*

La disciplina fiscale di favore applicabile alle società a partecipazione pubblica costituite ai sensi della L. 142/90, qualificabile in generale in ragione della decisione n. 2003/193/CE del 15 giugno 2002 come aiuto di stato incompatibile con l'art. 87 del Trattato di Roma, determina il sorgere in capo all'ufficio competente del diritto al loro recupero laddove sia dimostrato in concreto dall'Ufficio che i beneficiari dell'agevolazione fiscale ne hanno usufruito contravvenendo alle disposizioni comunitarie, non assolvendo tale onere la sola circostanza dell'avvenuta costituzione della società ai sensi della legge 142/90. E' pertanto passibile di annullamento la comunicazione ingiunzione per il recupero degli aiuti di stato per carenza di onere probatorio.

Red. Massima, Toni E.



Agevolazione imposta di registro 1% - Trasferimento di area edificabile con sovrastante fabbricato allo stato grezzo - Agevolazione non spettante.

Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. III
Sentenza n. 23/3/2008 depositata il 01/4/2008
Pres. Tosi C., Rel. Campana S.

E' da ritenersi provato documentalmente l'assunto dell'Amministrazione Finanziaria che all'atto della stipula dell'atto di vendita non si trattasse di un lotto con sovrastante fabbricato "in corso di iniziale costruzione" bensì di un fabbricato allo stato grezzo, come reso palese sia dall'importo dei lavori eseguiti sia dal getto dell'ultimo solaio. Risulta legittima pertanto la revoca dei benefici accordati in sede di registrazione dell'atto ai sensi dell'art. 33 comma 3 Legge 388/2000.

Art. 33 Comma 3 Legge 388/2000.

Red. Massima, Teodorani F.

Agevolazioni fiscali per acquisto fondo agricolo - Revocabilità condizioni : perdita qualifica di coltivatore diretto, vendita e mancata coltivazione del fondo - Necessità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XIII
Sentenza n. 31 del 26/5/2008
Pres. Caruso F., Rel. Labanti S.

Il contribuente non perde la qualifica di agricoltore e non decade automaticamente dalle agevolazioni fiscali godute in sede di acquisto di fondo agricolo per il solo fatto di aver dichiarato redditi occasionali di natura diversa da quella agricola. Tali agevolazioni decadono solo se il fondo viene alienato o ne venga sospesa o interrotta la coltivazione.

L. n.604/54.

Red. Massima, Belluzzi O.



Avviso recupero - Credito d'imposta per incremento occupazionale - requisiti di accesso - Onere della prova.

Comm. Trib. Prov.le di Forlì, Sez. IV
Sentenza n. 113 depositata il 08/09/2008
Pres. Urizio S., Rel. Brusi R.

Ai fini dell'accesso del contribuente all'agevolazione rappresentata dal riconoscimento di un credito d'imposta per incremento occupazionale è sufficiente l'autocertificazione del dipendente in relazione alla sussistenza dei requisiti di accesso, posto che non può imporsi al contribuente oneri e ricerche a danno della finalità della normativa agevolativa.

Red. Massima, Toni E.

Credito d'imposta - Mantenimento del livello occupazionale anche dopo a licenziamenti - Recupero del Credito d'imposta ex Legge 449/97 - Illegittimo.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XI
Sentenza n. 48/11/08 del 15/10/2008
Pres. Milanese C., Rel. Brioli G.

Il concetto di mantenimento del livello occupazionale, previsto dall'art.4, comma 5), lettera c), Legge 449/97, non va fatto coincidere con quello di assoluta illicenziabilità dei dipendenti.

La licenziabilità è relativa, nell'osservanza cioè delle regole che preservino il mantenimento del livello di occupazione globale dei dipendenti che costituisce il presupposto per il conseguimento ed il mantenimento dei benefici.

Legge 449/97 art.4, comma 5), lettera c).

Red. Massima, Tarroni G.



CONTENZIOSO TRIBUTARIO ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE - PARAMETRI

Studi di settore - Incongruenza tra ricavi dichiarati ed accertati - Sufficienza - Legittimità - Prova contraria compete al contribuente - commercio intracomunitario - Regime del margine - Applicabilità - condizioni.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XVII
Sentenza n. 76/XVII/07 del 17/05/07
Pres. Lugli M., Rel. Tarroni G.*

Nel commercio di autoveicoli è legittimo l'Avviso di Accertamento per la determinazione di maggiori ricavi quando è fondato sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dall'applicazione degli artt.62 bis e 62 sexties D.L. 331/93, e ciò senza dover fornire altri elementi a sostegno ed a motivazione della pretesa fiscale invertendo così l'onere della prova contraria che grava sul contribuente.

In ipotesi di omessa presentazione di dichiarazione dei redditi appare equa l'utilizzazione di percentuale del 10% di redditività sull'ammontare dei ricavi. Lo stesso criterio appare equo per la determinazione dell'I.V.A. sui ricavi fatturati in applicazione del "Regime del Margine" senza che ne sussistano i requisiti di legge (soggettivi - oggettivi e territoriali) relativamente alla compravendita di autoveicoli usati acquistati nel territorio degli stati dell'Unione Europea. In particolare il suddetto regime si rende applicabile al cessionario italiano soltanto se il bene sia stato assoggettato a tale regime dal cedente comunitario.

Art.62 D.L. 331/93 - Art.41 DPR 600/73 - D.P.R. 633/72.

Red. Massima, Belluzzi O.

IRPEF. Scostamento dai parametri ex DPCM 29/01/96. E' illegittimo l'avviso di accertamento privo dell'indicazione di elementi probanti, anche in via indiziaria, la sussistenza di un reddito superiore a quello dichiarato dal contribuente.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. V
Sentenza n. 61 del 03/07/07
Pres. e Rel. Marchesini M.

E' illegittimo l'avviso di accertamento fondato esclusivamente sulla matematica applicazione dei parametri previsti dal DPCM 29/01/96, senz'addurre ulteriori elementi che provino, almeno in via indiziaria, la sussistenza di un reddito superiore a quello dichiarato dal contribuente. Invero, incombe all'A.F. individuare, caso per caso, con riferimento alla specifica situazione del contribuente sottoposto ad accertamento, gli elementi che costituiscono indizio della produzione di un maggior reddito. Nel caso di specie, l'Ufficio procedente aveva anche ignorato elementi a favore del contribuente, e cioè che egli nel 1996 svolgeva attività libero-professionale di perito industriale soltanto *part time*, ed era al momento anche alle dipendenze *part time* di una Società.

Conforme: Cassaz. Civile n. 2891/02.

Red. Massima, Pronti C.

Accertamento liquidazione e controlli - Tipologia - Accertamento induttivo - Studi di settore - Confutazione diretta da parte del contribuente - Prova di concreti elementi di infondatezza dell'accertamento - Efficacia.

Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. III
Sentenza n. 536/3/07 depositata il 27/11/07
Pres. Preite F.A., Rel. Pezzarossi B.

L'accertamento di maggior reddito imponibile basato sui cosiddetti studi di settore è efficacemente contrastato dal contribuente attraverso l'allegazione e la prova di circostanze che possano essere ritenute effettivamente impeditive della stessa attività volta alla produzione del reddito e che, rispetto all'astrattezza degli studi di settore, diano un fondamento di attendibilità alla misura del reddito dichiarato.

Art. 62 sexies D.L. 30/08/1993 n. 331;
Art. 39 comma 1 D.P.R. 29/09/1973 n. 600;
Circolare Ministero Economia e Finanze n. 21/E del 07/06/2004.

Red. Massima, Ficarelli T.



**Accertamento liquidazione e controlli - Tipologie - Studi di settore
- Accertamento fondato unicamente sull'esito delle risultanze del
software GERICO - Nullità per difetto di motivazione - Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. I
Sentenza n. 571/01/07 depositata il 20/12/07
Pres. Nicastro F., Rel. Crotti M.*

L'accertamento dei maggiori ricavi basato, unicamente, sullo scostamento dei ricavi dichiarati dal contribuente rispetto alle risultanze degli studi di settore rende nullo l'avviso d'accertamento per difetto di motivazione. Tale scostamento, infatti, rappresenta una presunzione semplice che non inverte l'onere probatorio che grava sull'Ufficio il quale deve ricercare ulteriori circostanze indiziarie di redditi non dichiarati per avvalorare le risultanze degli studi di settore.

Art. 62 sexies D.L. 30/08/1993 n. 331.

Red. Massima, Ficarelli T.

IVA-IRPEF-IRAP - Imponibile determinato con gli "Studi di Settore" posto a base dell'Accertamento - Legittimità.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez X
Sentenza n. 7/10/08 del 11/02/08
Pres. Ferretti G., Rel. Tarroni G.*

Sussistendo le condizioni richieste dall'art.10 della Legge 146/1998, l'imponibile determinato con gli "Studi di Settore" può essere posto a base degli Avvisi di accertamento senza che l'Ufficio sia tenuto a fornire altri elementi per motivare la pretesa fiscale. Spetta al contribuente dimostrare la correttezza della propria posizione e, quindi, della sua effettiva capacità contributiva. Emergendo una incongruenza tra il quantum dichiarato e le risultanze emerse dalla elaborazione degli "Studi di Settore", per vincere la pretesa dell'Ufficio il contribuente che abbia registrato particolari situazioni nello svolgimento della propria attività deve dare prova delle condizioni limitative.

*Legge 427/93 art.62 bis;
Legge 146/1998 art.10;
Cassazione Sezione Tributaria n.2891/2002.*

Red. Massima, Tarroni G.



Studi di settore - Avviso di accertamento - Onere della prova - Scritture contabili.

*Comm. Trib. Prov.le di Forlì, Sez. III
Sentenza n. 14 depositata il 06/03/08
Pres. Roccarì R., Rel. Ricci P.*

In tema di accertamento da studi di settore spetta sempre al contribuente fornire la prova della non correttezza delle deduzioni dell'ufficio che, tuttavia, non può limitare la motivazione al rinvio ai soli dati scaturenti dalle scritture contabili anche nel caso in cui la loro inattendibilità abbia costituito presupposto dell'accertamento.

Red. Massima, Toni E.

Accertamento studi di settore - Presunzione semplice del calcolo statistico superabile con altrettante presunzioni semplici contrarie - L'onere della prova permane in capo all'ufficio - Illegittimità dell'accertamento - Consegu.

*Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. I
Sentenza n. 319/1/07 depositata il 11/04/08
Pres. Barone F.R., Rel. De Cono M.*

Il contribuente che si veda contestare la incoerenza ed incogruità rispetto al calcolo statistico eseguito con gli astratti elementi matematici contenuti negli studi di settore, deve necessariamente potere allegare anche semplici indizi, semplici presunzioni, volte a contrastare tale risultato. Nel caso di specie il contribuente ha allegato motivi e ragioni che lo stesso ufficio ha ritenuto idonei a superare la presunzione semplice a suo carico, avendo quest'ultimo riconosciuto una percentuale di riduzione del 20%. Risulta tuttavia illegittimo l'accertamento che non dia conto di tale percentuale in sede di avviso di accertamento e sia dunque privo di motivazione analitica, ossia delle ragioni per le quali l'ufficio non riteneva di accertare le giustificazioni dedotte.

Art. 62 DL 331/93 conv. in Legge 427/93.

Red. Massima, Teodorani F.



Imposte dirette - Maggior reddito - Studi di settore - Insufficienza - Sussiste.

Commissione Tributaria Prov.le di Parma, Sez. 07
Sentenza 68/07/2008 depositata il 29/09/08
Pres. Laguardia G., Rel. Volpi M.A.

Il rinvio acritico alle risultanze degli studi di settore non è di per sé sufficiente a fornire idonea motivazione all'avviso di accertamento, il quale deve essere ulteriormente suffragato dalla ricorrenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore.

Red. Massima, Bianchi L.

Accertamento liquidazione e controlli - Tipologie - Studi di settore - Insufficienza - Necessità di ulteriori elementi probatori - Sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. I
Sentenza n. 158/01/2008 depositata il 3/10/08
Pres. Nicastro F., Rel. Montanari M.

La rettifica dei redditi operata sulla mera scorta dei parametri desunti dagli "studi di settore" non è sufficiente a fondare un accertamento.

Art. 62 sexies D.L. 30 agosto 1993 n. 331;
art. 39 co. 1 lett. d) DPR 29 settembre 1973 n. 600.

Red. Massima, Ficarelli T.

Accertamento IVA - IRAP - Studi di settore.

Comm. Trib. Prov.le di Modena, Sez. IV
Sentenza n. 204 depositata il 17/11/08
Pres. De Robertis. L., Rel. Tavernelli I.

Gli studi di settore sono legittimati dalla legge a funzionare direttamente quali strumento autosufficiente di accertamento; l'ufficio può emettere avviso d'accertamento senza ulteriori condizioni preventive che non siano l'aver riscontrato nella dichiarazione a suo tempo pre-



sentata da parte del ricorrente ricavi al di sotto di quelli conteggiati con procedure d'ufficio. L'Amministrazione Finanziaria è sollevata dall'obbligo di fornire apposita motivazione, realizzandosi in tale ambito una piena inversione dell'onere della prova. I c.d. redditemetri sono direttamente utilizzabili anche da soli in sede di accertamento ma con valore di presunzioni relative che ammettono la prova contraria a carico del contribuente che voglia contestarli. Tale strumento necessita quindi di un'attenta verifica delle stime: esse dipendono dall'effettiva coincidenza della situazione del contribuente oltre che con quella propria della realtà economica anche e soprattutto con quella di "normalità economica" che deve essere di volta in volta appurata: a tale fine, le caratteristiche del singolo vanno valutate con rigore, onde stabilire se la sua situazione produttiva coincida con quella del gruppo in cui viene classificata e non presenti segnali di "non normalità".

L.427/93, Cass.2891/02.

Red. Massima, Evangelisti M.

Accertamento studi di settore - Presunzione semplice - Onere della prova - Permane in capo all'amministrazione finanziaria - Sufficienza del calcolo statistico a fondare l'accertamento - Non sussiste.

*Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. I
Sentenza n. 90/1/08 depositata il 12/12/08
Pres. Casula P., Rel. De Cono M.*

Risulta illegittima la pedissequa applicazione dello strumento presuntivo, soprattutto in presenza di allegazione di motivi e ragioni da parte del contribuente idonei a superare la presunzione semplice utilizzata dall'Amministrazione finanziaria con tale strumento accertativo. L'atto di accertamento risulta insufficientemente motivato, laddove non vengano motivate analiticamente, come risulta essere onere dell'ufficio, le ragioni per le quali non riteneva di accertare le giustificazioni dedotte dal contribuente. Conseguenza l'illegittimità dell'atto di accertamento e la soccombenza delle spese.

Art. 62 DL 331/93 conv. in Legge 427/93.

Red. Massima, Teodorani F.



CONTENZIOSO TRIBUTARIO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI

Accertamento del reddito d'impresa ex art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/73. Deve essere fondato su prescrizioni semplici, con i requisiti di gravità, precisione e concordanza, onde va verificato il metodo utilizzato per calcolare i maggiori ricavi e/o i minori costi.

Comm. Trib. Reg. Emilia-Romagna, Sez. VIII

Sentenza n. 26 del 15/02/07

Pres. Paladini M., Rel. D'Amato M.

L'art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/73 consente all'Ufficio, pur in presenza di contabilità formalmente tenuta correttamente, la legittima utilizzazione della media ponderata, applicata sul costo del venduto emergente dalla contabilità del contribuente, quindi ricavata da dati certi provenienti dallo stesso contribuente, sulla base dei prezzi apposti sulle merci esposte in vendita al momento della verifica.

L'art. 62 - *sexies*, comma 3, del D.L. 331/93, convertito nella L. 427/93 chiarisce, senza innovare, che gli accertamenti di cui all'art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/73 e successive modificazioni, "possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta...".

Pertanto, la possibilità di effettuare rettifiche sulla base dei dati ricavati dalla stessa contabilità del contribuente deve essere assistita da una precisa valutazione del procedimento adottato dall'Ufficio, perchè le c.d. percentuali di ricarico (che - applicate alla quantità di merce venduta - fanno giungere al presumibile reddito del contribuente) costituiscono comunque presunzioni semplici, che debbono essere assistite dai requisiti di cui all'art. 2729 c.c.

Nel caso concreto (contribuente svolgente attività di pizzeria al taglio e da asporto, solo marginalmente quella di somministrazione di be-



vande attraverso l'utilizzo di un distributore automatico a gettone) è stata attendibilmente contestata la ricostruzione dei ricavi dal numero delle pizze confezionate con la farina acquistata sulla base dell'equivalenza "una pizza da una pallina d'impasto del peso di gr. 150". Invero il disciplinare per la definizione di standard internazionali per ottenere il marchio "pizza napoletana specialità tradizionale garantita" in GU n. 120 del 25/05/04 stabilisce all'art. 3, n. 2) che "i panetti devono avere un peso compreso fra i 180 ed i 250 grammi" con conseguente riduzione del maggior reddito di impresa accertato nel 1998 da lire 154.496.000 a lire 70.500.000.

Conforme: Cassaz. Civile Sezione Tributaria n. 15534 del 06/11/02 e n. 958 del 21/01/04

Red. Massima, Pronti C.

Società di capitali a ristretta base azionaria - Accertamento redditi resosi definitivo - Presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati in capo ai soci "pro quota" - Legittimità.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XI
Sentenza n. 64/11/07 del 19.9.2007
Pres. Milanese C., Rel. Pronti C.*

In tema di accertamento di imposta sul reddito di società di capitali a ristretta base azionaria, nell'ipotesi di accertamento di utili non contabilizzati resisi definitivi con sentenza inappellabile opera la presunzione di attribuzione "pro quota" in capo ai soci degli utili stessi, salvo la prova contraria che i maggiori ricavi siano stati accantonati oppure reinvestiti.

Art.38 c.3 DPR 600/73 - Cass. Sez.5° n.20078 del 17.10.2005.

Red. Massima, Belluzzi O.



IVA-IRPEG-ILOR - Accertamento basato su pvc della gdf - Inerzia dell'ufficio - Assenza di censure sulla tenuta della contabilità' - Illegittimità' - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. X
Sentenza n. 85/10/07 del 15/10/2007
Pres. Ferretti G., Rel. Mezzetti G.

E' illegittimo l'Avviso di accertamento basato esclusivamente sui rilievi che emergono dal Processo Verbale di Constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza, senza che l'Ufficio, facendoli propri, abbia assunto ulteriori e concreti elementi di cognizione, ne abbia verificata la legittimità e li abbia supportati con elementi probanti. In assenza di atti di censura sulla tenuta della contabilità ed in presenza di articolate e documentate argomentazioni del contribuente alle quali l'Ufficio oppone affermazioni generiche e non provate, va annullata la pretesa fiscale in quanto basata solo sulle conclusioni dei militi verbalizzanti.

DPR 600/73.

Red. Massima, Tarroni G.

Redditi da capitale. L'avviso di accertamento per omessa applicazione della ritenuta d'acconto è sufficientemente motivato quando menziona la specifica norma che disciplina la fattispecie.

Comm. Reg. Emilia-Romagna, Sez. XIII
Sentenza n. 83 del 30/10/07
Pres. Proto N., Rel. Conti A.

Diversamente da quanto opinato dai primi giudici, è sufficientemente motivato l'avviso di accertamento (discendente da p.v.c. della Polizia Tributaria) che rechi l'indicazione dell'art. 41 del DPR 917/86 in riferimento al *surplus* (non assoggettato a ritenuta d'acconto del 12,50% ex art. 26 u.c., del DPR 600/73) di somme erogate dalla Società a persona fisica a titolo di restituzione di prestiti di capitale.

Red. Massima, Pronti C.



Accertamento liquidazione e controlli - Attività - Rettifica delle dichiarazioni - Poteri dell'amministrazione finanziaria - Accertamento della simulazione di un contratto - Ammissibilità - Sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. 1
Sentenza n. 584/01/07 depositata il 28/12/2007
Pres. e Rel. Montanari M.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi l'ufficio finanziario ha il potere di accertare la sussistenza dell'eventuale simulazione di un contratto in grado di pregiudicare il diritto dell'amministrazione alla percezione dell'esatto tributo. Per tale motivo, l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di disconoscere i vantaggi tributari conseguenti la cessione pro soluto di un credito quando la stessa risulti priva di valide ragioni economiche tali da far ritenere che il negozio di cessione del credito posto in essere dalle parti dissimuli, in realtà, un'operazione fiscalmente meno conveniente consistente nella semplice rinuncia al credito stesso (nella fattispecie la Commissione ha ritenuto simulata un'operazione di cessione del credito a favore di un soggetto - persona fisica - che professionalmente non svolgeva tale tipologia di attività finanziaria in assenza della prova dell'insolvenza - o difficoltà finanziaria - del debitore ceduto a fronte del prezzo "vile" pattuito per la cessione).

Art. 10 co. 1 L. 20/12/1990 n. 408.

Red. Massima, Ficarelli T.



IVA-IRPEG-IRAP - Spese non funzionali alla produzione del Reddito - Deducibilità - Non compete - Sanzioni per comportamenti illeciti - Deducibilità - Non ammessa.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez X
Sentenza n. 106/10/07 del 14/01/2008
Pres. Ferretti G., Rel. Milantoni D.*

Nella determinazione del Reddito d'impresa l'inerenza, art.75, comma 5), Tuir, implica che la spesa sia elemento che costituisce attuazione del programma imprenditoriale ed è, pertanto, deducibile solo se ed in quanto funzionale alla produzione del Reddito.

I costi sostenuti per pubblicità in orologi ed insegne da distribuire alla clientela rientrano tra le spese di rappresentanza e sono ammessi in deduzione in misura ridotta. In assenza di riferimenti pubblicitari dell'azienda o in presenza di logo aziendale della clientela rientrano fra i costi indeducibili e la relativa Iva è indetraibile.

Non sono fiscalmente deducibili le sanzioni irrogate per comportamenti illeciti del contribuente.

Quando non sussistono obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle disposizioni non può dichiararsi la non applicazione delle sanzioni.

*DPR 917/86 art.75;
DPR 633/72 art.19;
Legge 212/2000 art.10;
Cassazione n.14702/2001.*

Red. Massima, Tarroni G.

IVA- IRPEG-IRAP - Esercizio del diritto di difesa senza limite alcuno - Carezza di motivazione della sentenza - Non sussiste - Sponsorizzazione a società sportive - Deducibilità del costo - E' legittima - Spese per viaggi promozionali e meeting - Deducibilità - E' legittima - Campagna pubblicitaria con sconti in natura ad una fascia preindividuata e ristretta di clienti - Imposta sostitutiva IVA e Ritenute su operazioni a premio - Illegittimità.



Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XVII
Sentenza n. 142/17/07 del 16/01/2008
Pres. Rosa G.F., Rel. Tarroni G.

La sentenza non è carente di motivazione qualora i Giudici abbiano illustrato i motivi che hanno portato ad assumere la decisione in modo che le parti abbiano potuto esercitare il diritto di difesa delle proprie ragioni senza limite alcuno.

La sponsorizzazione è un contratto atipico a prestazioni corrispettive che costituisce una forma di pubblicità commerciale con reciprocità di prestazioni poste a carico di entrambe le parti, sponsor e sponsorizzato.

La natura onerosa dell'accordo e l'esistenza di prestazioni contrapposte rendono deducibili i costi indipendentemente dall'importanza della realtà sportiva cui si riferiscono, atteso che i motivi dell'inerenza del costo prescindono totalmente dal soggetto sponsorizzato e concernono esclusivamente la natura del contratto, nel caso di specie l'impegno di pubblicizzare e l'obbligo di un corrispettivo a fronte di tale impegno.

I costi che, pur non essendo, imputabili in modo diretto ai ricavi, sono sostenuti allo scopo di incrementare le vendite, hanno natura di vere e proprie spese di vendita o di promozione delle vendite e non di rappresentanza. Sono, pertanto, integralmente deducibili.

La campagna pubblicitaria con sconti in natura ad una fascia preindividuata e ristretta di clienti che abbiano raggiunto un determinato target non può essere qualificata né considerata "operazione a premio" nei termini e per gli effetti del DPR 430/2001 che prevede l'applicazione degli artt.1989-1990 e 1991 c.c.

D.Lgs 546/92;
DPR 633/72 art.4, comma 5), lett.i);
Risoluzioni n.88/2005 e n.9/204/1992;
DPR 917/86 art.74;
Cassazione 7803/2000;
DPR 430/2001;
Artt. 1989-1990 e 1991 c.c..

Red. Massima, Tarroni G.



IRPEG-IRAP - Fondazione cancellata dalla anagrafe unica onlus - Determinazione del reddito d'impresa ex art.39 dpr 600/73 - E' legittima.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XVII
Sentenza n. 141/17/07 del 16/01/2008
Pres. Rosa G.F., Rel. Tarroni G.

Quando una Fondazione viene cancellata dalla Anagrafe Unica Onlus per insussistenza dei requisiti inderogabilmente previsti dalla Legge ed ha beneficiato delle agevolazioni fiscali del combinato disposto dell'art.12 D.Lgs 460/97 e dell'art.111 del Tuir e non potendo annoverarsi tra le Onlus, né tra gli Enti non commerciali né tra quelli associativi previsti dalla norma, ad esempio Associazioni politiche, sindacali, religiose etc., è legittimo l'operato dell'Agenzia delle Entrate che, considerandola un Ente commerciale, provvede a determinare il Reddito d'Impresa ai fini IRPEG-IRAP ai sensi dell'art.39 DPR 600/73, sulla base dei documenti contabili risultanti dalla documentazione reperita.

D.Lgs 460/97 art.10 - art.11 - art. 12;
DPR 917/86 art. 111;
DPR 600/73 art. 39.

Red. Massima, Tarroni G.

IVA- IRPEG-IRAP - Avviso di accertamento - Esercizio del diritto alla difesa senza limite alcuno - Carenza di motivazione - Non sussiste - Presunzione non supportata da prove - Ricondurre ad un unico negozio giuridico due distinti ed autonomi contratti commerciali - Illegittimo - Ufficio appellante - Motivare e dimostrare la fondatezza della censura - Gli incombe - Spese per sviluppo vendite - Deducibilità - Compete - Pernottamenti e ristorazione - Costi sostenuti dalla società a favore di professionisti e di agenti di commercio - Sono spese di rappresentanza - Spese di manutenzione di beni di proprietà - Imputazione a Conto economico - Legittima.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez X
Sentenza n. 12/10/08 del 3/03/2008
Pres. Ferretti G., Rel. Tarroni G.



Non sussiste il vizio di carente motivazione dell'Avviso di accertamento allorchè l'Amministrazione Finanziaria ha motivato le ragioni della pretesa fiscale mettendo in condizione il contribuente di esercitare pienamente il diritto alla difesa vedendo accolto il gravame su diversi punti del contendere ed in parte riconosciuta la legittimità dei recuperi fiscali effettuati.

E' illegittimo da parte dell'Ufficio ricondurre ad un unico negozio giuridico due distinti ed autonomi contratti commerciali se la presunzione non è sorretta da alcuna prova concreta né da valida argomentazione in grado di contrastare le documentate analisi prodotte dal contribuente che, invece, ha efficacemente dimostrato e provato come i due momenti del rapporto tra le parti siano distinti ed autonomi tra di loro e siano, ciascuno per quanto di competenza, necessari per gli specifici interessi imprenditoriali delle diverse società.

Atteso che il giudizio di appello non è la prosecuzione del giudizio di primo grado davanti ad un Giudice diverso, ma uno strumento di denuncia di specifici vizi della sentenza impugnata, incombe all'Ufficio, soccombenente in primo grado e quindi in veste di appellante, motivare e provare le ragioni dei rilievi e fornire la dimostrazione della fondatezza della censura, quale che sia stata la posizione assunta nella precedente fase processuale.

La spesa sostenuta per uno stand in uso alla società controllata che si avvale dei soli beni prodotti dalla controllante, va considerata una spesa mirata allo sviluppo esclusivo delle vendite dei prodotti della controllante e fiscalmente deducibili dalla medesima.

Sono fiscalmente da considerarsi spese di rappresentanza i costi per pernottamenti e ristorazione sostenuti direttamente dalla società a favore di professionisti e agenti di commercio. Non è condivisibile l'imputazione a spese interamente deducibili nell'esercizio in corso né la motivazione che comunque i suddetti le avrebbero addebitate alla società.

Il trattamento fiscale delle spese di manutenzione dei beni di proprietà, art.67, comma 7), Tuir, (ora art.102, comma 6), è strettamente connesso al comportamento contabile che viene adottato dal contribuente, differenziandosi in relazione al fatto che tali spese vengano capitalizzate oppure siano imputate a Conto economico. La scelta è una discrezione lasciata all'imprenditore e nessuna norma fiscale prevede un distinto trattamento tra spese di manutenzione ordinaria e quelle di manutenzione straordinaria. La norma, infatti, va interpretata nel senso che risulta prescritto esclusivamente un limite di deduzione per quelle spese che il contribuente ha ritenuto di non imputare ad incremento del costo dei beni



cui si riferiscono. Sono infatti deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta dallo specifico registro all'inizio dell'esercizio. Le spese eccedenti sono, invece, deducibili in quote costanti nei cinque esercizi successivi a quello di imputazione.

DPR 600/73 art.42, comma 2) e comma 3) - art.74, comma 9);

DPR 633/72 art.56 ultimo comma;

Legge 241/1990 art.3;

DPR 917/86 art.67, comma 7) ora art.102, comma 6);

Cassazione Civile SS.UU. n.28498/2005;

Commissione Tributaria Centrale - Sez.IX - n.761 del 18/03/1994.

Red. Massima, Tarroni G.

Accertamento imposte dirette: stabile organizzazione in italia di societa' non residente -Verifica dei requisiti normativi per la sussistenza dei presupposti - Non sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. II

Sentenza n. 26/2/08 depositata il 12/03/2008

Pres. Battaglino F, Rel. Piccioni C.

Sia la stabile organizzazione materiale che la stabile organizzazione personale non sussistono nel caso verificato in quanto:

- nessuna delle società italiane legate commercialmente a K. ha mai svolto una benché minima attività di controllo sull'esecuzione dei contratti conclusi di k.;
- nessuna di tali società ha mai svolto attività di controllo o di management (ma al contrario, attività molto più operativa ed esecutiva);
- nessuna di tali società ha compiuto attività non comprese nel proprio oggetto sociale;
- i locali di K& K. non siano mai stati nella disponibilità giuridica o fattuale di K., bensì utilizzati ai soli fini di deposito e consegna delle merci.

Inoltre per quanto attiene al rapporto che esiste tra controllo societario e stabile organizzazione, l'art. 5 paragrafo 7 Modello Ocse prevede che: "il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente nell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo



sufficiente per fare considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra". Pertanto, una società controllata può essere considerata stabile organizzazione materiale della controllante qualora:

- i locali e il personale della società controllata sono a disposizione della controllante, la quale di fatto utilizza tali locali e tale personale per svolgere la propria attività;
- la società controllata opera quale "alter ego" della controllante, non svolgendo la propria attività, ma quella della controllante.

Il par. 5 dell'art. 5 del modello OCSE prevede che una persona (sia fisica che giuridica) che esercita con carattere di abitudine poteri che vincolano contrattualmente l'impresa estera, costituisce una stabile organizzazione "personale" di quest'ultima. Una rete di agenti non può costituire stabile organizzazione personale in quanto la presunta e non individuata rete non può rappresentare una realtà giuridica idonea (ai sensi dell'art. 5 del Modello Convenzione OCSE, così come del resto dell'art. 167 TUIR) a configurare una stabile organizzazione personale.

Art. 162 Comma 4 Lett. A) del Tuir ; Art. 5 modello Ocse

Red. Massima, Teodorani F.

Aviso di accertamento IRPEG + ILOR 1994. Rideterminazione del reddito per recuperi fiscali. Parziale accoglimento dell'appello.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez V

Sentenza n. 22 del 08/05/2008

Pres. e Rel. Marchesini M.

E' legittimo l'operato dell'Ufficio che provvede al recupero di costi supportati relativi ad operazioni inesistenti in presenza di elementi certi a dimostrazione della loro natura fittizia. E' legittimo l'operato dell'Ufficio che recupera a tassazione proventi derivanti dalla registrazione di note di accredito relative ad operazioni ritenute inesistenti in presenza di numerose e gravi irregolarità contabili ed in mancanza di documentazione a supporto.

Red. Massima, Docimo L.



Avviso di rettifica IVA 98. Mancato pagamento di imposta e sanzioni conseguenti. Inerenza alla attività di impresa. Motivazione per relationem - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez V
Sentenza n. 23 del 08/05/2008
Pres. e Rel. Marchesini M.

E' legittimo l'avviso di accertamento motivato per relationem al verbale di accertamento se ritualmente notificato alla parte interessata. E' da ritenere legittima la rettifica operata dall'Ufficio in presenza di gravi e ripetute irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e di gravi incongruenze in diverse operazioni aziendali.

Red. Massima, Docimo L.

Avvisi di accertamento I.R.P.E.G. - I.R.A.P. - I.V.A. sottoscritti da funzionario di carriera direttiva - Legittimità - Condizioni - Società di servizi - Deducibilità dei costi di rappresentanza e pubblicità - Inerenza - Necessità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez VII
Sentenza n. 55 del 12.5.2008
Pres. Liccardo P., Rel. De Niederhausern M.

Sono legittimi gli Avvisi di Accertamento IRPEG-IRAP-IVA sottoscritti da impiegato di carriera direttiva su formale delega del Direttore dell'Ufficio prodotta in giudizio.

Per le società di servizi (marketing) con unico cliente la deducibilità dei costi di pubblicità e rappresentanza (giocattoli, occhiali, piastrelle, abbigliamento, alimentari, servizio di lavanderia e di spiaggia, parrucchieri etc.) è subordinata alla dimostrazione a carico del contribuente della esistenza della "inerenza" dei costi sostenuti in relazione alla specifica attività svolta.

Art.42 D.P.R. n.600/73 - art.56 D.P.R. n.633/72 - art.36 D.Lgs. n.546/92 - art.112 C.P.C. - art.17 D.Lgs. n.472/97 - art.53 D.Lgs. n.546/92.

Red. Massima, Belluzzi O.



Accertamento liquidazione e controlli - Attività - Autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento per acquisizione di informazioni da istituti di credito - Sussistenza - Necessità.

Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. 1
Sentenza n. 55/01/2008 depositata il 16/05/2008
Pres. Crotti M., Rel. Venturini I.G.

L'assenza dell'autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento di cui all'art. 32, co. 1 n. 7 DPR 600/73 rende non utilizzabili le informazioni ed i documenti acquisiti dall'Amministrazione Finanziaria presso un istituto di credito come prova a sostegno dell'accertamento tributario.

Art. 32, co. 1 n. 7) DPR. 29 settembre 1973.

Red. Massima, Ficarelli T.

Imposte dirette - Accertamento induttivo ai sensi art.39 D.P.R. 600/73 - Condizioni - Esistenza di fatti certi comportanti maggiori ricavi - Necessità - Metodo idoneo per la determinazione precisa delle rimanenze e loro valutazione - Obbligatorietà.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. III,
Sentenza n. 60/03/08 depositata il 04/06/08
Pres. Rustico A., Rel. Pasculli V.

In tema di accertamento induttivo delle imposte sui redditi (ex art.39 D.P.R. 600/73) spetta all'Amministrazione Finanziaria dimostrare l'esistenza dei fatti che comportano i maggiori ricavi non dichiarati, mentre è sempre ammessa la possibilità di contestare o sostenere con fatti certi la inesistenza delle presunzioni sulle quali è stato fondato l'accertamento.

La sola giustificazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria circa la bontà del metodo di analisi seguito senza la fornitura della chiave di lettura non può far ritenere che quel metodo possa essere idoneo per la determinazione delle giacenze - rimanenze finali in misura precisa e ciò rende nullo l'accertamento per mancanza di indicatori certi per la definizione delle quantità reali delle giacenze finali.

Art.39 D.P.R. n.600/73 - artt.5, 11 e 12 L.212/2000.

Red. Massima, Belluzzi O.



**Avviso di accertamento IRPEG 2000-Reddito di impresa-
Rideterminazione del reddito-Estensione indagini bancarie-
.Inclusione tra i ricavi presunti di prelievi recanti il nome del bene-
ficiario-Inversione dell'onere della prova. Coinvolgimento dei geni-
tori.Imputazione reddito ai soci.**

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XI
Sentenza n. 39/11/08 del 16/07/2008
Pres. Milanese C., Rel. Pronti C.*

E' corretta l'utilizzazione da parte dell'Ufficio della procedura di cui .all'art.39 del D.P.R. 600/73,comportante inversione dell'onere della prova.E' legittima l'estensione delle indagini bancarie ai genitori dei soci in caso di uso indifferenziato,nell'esercizio dell'attività,dei conti intestati alla società e di quelli personali.E' legittima l'inclusione tra i ricavi presunti di prelievi anche se recanti il nome del beneficiario.In una attività di commercio e di intermediazione ,il buon senso consiglia di ritenere che a rilevanti ricavi non contabilizzati corrispondono costi certi(anche se non contabilizzati) proporzionati e la misura della proporzione non può che essere individuata nella più alta tra le percentuali di ricarico definita negli studi di settore.Il legame parentale induce e ritenere che i genitori che si siano ingeriti nella gestione abbiano assunto la qualifica di soci di fatto.E' logico presumere, in una situazione come quella delineata,una ripartizione equitativa del reddito di impresa.

Art. 39 dpr 600/73.

Red. Massima, Docimo L.



CONTENZIOSO TRIBUTARIO CONDONO

Condono ex L. 516/82. Cartella di pagamento emessa a seguito di istanza considerata dall'Ufficio di integrazione con definizione automatica invece di dichiarazione integrativa semplice, così voluto, seppure con errori materiali e contraddittori comportamenti, dal contribuente. Da annullare, perchè avrebbe dovuto essere rigettata l'istanza, consentendo ogni tutela, anche giurisdizionale, al richiedente.

*Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. I
Sentenza n. 85 del 08/03/07
Pres. Scola A., Rel. Migani R.*

Nell'ipotesi di cassazione della sentenza di secondo grado con rinvio ad altra sezione, il collegio (di diversa composizione) del rinvio deve attenersi a quanto enunciato nella pronuncia della S.C. sia per quanto attiene ai principi di diritto sia per eventuali ulteriori statuizioni. Trattandosi, nel caso di specie, di mero rilievo della contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza cassata, i giudici del rinvio devono riesaminare daccapo la controversia pervenuta al secondo grado, incentrata sulla validità o meno dell'istanza di condono, presupposto dell'impugnata cartella emessa dal Centro di Servizio di Milano. Avendo l'Ufficio resistente proceduto ad una ricostruzione dell'intenzione del contribuente in presenza di una somma di elementi contraddittori assegnando all'istanza gli effetti propri di un'integrazione, con definizione automatica, mentre il contribuente appellante affermava di aver voluto attribuire la portata di una dichiarazione integrativa semplice, è stata conservata la validità dell'istanza invece di rigettarla, con notificazione al contribuente onde consentirgli ogni tutela, anche giurisdizionale. L'omessa contestazione dell'invalidità della domanda di condono inficia la successiva iscrizione a ruolo e la conseguente cartella (impugnata), la quale va quindi annullata, restando poi assorbita l'altra eccezione sollevata dall'opponente circa il difetto di motivazione di detta cartella.

Red. Massima, Pronti C.



IVA. Dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 9 bis della L. 289/02. Mancato pagamento dell'ultima rata. Successivo diniego dell'istanza a suo tempo presentata. Illegittimità.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. IX
Sentenza n. 78 del 02/10/07
Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

L'art. 9 bis della L. 289/02 non prevede che il mancato pagamento di una o più rate alle scadenze previste faccia salvi gli effetti della sanatoria. Poiché la norma non detta, come esplicita sanzione, la caducazione dell'istanza (come invece è stabilito, per altra ipotesi definitiva, dall'art. 11, comma 3, della medesima L. 289/02) occorre colmare il vuoto estendendo alla fattispecie quanto previsto in altri casi di definizione agevolata. Così, del resto, ha fatto la stessa A.F. con circolare 18/E/03 per il divieto di compensazione, non espresso nella medesima L. 289/02, ma desunto da altre ipotesi (normative) di definizione agevolata. Conseguentemente, fermo restando il diritto dell'A.F. di pretendere dal contribuente quanto discende dall'obbligo tributario derivante dall'istanza di definizione, è illegittimo il diniego di detta istanza di sanatoria disposto in conseguenza del mancato pagamento dell'ultima rata.

Red. Massima, Pronti C.

Diniego condono. Mancato versamento di tutte le rate. Illegittimità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. IX
Sentenza n. 78 del 16/10/2007
Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

Il mancato pagamento degli importi dovuti in applicazione di quanto disposto dall'art.9 bis della legge 289/02 non comporta la decadenza dalla norma agevolativa, ma il diritto dell'Ufficio di pretendere dal contribuente l'assolvimento degli impegni derivanti dall'obbligo tributario conseguente all'istanza di definizione.

Legge 289/02-Cassazione 22788/06-Circolare 18/E2003.

Red. Massima, Docimo L.



Condoni e sanatorie - IVA - Definizione agevolata ex art. 9 bis Legge 289/2002 - Mancato pagamento di rate successive alla prima - Perfezionamento del condono - Sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. I
Sentenza n. 523/01/2007 del 12/11/2007
Pres. Nicastrò F., Rel. Crotti M.

E' valido e perfezionato il condono ex art. 9 bis L. 289/2002 indipendentemente dal mancato e/o ritardato versamento di una o più rate successive alla prima in quanto non esiste nè è mai esistito un principio generale che imponga l'integrale pagamento delle somme indicate come dovute al fine di poter considerare perfezionata la definizione del condono.

Art. 9 bis Legge 27 dicembre 2002.

Red. Massima, Ficarelli T.

Condoni e sanatorie - Diniego di "condono" per ritardati od omessi versamenti - Perfezionamento del condono - Pagamento della prima rata - Sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Parma, Sez. V
Sentenza 92/05/07 depositata il 02/01/08
Pres. Beneventi E., Rel. Bandini I.

La circostanza che l'art. 9-bis della legge 289/02 non stabilisca le conseguenze del mancato tempestivo versamento delle rate successive alla prima non comporta l'invalidità e l'inefficacia del condono. Non esiste infatti in materia un principio generale che imponga l'integrale pagamento delle somme indicate come dovute per poter considerare perfezionata la definizione del condono. Al contrario, in forza dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 15, quinto comma, legge 289/02, deve ritenersi esistente la regola di segno opposto, per la quale il condono è perfezionato con il pagamento della prima rata. Va considerata pertanto errata l'interpretazione restrittiva dell'articolo 9-bis, secondo cui, trattandosi di norma eccezionale, non potrebbe farsi ricorso all'analogia per il divieto dell'art. 14 delle preleggi.

L. 27 dicembre 2002 n. 289, artt. 9-bis e 15.

Red. Massima, Bianchi L.



Aiuti di Stato - Illegittimità - Recupero - Esclusione per intervenuto condono ex art. 9 legge 289/2002 - Non sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Parma, Sez. 08
Sentenza 31/08/2008 depositata il 17/06/2008
Pres. Lo Moro M., Rel. Prevoli S.

L'adesione del contribuente al cosiddetto "condono tombale" previsto dall'art. 9 legge 289/2002 non impedisce all'amministrazione finanziaria di procedere al recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi con decisione della Commissione Europea. Laddove il condono fosse di ostacolo al recupero di aiuti di Stato sorgerebbe, infatti, un contrasto tra il diritto comunitario e l'art. 9 citato, con conseguente necessità per il giudice di disapplicare la norma nazionale, ed interverrebbe ulteriore condanna dell'Italia per aver consentito in tal modo alle imprese beneficiarie di conservare gli aiuti.

Legge 289/2002, art 9;
Legge 62/2005, art. 27;
Legge 46/2007.

Red. Massima, Bianchi L.



Legge 289/02 - Art. 9-bis - Condono - Mancato pagamento di rate successive alla prima - Perfezionamento - Sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Parma, Sez. 07
Sentenza 50/7/2008 depositata il 20/06/2008
Pres. Rampello V., Rel. Volpi M.A.

Il “condono” previsto dall’art. 9-bis della legge 289/02 si perfeziona con il pagamento della prima rata di esso. Tale perfezionamento ha efficacia novativa della preesistente obbligazione tributaria, che viene sostituita dalla nuova obbligazione determinata dal trattamento premiale. Ne consegue che il mancato pagamento di una o più rate del condono successive alla prima obbliga l’amministrazione finanziaria a procedere al recupero dell’intero credito erariale, così come determinato dal condono stesso.

Legge 289/02, art. 9 bis.

Red. Massima, Bianchi L.



CONTENZIOSO TRIBUTARIO DICHIARAZIONI

Dichiarazione dei redditi. Avviso di accertamento per omessa presentazione per l'anno di imposta 2000. Idoneità dell'impegno ad inoltrarla rilasciato da un intermediario abilitato. E' ammissibile, a condizione che il comportamento contraddittorio e non collaborativo tenuto dal contribuente nel corso del procedimento (seguito puntualmente dall'Ufficio) non lo renda inattendibile.

*Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. IX
Sentenza n.66 del 02/07/07
Pres. Gobbi D., Rel. Docimo L.*

Mentre il procedimento seguito dall'Ufficio precedente risulta esser stato corretto e rispettoso delle fasi delineate *ex lege* (rilevazione della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, invito al contribuente di fornire documentazioni da utilizzare per la determinazione del reddito, notifica di avviso di accertamento) il contribuente risulta aver tenuto un comportamento omissivo e contraddittorio (mancata risposta al questionario dell'Ufficio, omessa esibizione di documentazione, pretermessa conclusione dell'accertamento con adesione, presentazione di istanza di condono con dati difformi da quelli esposti nella copia cartacea presentata tardivamente assieme all'impegno di un commercialista di scarsa affidabilità di trasmetterla per via telematica). Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, tali circostanze abilitano il giudice di merito a valutare l'idoneità delle prove esibite a vincere ragionevoli sospetti di evasione, sicchè è stato considerato inottemperabile l'impegno scritto (tardivamente presentato) di un commercialista ad inoltrare la dichiarazione risultata omessa.

Conforme : Cass. Civile n.12262 del 25/05/07.

Red. Massima, Pronti C.



Accertamento liquidazione e controlli - Atti - Dichiarazione dei redditi - Dichiarazione integrativa - Correzione di errori od omissioni commessi in danno del contribuente - Termine per la presentazione ai sensi dell'art. 2 co. 8 bis D.P.R. 22/07/1998 n. 322 - Mancato rispetto - Effetti.

*Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. III
Sentenza n. 541/3/07 depositata il 3/12/2007
Pres. Sutich R., Rel. Pezzarossi B.*

Le dichiarazioni integrative dirette a correggere errori od omissioni commesse in danno del contribuente, possono essere presentate non oltre il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo di imposta successivo. Il superamento di tale termine non impedirà al contribuente di emendare la dichiarazione erronea chiedendo il rimborso dell'eventuale eccedenza d'imposta versata nel rispetto delle scadenze previste dall'art. 38 D.P.R. 602/73.

*Art. 2 co. 8 bis D.P.R. 22/07/1998 n. 322;
Art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.*

Red. Massima, Ficarelli T.

Avviso di accertamento - Intermediario abilitato - Scarto della dichiarazione - Omessa presentazione - Responsabilità.

*Comm. Trib. Prov.le di Forlì, Sez. IV
Sentenza n. 31 depositata il 12/03/08
Pres. Urizio S., Rel. Fabbri S.*

Non è annullabile l'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente per omessa presentazione della dichiarazione il cui mancato invio discenda da un inadempimento dell'intermediario a ciò incaricato, atteso che permane in capo al contribuente l'onere di controllare l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Red. Massima, Toni E.



IRPEF e ILOR. Anno 1995. Omessa dichiarazione dei redditi di impresa da parte del contribuente che asserisce, senza dimostrarlo, di non essere imprenditore. Legittimità dell'accertamento.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XIV
Sentenza n. 49 del 14/04/08
Pres. Pasculli V., Rel. Belluzzi O.

Come correttamente riconosciuto dai primi giudici, la qualifica di imprenditore risultante dal p.v.c. e dal conseguente avviso di accertamento è ampiamente provata dal comportamento concludente tenuto dall'appellante nelle decisioni economiche da lui assunte dal 1990 al 1995 (ancorchè la volontà fosse quella di rimanere "imprenditore occulto").

Non soltanto si era definito tale egli stesso già in occasione del primo acquisto di dieci appartamenti nel 1990, ma a confermarlo è lo svolgimento (dimostrato dall'A.F.) di almeno due attività riconducibili alla nozione civilistica di imprenditore (art. 2082 cod. civ.): l'acquisto e la vendita di immobili nonchè la locazione attiva di immobili turistici propri e di terzi, attività entrambe svolte non in forma occasionale ma con carattere di abitualità ed indipendenza nelle scelte operative, tali da concretizzare l'esistenza di "ditta individuale" dallo stesso posseduta e controllata.

Legittima, dunque, la pretesa tributaria dell'A.F.

Red. Massima, Pronti C.



CONTENZIOSO TRIBUTARIO - NOTIFICHE

Riscossione - Riscossione coattiva - Ruoli - Pagamento - Notifica di cartella esattoriale non preceduta da invio dell'avviso bonario - Effetti - Nullità della cartella esattoriale - Sussiste.
Riscossione - Avviso bonario - Prova dell'avvenuta ricezione ad opera del contribuente - Onere .

Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. I
Sentenza n. 585/01/07 depositata il 28/12/07
Pres. e Rel. Montanari M.

E' nulla la cartella esattoriale notificata al contribuente e non preceduta dall'invio dell'avviso bonario.

La prova dell'avvenuto invio del c.d. "avviso bonario" e della ricezione dello stesso da parte del contribuente spetta all'Ufficio; tale prova non è assolta dall'Ufficio attraverso l'indicazione, nella cartella, degli estremi identificativi dell'avviso.

Art. 6 co. 5 L. 27 luglio 2000 n. 212.

Red. Massima, Ficarelli T.



Processo Tributario - Notificazione avviso di accertamento -
Omessa raccomandata ex art. 8 L. 890/1982 - Nullità anche degli
atti successivi - Impugnazione dell'atto consequenziale -
Inestensibilità del giudizio al merito - Sussiste.

Commissione Tributaria Prov.le di Parma, Sez. V
Sentenza 97/05/07 depositata il 31/01/08
Pres. Beneventi E., Rel. Bandini I.

Determina la nullità della notificazione di un avviso di accertamento e l'illegittimità degli atti successivi e connessi, la mancata spedizione, da parte dell'operatore postale, della raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall'art. 8 L. 890/1982 in caso di assenza del destinatario della notificazione. Quest'ultimo ha la duplice possibilità di impugnare soltanto l'atto consequenziale successivo o, cumulativamente, anche quello anteriore illegittimamente notificatogli. Nella prima ipotesi, egli potrà contestare la nullità degli atti a lui riferibili, rimanendo esposto all'eventuale nuova azione dell'amministrazione. Nel secondo caso, potrà soltanto contestare nel merito la pretesa tributaria. Spetta al Giudice di merito verificare quale facoltà il ricorrente abbia inteso esercitare.

L. 20 novembre 1982 n.890, art.8;
Cass. SS.UU. n.1641/2007.

Red. Massima, Bianchi L.



CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCESSO

Contenzioso tributario - Processo - Controversia di valore superiore a £.5.000.000= - Mancata assistenza tecnica- Regolarità del contraddittorio- Non sussiste. Mancata esecuzione del contribuente all'ordine del Presidente di munirsi di assistenza tecnica- Inammissibilità del ricorso- Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XII
Sentenza n. 10/12/07 del 6/02/07
Pres. e Rel. Madonna A.*

La inammissibilità del ricorso sottoscritto solo dal contribuente in una controversia di valore superiore a £.5.000.000= può dichiararsi solo a seguito della mancata esecuzione dell'ordine del Presidente della Commissione, della Sezione o del Collegio, rivolto al contribuente, di munirsi, in prefiggendo termine, di assistenza tecnica, con conferimento di mandato ad un difensore abilitato.

*Corte Costituzionale Sentenze n.189/2000 e n.520/2002;
D.Lgs 546/92 art. 12 - art.18;
Legge 427/93;
Cassazione SS.UU n.22601/04.*

Red. Massima, Tarroni G.



Processo tributario. Rideterminazione, dai giudici di primo grado, in via equitativa del reddito imponibile accertato ex art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/73. Non è possibile senza adeguata giustificazione.

*Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. VIII
Sentenza n. 26 del 15/02/07
Pres. Paladini M., Rel. D'Amato M.*

Quando l'accertamento discenda dalla puntuale applicazione del metodo induttivo consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/73 ed il contribuente ne contesti i risultati soltanto per le modalità operative seguite nella ricostruzione del reddito d'impresa partendo dagli stessi dati desunti dalla contabilità aziendale, la riduzione - in via meramente equitativa - del maggior reddito imponibile non risulta possibile senz'adeguata giustificazione.

Red. Massima, Pronti C.

Tasse automobilistiche. Competenza del giudice tributario per infrazioni anteriori alla sopravvenuta modificazione dell'art. 2 del Dlgs 546/1992. L'avviso di mora non preceduto da avviso di accertamento assolve a tale funzione ed è perciò impugnabile per tale aspetto, oltre che per vizi propri

*Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. I
Sentenza n. 95 del 20/09/07
Pres. Scola A., Rel. Pasqui B.*

Le controversie in materia di tasse automobilistiche non sono più di competenza della giustizia tributaria per effetto dell'art. 12 della L. 448/01 che ha modificato l'art. 2 del Dlgs 546/92, mentre resta la competenza *qua ante*, per le vertenze sorte in epoca anteriore. E', altresì, non revocabile in dubbio che l'avviso di mora non preceduto da avviso di accertamento, assolve a quest'ultima funzione, così da consentire la sua impugnativa ove ritualmente proposta.

Nel caso di specie era caduto il fondamento giuridico dell'addebito per l'archiviazione, da parte della Prefettura, del verbale di contesta-



zione ritenendo l'infrazione inesistente. Perdi più il ricorrente aveva definito la lite ex art. 16 della L. 289/02.

Red. Massima, Pronti C.

Procedura fallimentare - Avviso di mora notificato esclusivamente al curatore - Illegittimità - Violazione del diritto alla difesa del fallito - È tale - Conseguenze.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XV
Sentenza n. 65/15/07 del 3/10/07
Pres. Ciampini L., Rel. Torsello B.*

E' illegittimo l'Avviso di Mora notificato soltanto al Curatore fallimentare e non anche personalmente al fallito presso il suo domicilio. Per costante orientamento giurisprudenziale il contribuente dichiarato fallito conserva la propria capacità processuale in materia tributaria, sulla base del diritto a difendersi dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla definitività dell'atto direttamente nella propria sfera patrimoniale.

Non esiste poi alcuna norma che esima l'Amministrazione Finanziaria dal notificare l'atto al fallito, né esiste alcun onere del fallito stesso di informarsi presso il Curatore degli atti medesimi.

Cass.Civile sez.5° n.4325 del 24.2.2006.

Red. Massima, Belluzzi O.



Processo Tributario. L'avviso di accertamento non può essere - a pena di annullamento - emesso prima del decorso di sessanta giorni dalla notificazione al contribuente del p.v.c. Ratio.

*Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XVIII
Sentenza n. 86 del 22/10/07
Pres. Lelli B., Rel. Donati F.*

Ancorchè l'art. 12 L. 212/00 non preveda espressamente la sanzione della nullità per l'omesso rispetto, l'Ufficio procedente deve attendere i rituali sessanta giorni prima di emanare l'avviso di accertamento conseguente a p.v.c. regolarmente notificato. E' infatti, principio generale che risulti invalidato ogni provvedimento o atto che derivi da un procedimento non osservato o violato. Perciò è da annullare l'avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni dall'avvenuta notificazione del p.v.c. Invero, oltre alla pretermissione del criterio del leale confronto collaborativo (anch'esso dettato dalla L. 212/00), è palese che l'ufficio avrebbe potuto agire diversamente se al contribuente fosse stato consentito di esprimere nel termine *ex lege* le proprie osservazioni al p.v.c.

Conforme : Cass.Civile n.16424 del 21/11/02.

Red. Massima, Pronti C.

Processo tributario - Presentazione di ricorso privo di assistenza tecnica - Valore della lite superiore ai limiti dell'art. 12 comma 5° D. Lgs. 546/92 - Nomina del difensore prima dell'udienza di trattazione - Inammissibilità del ricorso - Non sussiste.

*Comm. Trib. Prov.le di Ferrara, Sez. V
Sentenza n. 96/05/07 depositata il 5/11/07
Pres. Salzano F, Rel. Russo L.*

L'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione delle disposizioni sull'assistenza tecnica, sollevata dall'Ufficio, non può trovare l'adesione del Collegio perché "l'inammissibilità del ricorso deve intendersi riferita soltanto all'ipotesi in cui sia rimasto ineseguito l'ordine del Presidente della Commissione, della Sezione o del Collegio, rivol-



to alle parti diverse dall'Amministrazione, di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica conferendo incarico al difensore abilitato" (C.Cost. 189/2000; 520/2002; Cass. 13069/2006; 8369/2002; etc.). Nel caso di specie, comunque, la ricorrente ha provveduto a nominare spontaneamente un proprio difensore prima ancora della trattazione della causa.

Red. Massima, Giordani G.

IVA-Avviso di rettifica parziale.Mancata esibizione della ricevuta di deposito di copia dell'appello alla Commissione Tributaria Provinciale. Inammissibilità

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. IX
Sentenza n. 83 del 11/12/07
Pres. Gobbi D., Rel. Docimo L.*

Ai sensi di quanto disposto dall'art.53 del D.Lgs.546/92, come modificato dal DL 203/05 convertito in legge 248/05,ove il ricorso in appello non sia stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario,l'appellante,deve,a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso la segreteria della Commissione provinciale.L'inadempienza porta all'inammissibilità del'appello.

D.Lgs.546/92-DL 203/05-Legge 248/05.

Red. Massima, Docimo L.



Processo Tributario - Introduzione del giudizio - Deposito di memorie - Nuovi motivi - Inammissibilità.

Comm. Trib. Prov.le di Parma, Sez. 09
Sentenza 88/09/07 depositata il 19/12/07
Pres. Zanichelli V., Rel. Cornelli L.

La presentazione nel processo tributario di motivi nuovi ed aggiunti rispetto a quelli contenuti nell'atto introduttivo è ammissibile soltanto in presenza dei precisi presupposti ed entro i termini perentori previsti dall'art. 24, secondo comma, del D. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, ossia a seguito del deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione. Conseguentemente, le censure, nuove e diverse rispetto ai motivi già specificati, contenute nella memoria di cui all'articolo 32 del citato decreto devono ritenersi inammissibili, essendo lo scopo di tale memoria esclusivamente quello di illustrare, con ulteriori e più ampie argomentazioni, le ragioni dell'impugnazione.

D. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 24, secondo comma;
D. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 32.

Red. Massima, Bianchi L.

IRPEG-ILOR - Accertamento - Informazioni e documenti irritalmente acquisiti dai militi verificatori - Ammissibilità - Dichiarazioni testimoniali o confessorie rese in altre sedi giuridicamente rilevanti - Libera valutazione da parte dell'Ufficio - E' legittima - Presenza di irregolarità contabili gravi e rilevanti - Utilizzo dei poteri accertativi ex art.39 DPR 600/73 - Legittimo.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XVII
Sentenza n. 133/17/07 del 19/12/07
Pres. Rosa G.F., Rel. Tarroni G.

I documenti e le informazioni, anche se irritalmente acquisite dai militi in sede di verifica, constatata l'attendibilità in considerazione della loro natura e contenuto, nonché dei limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico, sono una prova oggettivamente



ammissibile e l'eventuale negligenza di chi l'ha acquisita non può ritenersi illegittima causa, non potendo subire gli effetti di illegittimità come necessaria conseguenza della eventuale illiceità dell'acquisizione. Il divieto di prove testimoniali nel processo tributario riguarda solo l'assunzione di testimoni ad opera della Commissione, art.7, comma 4), D.Lgs 546/92, e non impedisce di prendere in considerazione e la libera valutazione di dichiarazioni testimoniali o confessorie rese in altre sedi giuridicamente rilevanti e supportate, anche ai fini della attendibilità, dalle altre emergenze processuali.

Legge 212/2000;
Art.2729, comma 2), c.c.;
D.Lgs 546/92 art.7, comma 4);
DPR 600/73 art. 39.

Red. Massima, Tarroni G.

Tributi locali - Tasse automobilistiche - Adempimenti formali - Accertamento e liquidazione - Termini.

Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. II
Sentenza n. 516/02/2007 depositata il 21/12/07
Pres. Ferrari G., Rel. Calvi di Coenzo P.

Secondo l'art. 5 del D.L. 953/82 l'azione di recupero delle tasse automobilistiche da parte dell'amministrazione finanziaria si prescrive con l'inutile decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Art. 5 D.L. 30/12/1982 n. 953 conv. con modif. L. 20/02/1983 n. 53.

Red. Massima, Ficarelli T.



IVA - Accertamento - Diritto di difesa esercitato senza limite alcuno - Carezza di motivazione - Non sussiste - Corrispondenza con le risultanze contabili di una Fattura ritenuta carente di requisiti - Spetta all'Ufficio dimostrare una realtà diversa.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez X
Sentenza n. 108/ 10/ 07 del 16/01/08
Pres. Rosa G.F., Rel. Tarroni G.

Quando il contribuente può esercitare il proprio diritto alla difesa senza limite alcuno, si ritengono sufficientemente illustrati i motivi che hanno portato i Giudici ad assumere la decisione e non sussiste il vizio di carenza di motivazione.

Incombe all'Ufficio produrre elementi probatori in grado di documentare una realtà diversa da quella rappresentata dalla società e riscontrabile nella contabilità. Ciò non significa inversione dell'onere della prova ma un concreto supporto alla legittimità della pretesa fiscale allorché il contribuente abbia efficacemente argomentato e documentato le proprie ragioni.

DPR 633/72 art.21, comma 2) n.2;
D.Lgs 546/92 art. 36.

Red. Massima, Tarroni G.

IVA-IRPEF -IRAP- Appello - Omessa notifica all'Ente impositore- Inammissibilità - Sussiste

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez X
Sentenza n. 111/ 10/ 07 del 16/01/08
Pres. Rosa G.F., Rel. Tarroni G.

L'omessa notifica dell'atto all'Ente impositore rende l'appello del contribuente inammissibile per violazione degli artt.n.16, comma 2) e comma 3), n.20, comma 1) e comma 2), n.53, comma 2), del D.Lgs 546/1992.

D.Lgs 546/1992 art.16, comma 2) e comma 3), art.20, comma 1) e comma 2), n.53, comma 2).

Red. Massima, Tarroni G.



IRPEF - Cartella esattoriale ex art.36 bis DPR 600/73- Rispetto del termine ex art.9, comma 1), Legge 448/98 - Notifica tempestiva - Minimum Tax - Assoggettamento del Reddito professionale dell'anno 1993- Illegittimo -

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez X
Sentenza n. 116/ 10/ 07 del 28/01/08
Pres. Ferretti G., Rel. Tarroni G.

Il termine di decadenza ex art.9, comma 1), Legge 448/98, per il controllo formale e liquidazione ex art.36 bis DPR 600/73, deve intendersi riferito anche alla notifica della Cartella Esattoriale, non potendosi ritenere che il contribuente rimanga assoggettato sine die al potere impositivo dell'Amministrazione Finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 29/10/1993 n.427, la disposizione che assoggetta a "Minimum Tax" il Reddito professionale è applicabile dall'anno d'imposta 1994. E' pertanto illegittima la pretesa dell'Ufficio di assoggettare a "Minimum Tax" i Redditi professionali prodotti nel 1993.

Legge 448/1998 art.9, comma 1);
Legge 427/1993;
D.L. 19/09/1992 n.384, art.11, comma 3);
DPR 600/73 art.36 bis;
Cassazione - Sezioni Unite - n.21498/2004.

Red. Massima, Tarroni G.



**IVA-IRAP- Avviso di accertamento impugnato dal socio accomandante-
Carenza di interesse e difetto di legittimazione - Non sussistono -
Reddito determinato con Ricavi rilevati induttivamente ignorando i
correlativi costi non risultanti in contabilità - Illegittimità.**

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez X
Sentenza n. 4/10/08 del 11/02/08
Pres. Ferretti G., Rel. Tarroni G.*

Non sussiste carenza di interesse ad impugnare né difetto di legittimazione attiva da parte del socio di una Società in accomandita semplice (s.a.s.) che ha impugnato un Avviso di accertamento notificatogli personalmente e che riguarda Imposta Regionale sulle Attività produttive, oltre ad IVA e Reddito netto da imputare ai soci, ai sensi dell'art.5 DPR 917/86, per l'IRPEF dovuta dai medesimi.

E' legittimo il comportamento del socio accomandante che ha impugnato l'Avviso di accertamento, notificatogli dall'Ufficio, in quanto ai sensi e per gli effetti dell'art.5 DPR 917/86 è chiamato a rispondere, ai fini IVA, anche del Reddito di partecipazione imputatogli pro quota in base al Reddito d'Impresa prodotto, nel caso in esame accertato alla società.

E' illegittimo il comportamento dell'Ufficio che in sede di Accertamento, ex art.39, comma 2), DPR 600/73 e art.75 Tuir, rileva induttivamente il Reddito d'impresa avvalendosi di Ricavi in parte presunti ignorandone i correlativi costi, che, invece, devono sempre partecipare alla determinazione del risultato finale anche se non risultano in contabilità.

*DPR 917/86 art.5 e art.75;
DPR 600/73 art.39, comma 2) - art.41;
Art.2313 c.c.;
DPR 633/72 art.55;
Cassazione Sezione Tributaria n.7016/2003;
Circolare Ministero Finanze n.271/E del 21/10/1997.*

Red. Massima, Tarroni G.

Fermo amministrativo di beni mobili registrati.

*Comm. Trib. Prov.le di Modena, Sez. VI
Senteza n. 11 depositata il 14/02/08
Pres. Poggi E., Rel. Roteglia E.*

In merito all'opponibilità del fermo amministrativo di beni mobili registrati, è da osservarsi che la lesività di tale atto è meramente potenziale, ri-



manendo esso circoscritto al *genus* degli atti di mero accertamento (la lettera e-ter art.19 L.546/92 parla a tale proposito di 'fermo di beni mobili' trattando di un istituto, non di un atto). Dopo l'introduzione del nuovo 'fermo' ex art.86 D.P.R. 602/76 si è configurato il preavviso come comunicazione della volontà di adozione dell'atto impugnabile, non come provvedimento sostanziale di adozione del fermo (ciò è stato ritenuto opportuno in base all'esigenza di fronteggiare la situazione di incertezza e tensione tra contribuenti e concessionari): esso va notificato entro cinque giorni dalla sua iscrizione. Solamente quest'ultima appare contemplata dall'art.19 summenzionato e, come tale, resa oggetto d'opposizione avanti il giudice tributario. L'atto non appartiene al novero di quelli impugnabili ed eventuali ricorsi saranno da dichiarare inammissibili. Stante però l'evidente difficoltà di inquadramento di tale problematica, che necessiterebbe di un intervento legislativo chiarificatore, resta da evidenziare un dato non facilmente armonizzabile con la disciplina esposta: l'impossibilità per il contribuente di fermare l'iscrizione del fermo prima che essa sia avvenuta. Se ne può pertanto sospendere l'esecuzione una volta che venuto ad esistenza.

L.546/92; D.P.R. 602/76.

Red. Massima, Evangelisti M.

Avviso di Accertamento: carenza di motivazione in relazione ai presupposti dei fatti contestati e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Non sussiste.

*Comm. Trib. Prov.le di Bologna, Sez. I
Sentenza n. 18/01/2008 depositata il 26/02/08
Pres. De Maria M., Rel. Gaboardi V.*

L'accertamento dell'Amministrazione Finanziaria soddisfa l'obbligo di motivazione ogni volta che l'Amministrazione Finanziaria abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di constatarne efficacemente sia l'an che il quantum debeatur. La prova testimoniale raccolta dai verificatori ed inserita nel processo verbale di constatazione, non ha natura di prova testimoniale e può essere utilizzata quando abbia trovato ulteriore riscontro nelle risultanze dell'accesso diretto dai verificatori e non sia stata specificatamente smentita dalla controparte, la quale ha l'onere della prova contraria.

Red. Massima, Romboli S.



Processo Tributario. Notificazione di cartella esattoriale per ILOR 1995 ad uno dei due soci in data posteriore all'avvenuta cancellazione dai registri tenuti dalla CCIAA. E' ininfluente che la cessazione non sia stata comunicata all'Anagrafe Tributaria. Tardività della notificazione (che, comunque, doveva essere fatta ad entrambi i soci).

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XIII
Sentenza n. 14 del 26/02/08
Pres. Proto N., Rel. Conti A.

La pubblicità assicurata dai registri della CCIAA, valevole a tutti gli effetti *erga omnes*, vale anche per l'Erario, indipendentemente da ciò che risulti nell'Anagrafe Tributaria; perciò, risultando *per tabulas* che la cancellazione da tali registri è intervenuta prima della notifica della cartella esattoriale (la resa esecutività del ruolo non rappresenta un atto estensibile al contribuente, bensì un provvedimento interno all'A.F.), la stessa andava rivolta a tutti i soci in originale, essendo venuto a mancare il soggetto giuridico Società (così come previsto dall'art. 2272 n. 3 cod. civ. circa lo scioglimento di una società per la volontà di tutti i soci).

Perdipiù, la notifica della cartella ai soci avrebbe dovuto intervenire nel termine massimo decadenziale previsto dalla norma emanata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2005. Nel caso di specie, la notificazione nel 2005 per ILOR 1995 è sicuramente tardiva ai sensi del DL 106/2005 convertito nella legge 156/2005 (applicabile anche ai procedimenti in corso).

Di qui la conferma della pronuncia dei primi giudici di accoglimento del ricorso iniziale e di annullamento della cartella esattoriale.

Red. Massima, Pronti C.

Avviso bonario-Comunicazione di irregolarità.

Comm. Trib. Prov.le di Modena, Sez. IV
Sentenza n. 11 depositata il 3/03/2008
Pres. Pinelli M., Rel. Rossin A.

Per prassi amministrativa, avallata dalla giurisprudenza maggioritaria, l'omessa comunicazione di irregolarità non comporta la nullità della relativa cartella di pagamento ma consente l'applicazione della ridu-



zione del dieci per cento delle sanzioni pecuniarie dovute (fermo restando l'obbligo di pagare il tributo ed i relativi interessi). La disciplina legislativa consente infatti al contribuente di contattare l'Amministrazione finanziaria sia per richiedere delucidazioni in merito sia per presentare la documentazione necessaria a difesa delle proprie ragioni.

L.212/00; D.Lgs.32/01.

Red. Massima, Evangelisti M.

Avviso di liquidazione: incerta sottoscrizione dell'avviso e difetto di motivazione dell'atto. Non sussiste.

*Comm. Trib. Prov.le di Bologna, Sez. VI
Sentenza n. 41/06/08 depositata il 10/03/08
Pres. e Rel. Finzi G.*

L'avviso di liquidazione regolarmente sottoscritto da un funzionario espressamente delegato dal Direttore dell'Ufficio con ordine di servizio anteriore alla firma apposta nell'avviso, non può considerarsi nullo. La motivazione dell'ufficio che richiami la norma di legge in materia e le motivazioni che la rendono inapplicabile al caso de quo, pone indubbiamente il contribuente in grado di comprendere le ragioni dell'avviso e di spiegare le proprie difese.

Red. Massima, Romboli S.



IVA - Avviso di Rettifica - Utilizzo di documenti ed altri elementi acquisiti dalla Polizia Tributaria nell'esercizio di Polizia Giudiziaria-Legittimità - Sussiste. Mancata coincidenza fra indagato e contribuente - Inutilizzabilità dei documenti- Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XII

Sentenza n. 16/12/08 del 10/04/08

Pres. e Rel. Madonna A.

I documenti e gli altri elementi di informazione, acquisiti dalla Polizia Tributaria ai sensi dell'art.33 DPR 600/72, nell'esercizio dell'attività di Polizia Giudiziaria, possono essere impiegati ai fini dell'Accertamento tributario, previa autorizzazione della Autorità Giudiziaria.

La mancata coincidenza fra la persona indagata ed il contribuente nei confronti del quale sono utilizzati i documenti e la natura non tributaria dell'illecito perseguito in sede di procedimento penale non determinano l'inutilizzabilità degli elementi probatori sui quali è stato fondato l'Accertamento tributario.

DPR 600/73 art.33;

DPR 633/72 art.63.

Red. Massima, Tarroni G.

Appello - Assenza di specifici motivi di censura alla sentenza. Inammissibilità. Sussiste.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XVIII

Sentenza n. 15/18/08 del 14/04/08

Pres. Lelli B., Rel. Cristoni C.

Quando l'atto di appello non contiene specifici motivi di censura alle argomentazioni dei Giudici di prime cure e si limita a produrre pedissequamente il testo del ricorso di primo grado, l'appello è inammissibile per violazione dell'art.53 D.Lgs 546/1992.

D.Lgs 546/92 art.53;

Cassazione n.9244/2007;

Cassazione -Sez. Unite- n.16/2000.

Red. Massima, Tarroni G.



Cartella esattoriale - Cancellazione della società di persone dal Registro delle Imprese- Rapporti giuridici pendenti- Estinzione- Non sussiste. Notifica della Cartella presso la sede della società- Ritirata dall'ultimo legale rappresentante -Validità della notifica. Rivalsa sui soci illimitatamente responsabili e coobbligati- Legittima.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XVIII
Sentenza n. 18/18/08 del 14/04/08
Pres. Lelli B., Rel. Cristoni C.

La cancellazione dal Registro delle Imprese di una società di persone non ne determina la estinzione qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici. Le notifiche alla società cancellata sono validamente effettuate alla persona che rivestiva la qualifica di Legale rappresentante della società al momento della sua cancellazione dal Registro delle Imprese.

La regolarità della notifica della Cartella alla società di persone debitrice legittima l'Amministrazione Finanziaria a rivalersi sui soci illimitatamente responsabili e coobbligati dei debiti sociali rimasti insoluti.

Cassazione n.14147/2003;
Cassazione n.26044/2005.

Red. Massima, Tarroni G.



Processo Tributario. Litisconsorzio esteso all'A.F. per una cartella esattoriale tardivamente notificata. Stante l'incertezza giuridica anteriore alla pronuncia della Corte Costituzionale sulla necessità di un termine decadenziale, il coinvolgimento dell'A.F. nel contenzioso con la Concessionaria della riscossione non rende inammissibile il ricorso introduttivo.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XIV
Sentenza n. 37 del 14/04/08
Pres. e Rel. Pasculli V.

Stante l'incertezza in tema di tempestività della resa di esecutività del ruolo, sua consegna, notifica delle conseguenti cartelle esattoriali, la chiamata in causa dell'A.F. oltre alla Concessionaria della riscossione (responsabile degli adempimenti riguardanti la fase della notificazione) non rende inammissibile il ricorso introduttivo che ha eccepito la tardività della notifica della cartella (2005) per IRPEG e ILOR relative all'anno d'imposta 1994.

Red. Massima, Pronti C.

Processo Tributario. Perizia giurata di parte, ignorata dall'Ufficio appellante, relativa ad avviso di accertamento concernente fatture per operazioni inesistenti. Non essendo stata contestata, è divenuta prova.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XIV
Sentenza n. 44 del 14/04/08
Pres. e Rel. Pasculli V.

La presunzione operata dall'Ufficio accertatore sul ricorso della società concessionaria di auto al cosiddetto "mercato parallelo" (alimentato dalla Casa madre) in vista di maggiori ricavi con acquisto ad un prezzo più conveniente rispetto a quello del canale ufficiale e con successiva vendita ad acquirenti impazienti a prezzi concorrenziali, non regge e non può entrare in discussione perché contrasta con la perizia giurata prodotta dalla società, completamente trascurata dall'Ufficio, che il giudice d'appello non può ignorare per il fatto che anche nel processo tributario opera il principio che la mancata contestazione di un fatto diventa prova ed è incontrovertibile. L'affermazione di tale principio deriva da una lunga elaborazione dottrina, recepita dalla giurisprudenza di legittimità: dapprima nel rito del lavoro (Cassazione a SS.UU. sentenza n. 761/2002) e successivamente estesa al



rito civile riformato (sentenze n. 394/2006 e n. 19160/2004) e di conseguenza al processo tributario. Per la giurisprudenza della Suprema Corte, tutte le volte che una delle parti produce la prova di un fatto di cui si controverte, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto e se ciò non accade si deve ritenere il fatto pacifico. Poiché con la perizia giurata prodotta dalla società è stato provato che le autovetture singolarmente elencate risultano essere state acquistate ad un prezzo superiore a quello normale di mercato, con fatture appoggiate da bonifici bancari, resta smentito l'assunto dell'Ufficio in sede di accertamento. Invero, l'A.F. non deve limitarsi ad una generale ed apodittica non accettazione della documentazione del contribuente: è suo onere quello di indicare specificamente gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, senza limitarsi solamente a dichiarare che essi sono tali da dimostrare la falsità delle fatture.

Red. Massima, Pronti C.

Processo Tributario. Eccepita inammissibilità dell'appello del contribuente per la proposizione di eccezioni nuove, non svolte in primo grado. Infondatezza quando le eccezioni concernano l'atto dell'A.F. gravato dal contenzioso. Se, poi, i fatti dedotti dalla parte non sono contestati dall'A.F., essi risultano non controversi ed il giudice tributario vi si attiene senz'obbligo di verifica istruttoria.

*Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XIV
Sentenza n. 50 del 14/04/08
Pres. Pasculli V., Rel. Belluzzi O.*

Diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio resistente, nel processo tributario l'oggetto del giudizio è individuato dai "motivi" puntualizzati nell'avviso di accertamento i quali sono idonei a delimitarne l'ambito delle ragioni nella successiva fase contenziosa a sostegno della pretesa avanzata dalla A.F. (Cass. sent. n. 11983/2003). Inoltre, la mancata contestazione - da parte dell'Ufficio - dei fatti adottati dal contribuente li rende irrevocabilmente non controversi in modo vincolante per il giudice tributario, il quale è tenuto ad astenersi dalla relativa verifica istruttoria: il principio di carattere generale (della non contestazione dei fatti) trova il conseguente corollario nel dovere del giudice di ritenere non abbisognevole di prove i fatti non espressamente contestati (Cass. Trib. sent. n. 1540/2007; Cass. n. 3247/2003; Cass. n. 12636/2005 e da ultimo Cass. n. 10513/2008).

Red. Massima, Pronti C.



Avviso di liquidazione e decesso del ricorrente di seguito alla proposizione del ricorso. Interruzione del processo.

Comm. Trib. Prov.le di Bologna, Sez. XVII
Sentenza n. 55/17/08 depositata il 16/04/08
Pres. e Rel. Marulli M.

Il decesso della parte che sta in giudizio personalmente comporta ipso iure l'interruzione del processo ed essendo perciò impedita ogni attività processuale, la sentenza che sia pronunciata durante l'interruzione del processo è affetta da nullità.

Si tratta tuttavia di nullità e non di inesistenza della sentenza, con la conseguenza che le sentenze che non siano state impugnate nei termini previsti dall'art. 51 D.lg.546/92 e 327 c.p.c. richiamato dall'art.49 D.lg.546/92, passano in cosa giudicata ed ogni questione intorno ad essa resta definitivamente preclusa.

Red. Massima, Romboli S.

Imposta di registro - Mancata notifica sia dell'avviso fissazione d'udienza che della sentenza agli eredi di ricorrente - Conseguenza nullità della stessa - Termine di impugnazione - Un anno dalla sua cognizione - Vizio relativo al contraddittorio - Rimessione del processo - Inapplicabilità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez I
Sentenza n. 49/01/08 del 9/05/08
Pres. Giorgi M.S., Rel. Paqui B.

Nella fattispecie di mancata notifica sia dell'avviso di udienza che della sentenza agli eredi del ricorrente, il termine di un anno per far valere la nullità della sentenza decorre dal momento in cui i predetti (eredi) ne abbiano avuto conoscenza in qualsiasi modo, dovendosi equiparare la posizione degli eredi a quella del contumace che non abbia avuto cognizione del processo.

Nel caso di specie l'organo giudicante trattiene presso di sé la causa decidendola nel merito in quanto il vizio relativo al contraddittorio, intervenuto soltanto nel corso del giudizio di primo grado, non determina la rimessione del processo.



L. n. 168/82 - D.Lgs. n. 546/92 artt. 40 e 59.

Red. Massima, Belluzzi O.

Aviso di liquidazione Registro 2003. Termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XI
Sentenza n. 19/11/08 del 26/05/08
Pres. Milanese C., Rel. Pronti C.*

Il termine per ricorrere avverso una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale è di 60 giorni dalla sua notificazione ad istanza di parte. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, non può proporsi ricorso decorso 1 anno dalla pubblicazione della sentenza. La tardività può essere rilevata anche d'ufficio.

Red. Massima, Docimo L.

IRAP - Spese di lite - Si compensano fra le parti in causa.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XVI
Sentenza n. 44/15/08 del 4/06/08
Pres. Ciampini L., Rel. Torsello B.*

In considerazione dell'incertezza giurisprudenziale sulla materia all'epoca del procedimento in primo grado, la condanna alle spese appare penalizzante ed iniqua e, pertanto, si compensano le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Red. Massima, Tarroni G.



Cartella esattoriale - Presenza di elementi che permettono di conoscere la pretesa e di opporsi ad essa - Carenza di motivazione - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XIX
Sentenza n. 25/19/08 del 17/06/08
Pres. Parisi M., Rel. Bolognesi V.

Quando la Cartella Esattoriale, emessa ai sensi e per gli effetti dell'art.36 bis DPR 600/73, è rispettosa della sua idoneità ad assolvere l'esigenza di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa fiscale contenendo gli elementi essenziali per individuare l'importo e le causali permettendogli, quindi, di opporsi, non può essere ritenuta viziata da carente motivazione.

DPR 600/73 art. 36 bis.

Red. Massima, Tarroni G.

Cartella esattoriale - Soggetto a cui notificare l'atto impositivo - Va indicato dall'Agenzia delle Entrate. Ritardata notifica al contribuente per tardiva autorizzazione- Legittimazione passiva processuale compete all'Agenzia delle Entrate.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XIX
Sentenza n. 26/19/08 del 17/06/08
Pres. Parisi M., Rel. Bolognesi V.

La scelta del soggetto responsabile d'imposta cui notificare l'atto impositivo, nel caso di specie il liquidatore della società, compete all'Agenzia delle Entrate e non al Concessionario della riscossione. Ne consegue che la violazione dell'art.36 DPR 602/73 è imputabile esclusivamente all'Amministrazione Finanziaria per cui la sua chiamata in giudizio e la relativa legittimazione passiva sono corrette.

La notifica della Cartella Esattoriale al contribuente oltre i termini di legge per ritardata autorizzazione al Concessionario da parte dell'Ufficio fiscale è responsabilità dell'Amministrazione Finanziaria cui spetta la legittimazione processuale.



DPR 602/73 art.36 e art.25.

Red. Massima, Tarroni G.

**Società - Cancellazione - Successivo avviso di accertamento -
Illegittimità - Sussiste**

*Comm. Trib. Prov.le di Parma, Sez. 09
Sentenza 22/09/2008 depositata il 1/07/08
Pres. Zanichelli V., Rel. Cornelli L.*

La cancellazione di una società dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2495, comma secondo, c.c. (nel testo introdotto dall'art.4 del D. L.vo n. 6 del 2003), produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società, anche in presenza di creditori insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti. Ne consegue che la notifica di un avviso di accertamento, successiva alla cancellazione della società, deve essere fatta ai soci e ai liquidatori e solo in presenza dei presupposti previsti dalla norma. Tale disposizione si applica anche in riferimento alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 4 del D. L.vo n. 6 del 2003).

Art. 2495 c.c.;
D. L.vo 6/2003.

Red. Massima, Bianchi L.



Cartella esattoriale - Rettifica ex art.36 bis DPR 600/73 - Chiaro motivo della emissione - Carenza di motivazione -. Non sussiste. Notifica oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni fino al 31/12/2001- Intervenuta decadenza. Sussiste.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XII
Sentenza n. 42/12/08 del 9/07/08
Pres. Gilotta B., Rel. Giacomelli G.

Non sussiste carenza di motivazione quando la dizione riportata nella Cartella individua la causa della richiesta di pagamento consentendone una adeguata conoscenza ai fini dell'esercizio della difesa da parte del contribuente.

La notifica della Cartella Esattoriale effettuata il 27/10/2004, relativa alla Dichiarazione dei Redditi del 1994, è tardiva, dovendo essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della Dichiarazione. Nel caso di specie, inoltre, non è applicabile la proroga dei termini ex Legge 289/2002 non essendovi lite pendente fra il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria.

DPR 600/73 art.36 bis;
Legge 156/2005;
Legge 289/2002;
Cassazione Sez. Unite- n.21498 /2004.

Red. Massima, Tarroni G.

Riscossione - Fermo amministrativo di veicoli - Notifica al contribuente dell'atto amministrativo di fermo - Necessità - Non sussiste - Preavviso di fermo amministrativo del veicolo - Impugnabilità - Sussiste - Omessa notifica al contribuente - Effetti - Nullità.

Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. III
Sentenza n. 69/03/2008 del 15/09/08
Pres. Preite F.A., Rel. Pezzarossi B.

Il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è un atto che non deve necessariamente essere portato a conoscenza del contribuente.



te. Per tale motivo, il preavviso di fermo amministrativo è atto autonomamente impugnabile avanti la Commissione Tributaria che deve necessariamente essere notificato al contribuente a pena di nullità.

DPR 29 settembre 1973 n. 602 art. 86 co. 2.

Red. Massima, Ficarelli T.

**Processo tributario- giurisdizione e competenza - Diniego di autotutela
- Impugnazione - Giurisdizione delle Commissioni Tributarie - Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. I
Sentenza n. 146/01/2008 depositata il 17/09/08
Pres. Montanari M., Rel. Venturini I.G.*

Rientrano nella giurisdizione del giudice tributario le controversie relative all'esercizio, da parte dell'amministrazione, del potere di autotutela spettando anche a tale giudice stabilire se l'atto (o il rifiuto) sia o meno impugnabile.

Art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Red. Massima, Ficarelli T.



Giurisprudenza tributaria - Accertamento di un'indennità di occupazione su area demaniale - sussiste difetto di giurisdizione da parte delle Commissioni Tributarie.

Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. n. I
Sentenza n. 49/1/08 depositata il 19/09/08
Pres. Casula P., Rel. Gasparini G.

Alla luce degli autorevoli arresti del Giudice delle leggi in ambito di giurisdizione tributaria con riferimento agli accertamenti relativi alla COSAP ed alle sanzioni in materia di lavoro irregolare, si può osservare che anche l'indennità di occupazione abusiva di aree demaniali comunali determinata con gli avvisi di accertamento impugnati è totalmente priva di caratteri propri delle entrate tributarie evocando, piuttosto, i connotati di una controversia civile imperniato sulla esistenza dei presupposti della debenza di un corrispettivo a fronte di una asserita occupazione abusiva di terreno pubblico.

Art. 2 D.Lgs. 546/92 come modif. dall'art. 3 bis comma 1 lett. b) DL 203/2005; Corte Cost.sent. 64 del 14/03/2008; Corte Cost. sent. 130 del 14/05/2008.

Red. Massima, Teodorani F.

Fermo amministrativo Tarsu/Smalt.Rif./C.INPS.

Comm. Trib. Prov.le di Modena, Sez. III
Sentenza n. 75 depositata il 06/10/08
Pres. e Rel. Pederiali A.

In caso di provvedimento di fermo si esclude che la mancata indicazione del responsabile del procedimento integri la nullità dell'atto. Qualora oggetto di contestazione sia la pretesa sproporzione dell'atto, si rammenta che l'art.86 del D.P.R. 602/73 non prescrive alcun limite all'azione cautelare in relazione al valore del bene né alcun criterio di proporzione con il credito vantato.

D.P.R. 602/73, D.P.R. 309/90.

Red. Massima, Evangelisti M.



Accertamento IRPEF.

Comm. Trib. Prov.le di Modena, Sez. III
Sentenza n. 79 depositata il 16/10/08
Pres. Bruschetta E., Rel. Manildo C.

In caso d'indagine bancaria eseguita dall'Agenzia delle Entrate a ciò debitamente autorizzata non esiste alcun obbligo ad allegare tale autorizzazione alle indagini medesime, a fronte delle quali il contribuente è tenuto a fornire, nell'eventualità voglia opporsi, prove idonee a contrastare quanto accertato dall'ufficio nell'ambito della sua specifica attività di controllo.

Riferimenti: L.289/02, D.P.R. 600/73. art.2729 c.c..

Red. Massima, Evangelisti M.

Cartella per mancato contributo bonifica.

Comm. Trib. Prov.le di Modena, Sez. IV
Sentenza n. 208 depositata il 17/11/08
Pres. e Rel. De Robertis L.

I contributi in favore di consorzi di bonifica sono configurati quali prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi quantomeno sotto il profilo procedimentale e della riscossione. Ciascun atto deve essere motivato e, se la motivazione fa riferimento ad un atto presupposto questo deve essere allegato almeno per estratto all'atto conseguentemente notificato al contribuente. La motivazione di un atto impositivo ha la funzione di evidenziare quali siano gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base della pretesa fiscale e non può essere presupposta in presenza di elementi eterogenei e lontani nel tempo.

R.D. 215/33, l.212/00, l.241/90.

Red. Massima, Evangelisti M.



Contenzioso Tributario – Processo – Necessità della firma su originale e sulla copia del ricorso.

Comm. Trib. Centrale Sezione di Bologna, Collegio 2

Sentenza n. 45/2009 del 20/01/2009

Pres. e Rel. Scola A.

Ex art. 15, lett. f) art. 16, comma 5, ed art. 17, comma 2, D.P.R. n. 636/1972, non può dubitarsi della necessità della doppia firma (una su ciascun esemplare del ricorso: originale per la Commissione tributaria adibita e copia-originale per l'Ufficio), elemento sicuramente sostanziale per la giuridica esistenza del gravame stesso.

Red. Massima, Scola A.



CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RISCOSSIONE

Cartella di pagamento - Imposte dirette - Defunto - Qualità di erede.

Comm. Trib. Prov.le di Forlì, Sez. I
Sentenza n. 125 depositata il 20/06/07
Pres. Stanzione A., Rel. Paradisi S.

La semplice chiamata all'eredità non equivale a far assumere al contribuente la qualità di erede che, anche ai fini fiscali, discende dalla dimostrazione dell'avvenuta accettazione dell'eredità, sia essa espressa o tacita. E' quindi annullabile la cartella di pagamento per imposte riferibili al *de cuius* emessa nei confronti di un mero chiamato all'eredità.

Red. Massima, Toni E.

Riscossione - Iscrizione ipotecaria - Iscrivibilità per i crediti relativi alle maggiori imposte - Ammissibilità.

Comm. Trib. Prov.le di Parma, Sez. VIV
Sentenza 85/09/07 depositata il 09/10/07
Pres. Zanichelli V., Rel. Cornelli L.

L'art. 22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, che consente l'iscrizione ipotecaria a garanzia del credito nascente dall'irrogazione di una sanzione tributaria, deve essere interpretato estensivamente nel senso di ammettere la predetta iscrizione anche a tutela del valore della maggiore imposta accertata. Ciò in ragione della lettera o) del comma 133 dell'art. 3 della legge delega n. 662/1996, che permette di considerare l'iscrizione prevista dal citato articolo 22 un procedimento uniforme ad entrambe le tipologie di crediti tributari.

D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 22;
L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 3, comma 133, lettera o).

Red. Massima, Bianchi L.



Processo - Cartella di pagamento - Obbligazione solidale - Competenza.

Comm. Trib. Prov.le di Forlì, Sez. I
Sentenza n. 21 depositata il 13/02/08
Pres. Stanzione A., Rel. Biondi P.

Anche nel caso di cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 60 *bis* DPR 633/72 al cessionario quale obbligato in solido, rimane fermo il principio per il quale l'Ufficio competente ad emettere la suddetta cartella è sempre quello nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente cessionario, e non quello competente in ragione del domicilio del cedente.

Red. Massima, Toni E.

Riscossione - Cartella di pagamento - Mancata indicazione specifica del responsabile del procedimento e di sottoscrizione - Violazione art. 7 L. 212/2000 - Nullità dell'atto - Sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Ferrara, Sez. VI
Sentenza n. 8/06/08 depositata il 03/03/08
Pres. Degli Uberti F., Rel. Badia B.

La cartella risulta carente circa l'indicazione del responsabile del procedimento, non potendosi considerare sufficiente a tale scopo l'annotazione prestampata "il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore di tale Ufficio o un Suo delegato" sia per l'assoluta genericità di tale indicazione, sia perché il responsabile deve indubbiamente essere individuato col riferimento al procedimento di riscossione, che si svolge presso il Concessionario, e non al procedimento impositivo che ha determinato l'iscrizione a ruolo. Per quanto sinora detto ricorre la circostanza nella quale "qualora una cartella di pagamento sia priva di motivazione, di allegazione e riferimento all'atto dal quale la cartella prende spunto, ma soprattutto manchi il requisito della sottoscrizione, tale cartella è da considerarsi nulla per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente" (C.T.R. Veneto, Sez. VIII, Sent. 56/2006).

Red. Massima, Giordani G.



Riscossione - Preavviso di fermo auto - Omessa previa notifica della cartella di pagamento - Illegittimità del fermo auto - Sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. III
Sentenza n. 24/3/2008 del 01/4/08
Pres. Tosi C., Rel. Campana S.

Non risulta essere stato provato in giudizio il presupposto sostanziale del provvedimento di fermo amministrativo, e in tal senso è fondata la censura proposta da parte ricorrente, difettando la prova della preventiva notifica della cartella esattoriale.

DPR 602/73.

Red. Massima, Teodorani F.



IRPEG e ILOR. Anno 1994. Tardività della notifica della cartella per effetto di *jus superveniens*.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XIV
Sentenza n. 37 del 14/04/08
Pres. e Rel. Pasculli V.

I nuovi termini introdotti dal DL 106/2005 convertito nella legge 156/2005 in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2005 devono essere retroattivamente applicati a tutti i rapporti ancora aperti, nell'ipotesi in cui il contribuente si sia fatto carico in sede processuale (come nel caso di specie) di eccepire la decadenza del potere impositivo sulla base della allora vigente normativa sostanziale. Così è stato autorevolmente precisato dalla Corte di Cassazione Sez. V Civile (sentenze n. 26104/2005 e n. 4745/2006). Se è vero che la notifica della cartella al contribuente costituisce l'atto finale di un procedimento nel quale intervengono sia l'A.F. che il Concessionario della riscossione, secondo la pronuncia della Consulta non hanno pregio le attività interne, come la formazione del ruolo, la sua esecutività, la consegna: ciò che conta è che la notifica della cartella venga posta in essere entro un termine inderogabile che è il 31 dicembre del terzo ovvero del quarto ovvero del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per quelle presentate a decorrere dal 1° gennaio, rispettivamente, 2004 - 2003 - 2002 e fino al 31 dicembre 2001). Di qui la declaratoria che, nella fattispecie, il termine per la notifica non è stato rispettato.

Red. Massima, Pronti C.

IRPEF. Anno 1996. Cartella esattoriale notificata a distanza di sette anni. E' tardiva anche sulla base di autorevole sentenza (Cassazione SS.UU. e Corte Costituzionale). Essendo stata impugnata per vizi propri, l'Ufficio non è legittimato a stare in giudizio.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. IV
Sentenza n.51 del 21/07/08
Pres. e Rel. Esti A.

Sia la Cass. SS.UU. (n. 21498 del 23/04/04) sia la Corte Cost. (sen-



tenza n. 280 del 7-15/07/05) hanno riconosciuto illegittima la mancanza di un termine decadenziale per la notificazione di cartelle esattoriali da parte del Concessionario della riscossione. Di qui la norma statuente un quinquennio dalla dichiarazione (DL 106/2005 convertito nella legge 156/2005). Nel caso di specie, la cartella notificata il 28/04/03 per la dichiarazione dei redditi del 1996 è risultata ampiamente tardiva. Diversamente opinando, poi, dall'Ufficio resistente in primo grado e dai primi giudici, la cartella risulta esser stata impugnata per vizi propri, con la conseguenza che è legittimato a resistere il Concessionario e non l'Ufficio, il cui ricorso è inammissibile *ab origine*.

Red. Massima, Pronti C.

Avviso di mora - Cartella esattoriale notificata al solo curatore - Illegittimità dell'Avviso di mora perché leso il diritto del fallito alla difesa - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XV
Sentenza n. 91/15/07 del 30/09/2008
Pres. Ciampini L., Rel. Monti M.P.

In ossequio al primario diritto di difesa ed anche per l'assenza nell'Ordinamento di alcuna norma esimente, incombe all'Amministrazione Finanziaria l'onere di notificare i propri atti non al solo curatore fallimentare ma anche al fallito.

-Il contribuente dichiarato fallito conserva la capacità processuale in materia tributaria, sulla base del diritto a difendersi dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla definitività dell'atto direttamente nella propria sfera patrimoniale.

Cassazione Civile n.4325/2006 - n.14987/2000.

Red. Massima, Tarroni G.



CONTENZIOSO TRIBUTARIO SANZIONI

Aviso di accertamento: fondatezza del ricorso per obiettiva incertezza della normativa.

*Comm. Trib. Prov.le di Bologna, Sez. n. XVI
Sentenza n. 101/16/08 depositata il 03/06/08
Pres. e Rel. Orazi M.*

La natura delle prestazioni di personaggi “celebri” in sede pubblicitaria rappresenta una fattispecie soggetta ad una normativa riguardante l'imposta sul valore aggiunto, indubbiamente incerta, che esclude l'applicazione delle sanzioni di legge previste.

Ai fini delle imposte dirette si ha pubblicità in relazione a quelle attività che si dirigono ad un pubblico indeterminato e non certo ai dipendenti o ad agenti della società. La pubblicità consiste in quelle attività di convincimento, informative del prodotto che possano condurre ad un aumento del volume delle vendite. Le “spese per crociere” non sono spese di pubblicità.

Red. Massima, Romboli S.



DOGANA

Accise - Istanza di rimborso accisa gas metano - Richiesta applicazione di aliquota ridotta per impiego in attività di tipo industriale quale di parco divertimenti - Non spetta.

*Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. III
Sentenza n. 144/3/07, depositata il 15/01/08
Pres. Mariotti C., Rel. Checchi M.*

L'art. 7 comma 27 del DL 03/10/2006 n. 262 ha esteso l'aliquota ridotta dell'accisa prevista per il gas metano destinato ad usi industriali, alle forniture di gas metano utilizzato nell'attività di distribuzione commerciale, il tutto previa specifica richiesta inoltrata al soggetto erogatore ed allegando idoneo certificato camerale dal quale si desumi l'esercizio di attività di distribuzione commerciale. Si rileva come il legislatore solo un anno fa non abbia ritenuto necessario prendere in considerazione altre tipologie produttive ai fini di una estensione dell'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano per attività similari a quella svolta dalla società O. s.r.l. e sia dalla lettura del modificato d.lgs. 504/95 che dalla precedente Direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE non è possibile trarre elementi che consentano la concessione dell'agevolazione richiamata ad attività di parco divertimenti.

Art. 26 D.Lgs. 504/1995; art. 7 comma 27 DL 262/2006.

Red. Massima, Teodorani F.



Agenzia delle dogane - Imposta di consumo oli lubrificanti - Illegittimità art. 62 d.lgs. n. 504/95 - Insussistenza.

Comm. Trib. Prov.le di Forlì, Sez. II
Sentenza n. 15 depositata il 13/02/2008
Pres. Campanile P., Rel. Foschi G.

In aderenza a quanto stabilito dalle sentenze della Corte di Giustizia del 05.07.2007 di interpretazione della Direttiva del Consiglio del 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE relativamente alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, è del tutto legittima l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti impiegati per usi diversi da quelli di carburante per motori o combustibile per il riscaldamento.

Red. Massima, Toni E.

Accise combustibili - Avviso di irrogazione sanzioni - Pendenza del giudizio di appello - Compatibilità.

Comm. Trib. Prov.le di Forlì, Sez. III
Sentenza n. 13 depositata il 14/02/2008
Pres. Stanzione A., Rel. Campania G.F.

E' del tutto legittimo l'avviso di irrogazione di sanzioni emesso dall'ufficio in pendenza del giudizio di appello, attesa l'incompatibilità dei tempi giudiziari con la necessità di recupero delle somme da parte dell'erario.

Red. Massima, Toni E.



Accise oli min. - Contenzioso tributario - Ammissibilità dell'appello - Condizioni - Esposizione chiara ed univoca seppure sommaria della domanda del gravame e delle ragioni della doglianza - Necessità - Indicazione di elementi specifici anche desunti dall'atto di impugnazione.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez I
Sentenza n. 57/01/08 del 9/5/2008
Pres. Giorgi M.S., Rel. Ferraretti F. A.

Nel contenzioso tributario l'Appello è ammissibile se redatto con una esposizione, seppure sommaria, chiara ed univoca con elementi idonei a rendere "specifici" i motivi dell'appello e ai sensi dell'art.53 D.Lgs. n.546/92 anche ricavati dall'Atto di Impugnazione considerato nel suo complesso, ivi comprese le premesse di fatto, la parte espositiva e le conclusioni. Il Giudice d'Appello funge da giudice di impugnazione-merito. Il suo compito è di sostituire la sentenza di primo grado, riesaminando la controversia già decisa da quest'ultima sentenza e ponendosi pertanto a diretto contatto con la fattispecie sostanziale sulla quale verte la contestazione.

La causa decisa in primo grado passa alla piena cognizione del Giudice di Appello che la esamina con gli stessi poteri di cognizione.

D.Lgs. n.546/92 art.53.

Red. Massima, Belluzzi O.



IMPOSTE INDIRETTE - IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE INVIM

Accertamento imposta complementare di registro e liquidazione su atto di conferimento in società di immobile alberghiero - Illegittimità - Cessione quote contestuale all'atto di conferimento - Irrilevanza.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XVII
Sentenza n. 93/XVII/07 del 15/02/07
Pres. Lugli M., Rel. Tarroni G.*

E' illegittimo l'Avviso di liquidazione dell'Agenzia Entrate di Rimini con il quale l'Ufficio, configurando in un'unica causa negoziale quelli che sono distinti atti giuridici, richiede il pagamento della Imposta Complementare di Registro su atto pubblico di conferimento di albergo in società di persone a cui ha fatto seguito nello stesso giorno la cessione di tutte le quote sociali a terzi da parte dei soci conferenti l'immobile.

L'art.20 D.P.R. 131/86 statuisce che l'atto presentato alla registrazione deve essere valutato nei suoi effetti giuridici e non in quelli economici e non è consentito all'Amministrazione Finanziaria disconoscere la rilevanza giuridica dei negozi posti in essere dalle parti, e ciò in assenza di specifica norma tributaria che disponga diversamente.

La verifica dei singoli passaggi non porta ad attribuire coerenza ad alcuna ipotesi di unitarietà degli atti che, pertanto, rimangono unitariamente incidenti per la loro particolare consistenza e per il loro contenuto.

Art.20 D.P.R. 131/86 - Cass. sent.n.406/97.

Red. Massima, Belluzzi O.



**Imposta di registro cessione di azienda artigiana individuale -
Valutazione avviamento - Accertamento con adesione D.P.R. 460/96 -
Legittimità - Onere della prova di variabili - Compete all'A.F.**

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XV
Sentenza n. 54/15/07 del 3/10/07
Pres. e Rel. Ciampini L.*

E' legittima nella cessione di azienda artigianale individuale (lavanderia) la valutazione dell'Avviamento mediante la rilevazione della redditività dell'ultimo triennio con i criteri del Regolamento per l'accertamento con adesione di cui al D.P.R. 460/1996 e cioè reddito fiscale storico medio del triennio anteriore alla cessione moltiplicato per 3. Peraltro in alcuni casi l'avviamento può essere inesistente o dover essere quantificato in misura diversa o addirittura esigua, tenendo conto di variabili quali: qualità imprenditoriale, organizzazione, clientela, ubicazione, settore di attività, notorietà della ditta, eventuale concorrenza, etc.

In sede contenziosa grava sull'Amministrazione Finanziaria l'onere di provare gli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato nel quadro dei parametri prescelti.

DPR 460/1996 - Cass.sent. n.280 del 18.2.1949.

Red. Massima, Belluzzi O.



Imposta di registro - Avviso di liquidazione di maggiore imposta su atto di conferimento di immobile in società con successiva cessione di quote - Legittimità - Cessione dell'immobile - Configurabilità - È tale.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez VI
Sentenza n. 75/06/07 del 5/10/07
Pres. Bruno S., Rel. Mottaran P.

E' legittimo l'Avviso di Liquidazione di maggiore imposta di registro su atto di conferimento di immobile in società a cui ha fatto seguito a breve tempo la cessione di quote realizzando indirettamente la vendita dell'immobile stesso.

La interpretazione dell'art.20 DPR 131/86 è quella secondo cui l'imposta è applicata secondo la estrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente in relazione ad operazioni economiche frazionate in più atti.

Pertanto una pluralità di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, vanno considerati ai fini dell'Imposta di Registro come un fenomeno unitario.

Cass. Sez.5° n.2713/2002.

Red. Massima, Belluzzi O.

Silenzio rifiuto su istanza di rimborso imposta proporzionale di registro corrisposta per registrazione sentenza di accoglimento di azione revocatoria.Assoggettamento a tassa fissa.Legittimità.Rigetto appello ufficio.Compensazione di spese.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez IX
Sentenza n.75 del 16/10/07
Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

L'azione revocatoria fallimentare non ha carattere restitutorio,ma ha la funzione di restaurare l'integrità della garanzia patrimoniale mediante dichiarazione di inefficacia nei confronti dei creditori dell'atto pregiu-



dizievole, che rimane valido tra le parti, con l'effetto di rendere possibile l'esecuzione collettiva sul bene alienato. In base a tale principio, la sentenza di revoca di un atto di compravendita, resa in accoglimento di azione revocatoria, non producendo effetti traslativi, non è assoggettabile ad imposta proporzionale.

Cassazione: 1001/87-2154/84-6073/79-3135/77-794/89-2160/05.

Red. Massima, Docimo L.

Imposta di registro. Obbligo motivazionale. Esiste - Applicazione imposta secondo intrinseca natura degli atti e gli effetti giuridici prodotti. Legittimità - Autonomia privata. Obbligo di salvaguardia.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez IX

Sentenza n. 76 del 16/10/07

Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

L'obbligo motivazionale è da ritenere soddisfatto se l'Ufficio nel provvedimento impugnato ha definito i presupposti della pretesa tributaria, con successiva indicazione, nella fase contenziosa, degli elementi specifici a giustificazione del suo operato. Due negozi giuridici separati vanno considerati come fenomeno unitario se sono strumentali per il conseguimento di un unico effetto finale. Tale interpretazione non lede l'autonomia privata in quanto i soggetti interessati sono liberi di conseguire un dato mutamento dei loro patrimoni scegliendo tra una vasta gamma di poteri negoziali.

Cassazione: 10660/03-14900/02-2713/02.

Red. Massima, Docimo L.



Tributi erariali indiretti - Registro - Base imponibile - Rettifica dei valori - Vendita immobiliare - Deroga al sistema automatico di valutazione introdotta con D.L. 223/06 - Applicazione retroattiva - Illegittimità.

Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez II
Sentenza n. 425/02/07 del 16/10/07
Pres. Ferrari G., Rel. Calvi di Coenzo P.

La disposizione contenuta nell'art. 35, comma 23 ter, D.L. 4 luglio 2006 n. 223 - che ha introdotto il comma 5 bis nell'art. 52 D.P.R. 26/04/1986 n. 131 - non ha efficacia retroattiva sicché non può essere invocata per rettificare i valori dichiarati in un atto di compravendita immobiliare stipulato prima dell'entrata in vigore della citata normativa.

Art. 35, co. 23 ter, D. L. 4 luglio 2006 n. 223 conv. con modifiche in L. 4 agosto 2006 n. 248;
art. 52 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Red. Massima, Ficarelli T.

Registro - INVIM - Ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Mancata determinazione della pretesa erariale tra le parti. Illegittimità - Potere del giudice tributario di sostituirsi ad una delle parti. Inesistente.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez IX
Sentenza n. 77 del 16/10/07
Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

Quando si tratta di un complesso di beni da dividere tra più parti, l'Ufficio impositore è tenuto a ripartire tra gli aventi diritto la pretesa erariale così da consentire una puntuale verifica da parte degli interessati. Il giudice tributario non ha il potere di sostituirsi ad una delle parti del processo assolvendo ad oneri propri della medesima.

Red. Massima, Docimo L.



Tributi erariali indiretti - Registro - Presupposto - Agevolazioni ed esenzioni varie - Immobili di interesse storico artistico e culturale - Sottoposizione del bene a vincolo - Vincolo conosciuto o apposto successivamente al regolamento dell'imposta - Esenzione - Spettanza - Esclusione -.

Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. III
Sentenza n. 528/03/2007 depositata il 27/11/07
Pres. Preite F.A., Rel. Pezzarossi B.

Il provvedimento con il quale la Sovrintendenza vincola l'immobile dichiarandolo di interesse storico o artistico ha natura discrezionale e non necessariamente conseguente l'attivazione della procedura di sottoposizione del bene al vincolo ed è in quanto tale da escludersi che sia meramente ricognitivo di una delle qualità per così dire ontologica del bene stesso. Per tale motivo il provvedimento di riconoscimento del vincolo è produttivo di effetti, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro in misura agevolata, dalla data della sua adozione.

Nota II, lett. b) art. 1 Tariffa parte I allegata al D.P.R. 131 del 26/04/1986.

Red. Massima, Ficarelli T.



INVIM straordinaria. Per un terreno già classificato a verde pubblico, ma inserito in un comparto edificatorio oggetto di variante definitivamente approvata ma non ancora pubblicata alla data della dichiarazione. E' legittimo l'avviso di rettifica di liquidazione della maggior imposta.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XIX
Sentenza n. 130 del 05/12/07
Pres. Ferrucini G., Rel. Contessi L.

La relazione di stima dell'UTE datata 24/09/1994 allegata dall'Ufficio accertatore in sede controdeduttiva nel primo gravame (e costituente un'integrazione della motivazione dell'accertamento, sempre consentita all'Ufficio nella fase contenziosa), tiene conto dell'inserimento dell'area *de qua* (classificata a verde pubblico) in comparto edificatorio ad opera di variante urbanistica adottata il 14/03/1990 - ben prima del verificarsi del presupposto impositivo: 31/10/1991 - successivamente rimaneggiata sino all'approvazione, però non ancora pubblicata al 10/05/1994. La perizia è rispettosa del termine triennale dettato dall'art. 31 del DPR 643/1972; d'altra parte, secondo la Cass. SS.UU. n. 25506/06 è sufficiente a far perdere la qualifica di terreno inedificabile la semplice previsione in uno strumento urbanistico generale, anche se non definitivamente approvato e mancante dei relativi strumenti attuativi. Di qui la legittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione impugnato inizialmente, annullato in primo grado e convalidato in appello.

Red. Massima, Pronti C.

Determinazione reddito catastale su immobile strumentale speciale solo su aspetti tecnici - insufficienza - "indice di fruttuosità" - necessità - perizia tecnica in contraddittorio tra le parti - ammissibilità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez VIII
Sentenza n. 139/VIII/07 del 6.12.2007
Pres. Paladini M., Rel. Zanichelli C.

E' legittimo il metodo di determinazione del valore di rendita catastale di immobile strumentale speciale che tenga conto, oltre che dei da-



ti tecnici specifici del medesimo immobile, anche dell' "indice di fruttuosità", rendita definita da perizia tecnica ordinata dal giudice e redatta in contraddittorio fra le parti.

Red. Massima, Belluzzi O.

Tributi erariali indiretti - Registro - Base imponibile - Rettifica dei valori - Vendita immobiliare - Deroga al sistema automatico di valutazione introdotta con D.L. 223/06 - Applicazione retroattiva - Illegittimità.

*Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. II
Sentenza n. 549/02/07 del 31/12/07
Pres. Ferrari G., Rel. Lanzoni C.*

La disposizione contenuta nell'art. 35, comma 23 ter, D.L. 4 luglio 2006 n. 223 - che ha introdotto il comma 5 bis nell'art. 52 D.P.R. 26/04/1986 n. 131 - non ha efficacia retroattiva sicché non può essere invocata per rettificare i valori dichiarati in un atto di compravendita immobiliare stipulato prima dell'entrata in vigore della citata normativa.

*Art. 35, co. 23 ter, D. L. 4 luglio 2006 n. 223 conv. con modifiche in L. 4 agosto 2006 n. 248;
art. 52 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.*

Red. Massima, Ficarelli T.



Registro - Ipotecarie - Catastali - Benefici ex art.33, comma 3), Legge 388/2000 - Effetti della versione innovativa ex Legge 350/2003 - Efficacia retroattiva - Illegittima.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. X
Sentenza n. 110/10/07 del 16/01/08
Pres. Rosa G.F., Rel. Tarroni G.*

La versione innovativa dell'art.33, Legge 388/2000, introdotta con la Finanziaria 2004, ovvero con la Legge 350/2003 che prevede le agevolazioni per i Piani Attuativi di Iniziativa Privata solo a seguito della sottoscrizione di una convenzione fra il Comune ed il soggetto attuatore, non può spiegare efficacia retroattiva sugli atti e sui negozi giuridici perfezionati in data anteriore alla sua entrata in vigore.

*Legge 388/2000 art.33;
Legge 350/2003 art.2, comma 30).*

Red. Massima, Tarroni G.

Imposte di registro, ipotecaria e catastale. Per immobile conferito a titolo di pagamento di quote in aumento di capitale di valore limitato (alienate dopo pochi giorni ai preesistenti soci). Validità dell'avviso di liquidazione per maggior valore dell'u.i.

*Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. III
Sentenza n. 4 del 16/01/08
Pres. Rosa G.F., Rel. Giglio D.*

Conformemente a quanto deciso dai primi giudici, se si collegano le due operazioni (apporto minimo di capitale - euro 20.000,00 - da parte dei conferenti l'u.i. e quasi immediata cessione delle quote ai soci di maggioranza della società) in rapporto alla perizia redatta qualche settimana prima per il mutuo incassato dai conferenti, se ne desumono, in applicazione dei principi ermeneutici dettati dagli artt. 1362 c.c. e 20 del DPR 131/86, la simulazione di vendita e l'intento elusivo di lucrare un indebito risparmio d'imposta, ben diverso dallo scopo perseguito dal legislatore, con aliquote agevolate, di favorire la capitalizzazione delle imprese.



Red. Massima, Pronti C.

Aviso di liquidazione - Irrogazione di sanzioni registro.

*Comm. Trib. Prov.le di Modena, Sez. VI
Sentenza n. 457 depositata il 21/01/08
Pres. Poggi E., Rel. Marchese Occhipinti A.*

La ripresa delle maggiori imposte, in conseguenza dell'inadempimento rappresentato dal mancato acquisto di un ulteriore immobile (da adibire a propria abitazione principale entro un anno dall'alienazione del bene acquistato) è determinata dal collegamento di atti relativi al susseguirsi nel corso del tempo del trasferimento dello stesso bene. E' dunque potere dell'Ufficio assumere ogni iniziativa diretta a liquidare le ulteriori imposte con irrogazione delle sanzioni.

L. 289/02.

Red. Massima, Evangelisti M.



Registro - Potere di rettifica dell'amministrazione finanziaria - Ricorso a criteri non nominati art. 51 dpr 131/86 - Illegittimità - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. X
Sentenza n. 114/10/07 del 28/01/08
Pres. Ferretti G., Rel. Tarroni G.*

Il potere di rettifica che può utilizzare l'Amministrazione Finanziaria per determinare il valore venale in comune commercio di un immobile ai sensi dell'art.51, comma 3), DPR 131/86 è sottoposto a tre precisi criteri :

- comparativo che prevede che l'Ufficio tenga conto di trasferimenti, a qualsiasi titolo effettuati, anteriori di non oltre tre anni rispetto all'atto da valutare, che abbiano avuto per oggetto i medesimi immobili od altri di analoghe caratteristiche e condizioni;
- della Capitalizzazione che impone all'Ufficio di tenere in considerazione il reddito netto, di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso applicabile mediamente alla stessa data e località;
- residuale che prevede di tenere in considerazione ogni altro elemento di valutazione anche utilizzando indicazioni fornite dai Comuni.

Solo nell'ipotesi di inutilizzabilità dei suddetti criteri l'Ufficio potrà ricorrere a criteri non nominati. Il mancato rispetto della norma rende illegittima la pretesa.

DPR 131/1986 art.51, comma 3).

Red. Massima, Tarroni G.

Riconoscimento di debito-Decreto ingiuntivo.

*Comm. Trib. Prov.le di Modena, Sez. VI
Sentenza n. 9 depositata il 11/02/08
Pres. Cigarini R., Rel. Brighenti F.*

In caso di riconoscimento di debito, se sia dovuta in merito ad essa l'imposta di registro ex art.22 L.registro, si menziona C.Cost. 7/99: il rapporto di debito non costituisce titolo del credito vantato bensì



un'allegazione a titolo rafforzativo. Se tale riconoscimento fosse prodotto nell'ambito di un ricordo per decreto ingiuntivo, tale provvedimento dovrebbe comunque essere emesso, non difettando comunque la certezza e la liquidità del credito.

C. Cost. 7/99.

Red. Massima, Evangelisti M.

Riqualificazione dell'atto ex art. 20 del dpr 131/86 - Presunta illegittimità dell'atto di cessione di quote configuranti cessione aziendale - Non sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. II
Sentenza n. 10/3/2008 depositata il 25/02/08
Pres. Mariotti C., Rel. Campana S.

La qualificazione dell'atto di cessione di quote come cessione di azienda e quindi strumentale all'operazione pretesamente elusiva posta in essere dalle parti, non risulta convenientemente motivata in ordine ai presupposti di fatto e di diritto, in particolare all'applicazione dell'art. 20 dell'imposta di registro, per cui nella interpretazione del contratto si deve fare riferimento alla effettiva volontà delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole; tuttavia tale volontà deve essere desunta dal contratto medesimo e non aliunde, per cui attribuire al negozio una causa giuridica diversa da quella indicata dalle parti (cessione di quote), significa ritenere che si tratti di un contratto simulato, senza offrire in tal senso alcuna convincente motivazione. Né può essere condiviso l'assunto dell'ente impositore che pare accreditare l'ipotesi che l'intenzione vera delle parti fosse quella di cedere il terreno sul quale era stata rilasciata la concessione edilizia, in quanto in tal caso, trattandosi di operazione soggetta ad IVA, non sarebbe stato comunque applicabile il disposto dell'art. 20 della Legge 131/86.

Art. 20 dpr 131/86.

Red. Massima, Teodorani F.



Accertamento imposta di registro: rettifica fondata su di una perizia redatta dall'istituto di credito - Mancata indicazione di altri parametri valutativi - Motivazione carente e illogica - Illegittimità - Sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. II
Sentenza n. 09/3/2008 depositata il 25/02/08
Pres. Mariotti C., Rel. Campana S.

Configura un evidente vizio di legittimità sotto il profilo della carenza e illogicità della motivazione, l'avviso di rettifica imposta di registro portante il pedissequo e acritico riferimento alle sole risultanze della perizia dell'ing. C., incaricato dalla Banca delle Marche di relazionare sulla richiesta di mutuo presentata dalla società, senza tuttavia alcun riferimento, che sarebbe stato doveroso, alla situazione del mercato immobiliare della zona, né della perizia stragiudiziale esibita dal ricorrente nella quale con il metodo cd. comparativo vengono evidenziati valori prossimi a quelli riportati in un atto di rettifica eseguito dalla stessa Agenzia su terreno di identiche caratteristiche e ubicato nell'ambito dello stesso piano di lottizzazione, nel quale è stato ritenuto congruo un valore identico a quello in contestazione.

Art. 51 dpr 131/86.

Red. Massima, Teodorani F.

Imposta straordinaria beni di lusso (ex art.8 d.l. 19.9.'92 n.384) - Inapplicabilità - Condizioni - Sussistenza dell'inerenza del bene con l'attività svolta - Necessità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. VII
Sentenza n. 18 del 10/03/08
Pres. Liccardo P., Rel. Contessi L.

Nell'applicazione dell'imposta straordinaria sui beni di lusso (ex art.8 D.L. 19.9.'92 n.384 (Mercedes Benz) oltre agli aspetti formali: intestazione dell'autovettura alla società, annotazione della stessa nel Registro Cespiti Ammortizzabili, va verificata la sussistenza o meno dell'inerenza e strumentalità del bene con l'attività effettivamente svolta in ambito aziendale.



Il tributo non è dovuto per i beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio della attività di impresa, mentre è dovuto quando i beni sono nella disponibilità personale dei soci, amministratori, collaboratori, dipendenti o sono utilizzati dallo stesso imprenditore.

D.L. n.384 del 19.9.'92 art.8 - L. n.438 del 14.11.'92 - TUIR n.917/86 art. n.102, 2° c.

Red. Massima, Belluzzi O.

Imposta di registro - Costituzione di servitù - Tassazione.

*Comm. Trib. Prov.le di Forlì, Sez. IV
Sentenza n. 26 depositata il 12/03/08
Pres. Urizio S., Rel. Brusi R.*

L'atto di costituzione della servitù, in quanto atto che non determina alcun trasferimento della proprietà, sconta l'imposta di registro in misura fissa sulla base di quanto stabilito dal primo periodo dell'art. 1 della Tariffa.

Red. Massima, Toni E.



Imposte di registro ed ipocatastali. Portata antielusiva dell'art. 20 del DPR 131/1986. Se il collegamento fra più negozi giuridici concatenati è preordinato ad un unico effetto giuridico, è questo a concretare l'atto da assoggettare a tassazione.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XX
Sentenza n. 26 del 17/03/08
Pres. Messini D'Agostini P., Rel. Massari F.

Nella sequenza di tre atti (costituzione di una s.r.l. con quattro soci - aumento del capitale iniziale mediante conferimento da parte di due soci di un terreno edificabile - cessione, da parte dei due soci conferenti, delle rispettive quote agli altri due soci) l'Ufficio accertatore aveva ravvisato un intento elusivo per la sostanziale compravendita di un immobile. Mentre i primi giudici avevano accolto il ricorso della Società e dei quattro soci ritenendo che la qualificazione dell'imposta di registro come imposta d'atto precluda l'utilizzo di elementi extratestuali nell'interpretare l'atto soggetto a registrazione, in appello è stato ribadito che l'art. 20 del DPR 131/1986 consente di valutare la causa reale dell'atto, tanto più se concatenato (e in rapida sequenza temporale) in un percorso contrattuale preordinato e strumentale rispetto all'effetto giuridico finale (nel caso di specie: il trasferimento di terreno edificabile senza assoggettamento all'imposta dovuta).

Red. Massima, Pronti C.

Imposta di registro - Valori immobili dichiarati complessivamente in misura superiore ai moltiplicatori catastali - Potestà della rettifica - Non sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. III
Sentenza n. 28/3/2008 depositata il 03/04/08
Pres. Mariotti C., Rel. Campomori D.

Il valore o corrispettivo rientrante nei parametri di cui all'art. 52 comma 4 del DPR 131/86 inibisce l'intervento dell'Amministrazione finanziaria alla rettifica di valore, e ciò essendo in presenza di unità immobiliari aventi i medesimi moltiplicatori di valori, tale per cui l'indicazione di un unico valore non pregiudica il controllo dell'ufficio finanziario al quale non difetta la capacità di elementari operazioni aritmetiche.



Art. 52 comma 4 dpr 131/86.

Red. Massima, Teodorani F.

Imposte di registro ed ipocatastali. I benefici “prima casa” non sono revocabili se le irregolarità edilizie, posteriori all’acquisto dell’immobile conforme alle autorizzazioni prescritte, sono di modestissima portata e concernono un vano accessorio.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XIV

Sentenza n. 42 del 14/04/08

Pres. Pasculli V., Rel., Belluzzi O.

Sino al 31.12.2001 le agevolazioni “prima casa” concesse in occasione dell’acquisto, sussistendone tutti i requisiti (al momento dell’atto), non erano revocabili a seguito di irregolarità edilizie commesse successivamente in violazioni a concessioni edilizie ottenute in fase di ristrutturazione dello stesso immobile che aveva goduto delle agevolazioni.

Col DPR 06.06.2001 n. 380, in vigore dal 1° gennaio 2002, il previgente testo concernente dette agevolazioni è stato emendato con l’art. 49, nel senso di disconoscere le agevolazioni quando vengano realizzati sull’immobile interventi abusivi “in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato”.

Nel caso di specie le violazioni non sono avvenute in assenza di titolo o poste in essere in presenza di annullamento dello stesso: le irregolarità edilizie commesse in violazione alla concessione rilasciata dal Comune di Ravenna sono state di contenuto minimo ed hanno riguardato sostanzialmente il portico trasformato in garage con modestissimo ampliamento di soli 2 mq. , per la cui sanatoria è già stata presentata apposita istanza. Le irregolarità, poi, non hanno investito l’intera unità immobiliare, ma hanno riguardato la trasformazione del solo locale “portico” e non il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione generale o particolareggiato. Errata, dunque, la descrizione dell’avviso di liquidazione (“opere abusive eseguite in assenza di titolo”) ed errata pure l’applicazione dell’art. 49 citato, applicazione non disconosciuta dai primi giudici.

Red. Massima, Pronti C.



Liquidazione Registro Ipot.Catast.

Comm. Trib. Prov.le di Modena, Sez. VII
Sentenza n. 51 depositata il 23/04/08
Pres. Nardi. F., Rel. Scicchitano P.

L'imposta di registro, ipotecaria e catastale è determinata in maniera fissa quando all'immobile cui si riferisce non può negarsi la qualifica di bene strumentale, anche se in fase di costruzione. Allorché essa sia stata applicata in misura fissa, va evitata un'ulteriore imposizione in misura proporzionale se originariamente l'atto sia stato assoggettato ad IVA, per scongiurare il rischio di produrre una non corretta duplice imposizione d'imposta.

D. Lgs. 347/90.

Red. Massima, Evangelisti M.

Imposta di registro - Pluralità di negozi giuridici collegati - Riquilificazione in base alla natura dell'effetto giuridico finale - Legittima.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XIX
Sentenza n. 2/19/08 del 29/04/08
Pres. Parisi M., Rel. Contessi L.

Nel caso di una pluralità di negozi giuridici, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, per individuare la materia imponibile ai fini dell'Imposta di Registro si dovrà dare assoluta preminenza alla causa reale rispetto all'assetto cartolare che talvolta cela una vera e propria elusione fiscale attraverso la stipulazione di contratti che, se valutati singolarmente, non lasciano intravedere il reale scopo perseguito dalle parti.

DPR 131/86 art.20 e art.21;
Corte di Cassazione Sez. Civile n.2713/2002.

Red. Massima, Tarroni G.



I.N.V.I.M. - Ipot. e Catast. - Azione accertativa della amministrazione finanziaria - Termine decadenziale - Triennio - Decorrenza termine: dalla notificazione della sentenza ovvero dalla sua definitività.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez VII
Sentenza n. 34 del 12/05/08
Pres. Liccardo P., Rel. Contessi L.

Il termine triennale previsto dall'art.76, 2° comma lett. b) D.P.R. n.131/86 decorre non già dalla data di pagamento delle somme corrisposte per la definizione della lite, ma dalla notificazione della decisione della Commissione Tributaria ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva.

Ogni altro termine è privo di valore.

D.L. n.79/97 art.9 bis, 6°c - D.P.R. n.131/86 art.76 - Legge n.549 del 28.12.1995.

Red. Massima, Belluzzi O.

Avviso di liquidazione.Riclassificazione atto ai fini dell'imposta di registro.Costituzione società-Conferimento in natura capitale sociale-Successiva cessione di quota.Natura atto.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez V
Sentenza n. 30 del 13/05/08
Pres. Marchesini M., Rel. Carbone P.

L'imposta di registro è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo e la forma apparente. Per tale motivo una pluralità di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, vanno considerati, ai fini dell'imposta di registro, come un fenomeno unitario. In particolare il breve lasso di tempo intercorso tra data del conferimento e cessione delle quote e la coincidenza della sede delle società interessate fanno ritenere che l'intendimento dei soggetti interessati fosse quello di trasferire la proprietà del bene conferito.

Red. Massima, Docimo L.



Imposta di registro.Silenzio / Rifiuto su istanza di rimborso-Scioglimento agevolato ai sensi dell'art.30 della legge 724/94 e dell'art.27 del DL 41/95, convertito in legge 85/95. Portata delle disposizioni.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez V
Sentenza n. 29 del 13/05/08
Pres. Marchesini M., Rel. Carbone P.

Il DL 41/95,convertito in legge 85/95,costituisce norma agevolativa straordinaria quindi derogatoria del regime normale dell'imposta di registro.L'agevolazione prevista dalla norma è da valutare riferita non solo alla limitazione del potere di rettifica dell'Ufficio, ma anche alla fissazione di un valore convenzionale degli immobili,circostanza che giustifica la richiesta di rimborso del contribuente.

Red. Massima, Docimo L.

Accertamento - Attività - Osservatorio del mercato immobiliare - Rilevazioni - Rilevanza -

Comm. Trib. Reg. Prov.le di Reggio Emilia, Sez I
Sentenza n. 55/01/2008 del 16/05/08
Pres. Crotti M., Rel. Gianferrari Venturini I.

In relazione gli atti di accertamento formati prima dell'entrata in vigore del DL 223/2006 i valori attribuiti agli immobili dagli studi effettuati dall'Osservatorio del mercato immobiliare hanno valore di presunzioni semplici.

Red. Massima, Ficarelli T.

Imposta di registro. Sull'atto costitutivo di società in accomandita semplice mediante conferimento di immobile e cessione di quota della stessa società. Portata dell'art. 20 del DPR 131/1986.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XX
Sentenza n. 44 del 19/05/08

Pres. Messini D'Agostini P., Rel. Gardini A.

Erroneamente l'Ufficio accertatore ha inferito dall'atto negoziale la cessione di immobile ad una persona fisica (divenuta, per la cessione di quote da parte di altri due soci, titolare della società costituita col conferimento di un immobile). L'art. 20 del DPR 131/1986 pretende che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, sia dato rilievo alla causa reale perseguita dai contraenti (Cass. Sez. Trib. N° 2713/2002 e N° 10660/2003), sicchè l'effetto reale della volontà negoziale è piuttosto la creazione di un nuovo soggetto giuridico, divenuto proprietario dell'immobile conferito all'atto della costituzione. E col trasferimento delle quote si concentrano in una persona le prerogative sociali, ma non i diritti sull'immobile, che resta di esclusiva pertinenza della società costituita.

Red. Massima, Pronti C.

Imposta di registro - Registrazione sentenza civile con pluralità di soggetti giuridici parti in causa - Pagamento dell'imposta - Principio di solidarietà - Applicabilità - Conseguenze.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XIII
Sentenza n. 33 del 26/05/08
Pres. Caruso F., Rel. Conti A.*

Nel pagamento dell'imposta di registro di sentenza civile con più parti e con riconoscimento a risarcimento danni di una rispetto a più soggetti giuridici, quali parti attrici, la Corte Costituzionale prima (sent.n.215/2000) e Cassazione Civile poi (sent. N.11149/06) hanno statuito che l'imposta non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in essa racchiuso quale indice di capacità contributiva di tutti i soggetti. Quindi, verrebbe escluso dall'obbligo al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia assunto un mero rapporto processuale rimanendo estraneo al rapporto considerato nella sentenza e abbia formulato domande non aventi immediato fondamento in quel rapporto.

D.P.R. n.131/86 artt.21, 1°c - 57, 1° e 6°c; Art.53 Costituz.; art.2055 C.C..

Red. Massima, Belluzzi O.



Imposta di registro - Obbligazione solidale - Autonomia dei singoli rapporti - Sussiste. Litisconsorzio necessario - Non sussiste. Obbligazione giudicata non dovuta dall'acquirente - Estinzione automatica anche in capo ai venditori - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XII
Sentenza n. 33/12/08 del 17/06/08
Pres. Madonna A., Rel. Giacomelli G.

Venditore e compratore in quanto parti contraenti sono solidalmente obbligati tra loro, nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, al pagamento dell'Imposta di Registro.

Detta obbligazione non dà luogo a litisconsorzio necessario neanche in sede di impugnazione.

Sussistono tanti rapporti obbligatori, fra di loro distinti, quanti sono i condebitori in solido. I singoli rapporti continuano a restare autonomi tra loro e la decisione adottata nei confronti di uno di tali rapporti non produce necessariamente i suoi effetti anche nella sfera giuridica degli altri debitori solidali.

DPR 131/86 art. 57, comma 1;
Cassazione n. 379/2005 - n. 4364/2001;
Cassazione SS.UU. n. 7053/1991.

Red. Massima, Tarroni G.

Imposta di registro. Per cessione di azienda. L'apertura di una posizione debitoria per mutuo contratto senza contropartita nell'attivo (che renderebbe neutrale l'operazione) ha intento elusivo, ancorchè correttamente contabilizzata.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XX
Sentenza n. 49 del 19/06/08
Pres. Messini D'Agostini P., Rel. Gardini A.

Se è vero che l'art. 51, comma 4, del DPR 131/1986 menziona come detraibili dal valore dei beni aziendali le passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie (il che aveva indotto i primi giudici ad accogliere il ricorso contro l'avviso di rettifica del valore dell'azienda ceduta e conseguente liquidazione della maggior imposta di registro), in materia di tale tributo occorre dare applicazione all'art. 20 del DPR

131/1986, in base al quale bisogna accertare non che cosa le parti hanno scritto, bensì che cosa le stesse hanno effettivamente realizzato (Cass. sent. n° 10273 del 14/03/2007).

Nel caso di specie, il debito contratto dalla società conferente pochi giorni prima della cessione, seppur correttamente contabilizzato, acquista una valenza elusiva perché non accompagnato da un parallelo incremento dell'attivo dell'azienda ceduta. Dunque la causa reale dell'accensione del mutuo fa regredire il titolo o la forma apparente dell'atto a semplice elemento della fattispecie tributaria: occorre accertare non che cosa abbiano scritto le parti ma che cosa le stesse intendevano effettivamente realizzare; perciò poichè l'obiettivo perseguito era la riduzione dell'imponibile, è legittima la rettifica operata dall'Ufficio.

Conforme: Cass. n. 10273 del 14/03/07.

Red. Massima, Pronti C.

Imposte di registro ed ipocatastali - Legittimamente si riconduce il valore (rettificato dall'Ufficio) del bene compravenduto a quello definito in altro procedimento contenzioso, seppur riguardante altro tributo.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XX

Sentenza n. 52 del 19/06/08

Pres. Messini D'Agostini P., Rel. Gardini A.

Come autorevolmente stabilito dalla Corte di Cass. SS.UU. con sentenza 13916 del 04/05/06, il giudicato che si forma nel processo tributario non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio in esito al quale si è formato e possiede una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio. Sicchè il ricorso (che i primi giudici avevano rigettato) contro l'avviso di rettifica del valore del fabbricato acquisito dalla Società, avviso emesso dall'Ufficio sulla base di una perizia dell'UTE, è stato accolto in appello, riconducendo il valore a quello - diverso dagli importi, rispettivamente, dichiarato ed accertato - definito in altro procedimento contenzioso ai fini INVIM.

Red. Massima, Pronti C.



**Imposta di registro - Agevolazione fiscale - Piano particolareggiato -
nozione - Interpretazione estensiva - Sussiste.**

Comm. Trib. Prov.le di Parma, Sez. 07

Sentenza 47/7/2008 depositata 20/6/08

Pres. Rampello V., Rel. Bandini I.

Ai sensi e per gli effetti dell'agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della legge 388/2000, è assimilabile ad un piano particolareggiato lo strumento tecnico comunale che indichi le "funzioni caratterizzanti" e le "funzioni ammesse", i principali servizi pubblici di vincolo alla edificazione, i parametri urbanistici di una determinata zonizzazione e le prestazioni ecologico-ambientali da realizzare. (Nel caso, la Commissione tributaria ha qualificato come assimilabile al piano particolareggiato un Piano Operativo Comunale, contenente le indicazioni descritte).

Legge 388/2000, art. 33, comma terzo;

Legge 350/2003, art. 2.

Red. Massima, Bianchi L.

Imposte di registro ed ipocatastali. L'avvalimento del condono ex l. 289/2002 preclude gli avvisi di liquidazione per maggiori imposte ipocatastali emessi in data successiva sul maggior valore accertato del ramo d'azienda ceduto.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. IV

Sentenza n. 43 del 01/07/08

Pres. Esti A., Rel. Migani R.

Diversamente da quanto deciso in primo grado, poichè la Società cessionaria di ramo d'azienda aveva presentato in data 24/01/2003 istanza di definizione agevolata ex art. 11 della L. 289/2002, l'avviso di liquidazione fatto notificare in data 01/10/2003 dall'Ufficio per rideeterminare ai fini delle imposte ipocatastali il valore della discoteca/sala da ballo con annessi immobile, arredi, impianto, avviamento e quant'altro indicato nell'atto di cessione, risulta tardivo e perciò illegittimo, diversamente dal coevo corretto avviso concernente l'imposta



di registro (che si è limitato ad applicare l'aliquota prevista dalla L. 289/2002 al valore dichiarato).

Red. Massima, Pronti C.

Avviso di liquidazione-Registro 2003. Interpretazione e applicazione dell'art.20 del D.P.R. 131/86.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XI

Sentenza n. 31/11/08 del 16/07/08

Pres. e Rel. Milanese C.

Pur non potendosi prescindere dalla interpretazione della volontà delle parti, deve attribuirsi rilievo preminente nella imposizione di un atto, alla sua causa reale. L'autonomia dei soggetti ed i requisiti del negozio giuridico non possono valere ad escludere la rilevanza fiscale degli effetti economici effettivamente ottenuti dai contraenti, anche mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali.

DPR 131/86.

Red. Massima, Docimo L.



Iscrizione ipotecaria-assenza quota cons.le.

Comm. Trib. Prov.le di Modena, Sez. IV
Sentenza n. 181 depositata il 30/10/08
Pres. Pinelli M., Rel. Tavernelli I.

In caso di comunicazione d'iscrizione ipotecaria, trattandosi di documentazione dell'attività amministrativa, non è richiesta *ad substantiam* l'indicazione della persona fisica del titolare dell'organo o la sottoscrizione della stessa, essendo sufficiente la sicura riconoscibilità del documento. Va inoltre evidenziato che il ruolo come titolo esecutivo consente l'iscrizione ipotecaria se ed in quanto attribuisca anche il diritto a procedere ad esecuzione forzata sui beni del debitore. A tale proposito, il vincolo posto a tutela del contribuente nei confronti della procedura esecutiva immobiliare non può estendersi alle azioni cautelari del credito, la cui esperibilità è condizionata alla scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. L'iscrizione d'ipoteca costituisce facoltà dell'agente di riscossione che, decorso il termine summenzionato, può scegliere se iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore o attivare direttamente il pignoramento immobiliare.

D.P.R. 602/73.

Red. Massima, Evangelisti M.

Tributi erariali indiretti - Imposta di Registro - Atto unilaterale d'obbligo - Agevolazioni ex artt. 33 L.38/2000 e 76 L.448/2201 - Applicabilità.

Comm. Trib. Prov.le di Parma, Sez. V
Sentenza 72/05/07, depositata il 06/12/08
Pres. Beneventi E., Rel. Nasi E. R.

L'art. 33 della legge 388/2000, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro nella percentuale dell'1% richiede, quale condizione essenziale per l'applicazione di tale agevolazione, l'inserimento degli immobili compravenduti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati "comunque denominati". Tale disposizione, in forza del-

l'espressione letterale richiamata, deve interpretarsi nel senso di comprendere nell'ambito di efficacia della norma tutte le diverse o congiunte nomenclature e sigle altrimenti utilizzate per definire gli strumenti urbanistici di riferimento, attribuendo prevalenza al dato sostanziale su quello formale. Nell'ambito dell'agevolazione richiamata, quindi, un atto unilaterale d'obbligo, per di più celebrato davanti ad un funzionario del Comune e con firma autenticata da un notaio, soddisfa sostanzialmente le finalità della "convenzione", richiesta dall'art. 2, comma 30, della L. 350/2003 e necessaria per l'applicabilità dell'art.33 citato.

L. 27 dicembre 2002 n. 289, artt. 9-bis e 15.

Red. Massima, Bianchi L.



IMPOSTE INDIRETTE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Successione. E' intempestiva la dichiarazione sostitutiva dell'iniziale denuncia presentata quattro anni dopo l'apertura della successione. Conseguente inammissibilità dell'appello.

*Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XIV
Sentenza n. 26 del 31/03/08
Pres. Monaci S., Rel. Belluzzi O.*

Già in primo grado era stata denegata la modificabilità della iniziale denuncia di successione della madre in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza (non impugnata dagli eredi) concernente tale denuncia. Ma la dichiarazione sostitutiva della denuncia iniziale presentata in data 08/02/1998, ad oltre quattro anni dall'apertura della successione è intempestiva rispetto al termine dettato dall'art. 31, commi 1 e 3, del Dlgs 346/1990.

Conseguentemente - come eccepito dall'Ufficio resistente - è inammissibile l'appello.

Red. Massima, Pronti C.

Imposta di successione - Definizione valore beni mobili con "giudicato" - Impugnativa in appello per nullità del ruolo dell'intero asse ereditario - Ampliamento "thema decidendum" - Inammissibilità - Impugnativa cartella esattoriale - Condizioni - Vizi propri - Necessità.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. III
Sentenza n. 38/03/08 del 7/05/08
Pres. Rosa G.F., Rel. Giglio D.*

Imposta di successione. L'eccezione di nullità del Ruolo riguardante l'intero asse ereditario in presenza di definizione del valore dei beni mobili, già oggetto di "giudicato" va posta in prime cure, non potendosi in Appello ampliare il "thema decidendum".

Soltanto in tale grado di giudizio va posta la domanda di annullamento per tutte le voci dell'Asse ereditario.

Conseguentemente, non riguardando i motivi di appello vizi propri della cartella esattoriale, lo stesso è improponibile per effetto del giudicato e per scadenza dei termini e quindi inammissibile.

Art.769 C.P.C. - D.Lgs. n.346/90 art. 9, 2°c. e art. 27, 2°c.

Red. Massima, Belluzzi O.

Imposta sostitutiva - Morte del dante causa - Diritto di rimborso agli eredi dei ratei versati dal de cuius- Compete.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XI

Sentenza n. 46/11/08 del 15/10/08

Pres. Milanese C., Rel. Brioli G.

-Se gli aventi causa hanno presentato efficiente dichiarazione contraria al perseguimento degli effetti fiscali a cui aveva mirato il de cuius, spetta loro il diritto al rimborso dei ratei d'imposta sostitutiva, ex art.7, Legge 448/2001, versati dal dante causa.

-L'imposta sostitutiva costituisce una anticipazione di un costo fiscale che si manifesterà soltanto al momento della cessione a titolo oneroso dei beni.

-Il trasferimento mortis causa e la determinazione ad esso correlata di nuovi valori assegnati svuota di significato i precedenti versamenti a titolo di imposta sostitutiva per i valori indicati in perizia.

Legge 448/2001 art.7;

DPR 917/86 art.67;

DPR 602/73 art.38;

Cassazione Sez. Tributaria n.18522/2004- n.1414/2005 -n.7087/2003 - n. 3662/2004.

Red. Massima, Tarroni G.



IRAP - Infermiere che esercita l'attività in assenza di dipendenti e collaboratori e con l'utilizzo di beni strumentali di modesto valore non imponibilità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XX
Sentenza n. 30/20/07 del 21/03/07
Pres. Messini D'Agostini P., Rel. Salzano A.

Ai sensi e per gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 21 maggio 2001 n.156, va accertata la sussistenza o l'assenza di elementi organizzativi nello svolgimento dell'attività professionale. Nel caso di specie il contribuente esercita l'attività di infermiere in assenza di dipendenti o collaboratori, con l'utilizzo di beni strumentali di assoluta modestia (un'autovettura Fiat Uno ed un telefono cellulare). Manca, pertanto, una apprezzabile struttura organizzativa presupposto dell'imposta sulle attività produttive.

Corte Costituzionale n.156/2001;
D.Lgs 446/1997 art.2 e art.3;
DPR 917/1986 art.49, comma 2) e comma 3).

Red. Massima, Tarroni G.

IRAP - Avvocato - Attività esercitata in assenza di autonoma organizzazione - Condono legge 289/2002 - Rimborso - Compete per gli anni non condonati.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XVII
Sentenza n. 91/17/07 del 27/09/07

Pres. Rosa G.F., Rel. Tarroni G.

La pretesa di rimborso IRAP per gli anni che il contribuente ha condonato va rigettata per gli effetti della sanatoria dal medesimo voluta con l'adesione a quanto previsto dalla Legge 289/2002. Con la richiesta di ammissione alla sanatoria, il contribuente, infatti, ha inteso, come effetto voluto, o comunque portato, della sua scelta, definire la propria posizione condonata con implicito abbandono di ogni altra pretesa o contestazione in ordine alla posizione condonata, con riguardo a tutte le imposte relative a ciascun settore impositivo e per tutti i periodi di imposizione condonati.

Per gli anni non rientranti nella sanatoria, va accertata, ai sensi e per gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.156/2001, la sussistenza o meno di elementi che caratterizzino il presupposto dell'imposta. Nel caso di specie, il contribuente esercitava la libera professione di avvocato con l'utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile, in assenza di apporti di Capitali ed ha erogato ad un dipendente un compenso forse limitato ad un arco di tempo insignificante ai fini di potervi riconoscere un elemento caratterizzante autonoma organizzazione nel senso fatto proprio dall'art.2 D.Lgs 446/1997. L'attività svolta va, pertanto, collocata fuori dal campo di imposizione IRAP.

Corte Costituzionale n.156/2001;

D.Lgs 446/1997;

Legge 289/2002 art.7, art.9 comma 9);

Corte di Cassazione n.3682/2007;

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - n.21203/2004;

Corte di Cassazione n.5020/2007.

Red. Massima, Tarroni G.



IRAP - Agente di Commercio - Presunzione di Organizzazione di tipo imprenditoriale- Inesistenza di un quid pluris tipico dell'impresa- Compete il rimborso.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XI
Sentenza n. 81/11/07 del 16/01/08
Pres. Milanese C., Rel. Brioli G.

L'assoggettamento ad Irap dei Redditi derivanti dall'attività di Agente o rappresentante di commercio per la presunzione che si avvalga di un'organizzazione di tipo imprenditoriale, può essere escluso in presenza della prova, posta a carico del contribuente, della sussistenza dei presupposti per l'esenzione, ossia della produzione di Reddito senza apporto di Capitale, ovvero con un apporto minimo, con beni strumentali strettamente necessari e assenza di personale dipendente, tale da non determinare una vera organizzazione imprenditoriale mancando quel quid pluris tipico dell'impresa.

D.Lgs 446/1997;
Corte Costituzionale n.156/2001;
Art.230 bis e art.2195 c.c.;
Cassazione n.21203/2004 - n.15189/2006.

Red. Massima, Tarroni G.

IRAP - Disegnatore Tecnico - diniego del rimborso.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. X
Sentenza n. 115/ 10/ 07 del 28/01/08
Pres. Ferretti G., Rel. Tarroni G.

L'attività di Disegnatore Tecnico, svolta dal professionista solo personalmente in via diretta ed esclusiva, senza l'apporto di dipendenti e/o collaboratori e con l'utilizzo di beni strumentali strettamente necessari, non eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio della professione, è collocata decisamente fuori dal campo impositivo Irap.

Corte Costituzionale n.156/2001;

D.Lgs 446/1997;
Artt.2082-2555-2232-2238 c.c.;
Cassazione Sez. Tributaria n.21203;
Cassazione n.5020/2007.

Red. Massima, Tarroni G.

Cartella di pagamento IRAP.

Comm. Trib. Prov.le di Modena, Sez. IV
Sentenza n. 13 depositata il 12/03/08
Pres. e Rel. De Robertis L.

Opportuno citare C.Cost.156/01, in base alla quale rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione dei singoli fatti espressivi la capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza, non solo dal reddito individuale. Attraverso l'introduzione di tale imposta si è ritenuto di individuare quale nuovo indice di capacità contributiva il valore aggiunto della c.d. organizzazione di attività autonoma. A tale scopo rileva l'apprezzamento concreto delle modalità d'esercizio in termini di assoluta autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, sì che il contribuente ne abbia pieno governo.

Riferimenti: C.Cost. 156/01; L. 446/97.

Red. Massima, Evangelisti M.



IRAP sul reddito di professionista. Anno 1999. L'avvalimento del condono preclude l'accoglimento del ricorso contro il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di restituzione.

Comm. Reg. Emilia Romagna, Sez. IV
Sentenza n. 26 del 01/04/08
Pres. Jacoviello F.M., Rel. Migani R.

Diversamente da quanto deciso dai primi giudici, l'essersi avvalso del condono ex l. 289/2002 preclude al professionista che assume di non essere soggetto ad IRAP in osservanza della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 la legittimazione a chiedere la restituzione dell'IRAP versata. Così è stato autorevolmente ed univocamente affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3682/2007.

Red. Massima, Pronti C.

Irap 96. Il ricorso avverso silenzio rifiuto su istanza di rimborso di medico reumatologo. Non assoggettabilità ad imposta.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XV
Sentenza n. 41/15/08 del 04/06/08
Pres. Ciampini L., Rel. Tarroni G.

L'attività professionale non comporta comunque l'esistenza di una sia pur minima organizzazione e non deve essere sempre assoggettata ad IRAP. I professionisti, come nel caso in esame, possono svolgere la loro attività senza una autonoma organizzazione, la cui inesistenza determina la non imponibilità al tributo. La presenza di una organizzazione di impresa va individuata in quella organizzazione autonoma rispetto al lavoro professionale, capace di fornire, come struttura a se stante, la stessa prestazione professionale che connota l'attività tipica del professionista.

Red. Massima, Docimo L.



IRPEF

Imposta I.L.O.R. di reddito di partecipazione in società personali - Intassabilità - Mancanza di presupposto - È tale - Imposta I.R.P.E.F. con irrogazione delle sanzioni - Legittimità'.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XII
Sentenza n. 64 del 26/09/07
Pres. Gilotta B., Rel. Giacomelli G.*

Contrariamente all'imposta I.R.P.E.F. è illegittima la tassazione del reddito ad imposta I.L.O.R. su quota di partecipazione in società personali in capo al socio (Accomandante) per mancanza di presupposto di cui all'art.115 D.P.R. 917/86.

Diversa è invece la tassazione del reddito sociale ai fini I.R.P.E.F. per il quale si rendono irrogabili anche le corrispondenti sanzioni indipendentemente dalla ingerenza del socio accomandante nella gestione sociale, e ciò a seguito definitività dell'Avviso di Accertamento per mancata impugnazione dello stesso da parte del Curatore fallimentare della società.

Art.5, Art.115 DPR 917/86 - Cass. n. 21184 del 31.10.2005 e n. 28336 del 21.12.2005.

Red. Massima, Belluzzi O.



Cessione area edificabile - Tassazione separata - Accertamento I.R.P.E.F. - Legittimità - Applicazione art.36 D.L. 4.7.2006 n.223 - Carattere interpretativo - È tale.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XX
Sentenza n. 91/20/07 del 15/10/07
Pres. Messini D'Agostini P., Rel. Gardini A.

La nozione di area edificabile è stata precisata unitariamente dal Legislatore con l'art.36 D.L. 223/2006 valido per tutte le imposte: DPR 633/72; DPR 131/86; DPR 917/86; D.Lgs. 504/92, nel senso di considerarla fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla approvazione della Regione, e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

La Cassazione a Sezioni Unite ha confermato il carattere interpretativo della nuova definizione di area edificabile fornita dal D.L. 223/2006 per cui la sua valenza è retroattiva e si estende anche ai casi sorti anteriormente alla sua entrata in vigore.

D.L. 223/2006 art. 36.

Red. Massima, Belluzzi O.

Imposte sul reddito - Irpef - Base imponibile - Compensi dei giudici tributari - Percezione successiva alla maturazione - Tassazione separata - Sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Parma, Sez. 05
Sentenza 66/05/07 depositata il 29/11/07
Pres. Cavani I., Rel. Bandini I.

Gli emolumenti e i compensi (le cosiddette indennità di funzione) dei Giudici Tributari, in quanto assimilati ai sensi dell'articolo 50 del D.P.R. 1986/917 ai redditi di lavoro dipendente, seguono il regime fiscale e la tipologia di tassazione di questi ultimi e vengono, dunque, sottoposti a tassazione separata. In forza dell'art. 17 del D.P.R. 1986/917, tale regime di tassazione deve considerarsi applicabile anche alle indennità di funzione maturate in un periodo d'imposta pre-

cedente a quello di effettiva percezione, purché la tardività di quest'ultima sia dovuta a cause non dipendenti dalla volontà delle parti (nel caso, il ritardo nella percezione era da imputarsi all'intempestività delle segreterie delle Commissioni Tributarie nello svolgimento dei controlli e delle incombenze relative alle indennità).

Art. 50 D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917;

Art. 17 D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

Red. Massima, Bianchi L.

Accertamento, liquidazione e controlli - Imposta sostitutiva sui redditi - Mancata presentazione della dichiarazione integrativa nei termini - Emendabilità della dichiarazione in giudizio - Ammissibilità.

Comm. Trib. Prov.le di Parma, Sez. 07

Sentenza 100/07/07 depositata il 19/12/07

Pres. Rampello V., Rel. Volpi M.A.

In adesione al costante orientamento della Corte di Cassazione, le dichiarazioni presentate dai contribuenti, ed in particolare quella dei redditi, non hanno natura di dichiarazioni di volontà, ma di scienza. Esse, pertanto, salvo casi particolari possono essere liberamente modificate dal contribuente, anche attraverso la difesa nel processo.

Cass., Sez. trib., 26 gennaio 2007, n.1708.

Red. Massima, Bianchi L.



IRPEF - Credito d'imposta ex Legge 388/2000 - Violazioni - Non irrogate Sanzioni superiori ad € 2.582,28= - Avviso di recupero credito d'imposta - Illegittimo.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez X
Sentenza n. 109/ 10/ 07 del 16/01/08
Pres. Rosa G.F., Rel. Tarroni G.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 7), Legge 388/2000, il beneficio del credito d'imposta è revocato quando sono definitivamente accertate, a carico del datore di lavoro, violazioni non formali commesse nel periodo di fruizione delle agevolazioni e relative alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente ed alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ex D.Lgs 626/94 e 494/96 qualora, per ciascuna delle suddette violazioni, siano state irrogate sanzioni di importo superiore a £.5.000.000= (€ 2.582,28=).

Legge 388/2000;
D.Lgs 626/1994 e 494/1996.

Red. Massima, Tarroni G.

Imposte sul reddito - IRPEF - Risarcimento del danno da perdita di chance - Tassazione separata - Esclusione.

Comm. Trib. Prov.le di Parma, Sez. 07
Sentenza 101/07/07 depositata il 24/01/08
Pres. Laguardia G., Rel. Volpi M.A.

Le somme percepite dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance non possono essere assoggettate a tassazione separata, dovendo esse qualificarsi come ristoro di una lesione subita dal patrimonio del lavoratore e non come reintegrazione del reddito di lavoro dipendente non percepito (nel caso, la perdita di chance era derivata dall'illegittimità di una selezione effettuata per la promozione alla qualifica di quadro di II livello).

Red. Massima, Bianchi L.

IRPEF. Anno 2000. Accertata plusvalenza per la vendita di terreni lottizzati derivante da costi considerati non inerenti. Infondatezza perché sono da considerare costi anche quelli riguardanti l'area da cedere gratuitamente al Comune.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. VIII
Sentenza n. 55 del 25/01/08
Pres. Paladini M., Rel. D'Amato M

Conformemente a quanto deciso in primo grado, tutti i costi sostenuti dal lottizzante per urbanizzare l'intero comparto oggetto di convenzione autorizzativa (e, quindi, anche i costi riguardanti l'area da cedere gratuitamente al Comune) sono da ribaltare sulla sola superficie vendibile. Ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2, del TUIR (nel testo vigente tra il 22/08/2000 ed il 31/08/2001) i costi suddetti ricomprendono tutti quelli sostenuti nel contesto dell'utilità e della necessità per il conseguimento dei ricavi, essendo irrilevante il periodo d'imposta in cui sono caduti.

Red. Massima, Pronti C.

IVA - IRPEF - IRAP - Cessione di prodotti da estrarre da una cava da parte dell'acquirente - Attività d'impresa - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XIV
Sentenza n. 85/ 14/ 07 del 5/02/08
Pres. e Rel. Pasculli V.

Il corrispettivo relativo alla cessione dei prodotti da estrarre da una cava da parte dell'acquirente, determinati in peso e misura per il corrispettivo unitario per ogni tipo di materiale estratto, stabilito in un contratto di vendita mobiliare non va considerato ricavo in attività di impresa. Tale operazione di riscossione, infatti, non può fare presumere una attività d'impresa trattandosi di una semplice ed elementare attività di godimento senza assunzione di costi per realizzare ricavi.

Art. 2082 c.c.

Red. Massima, Tarroni G.



IRPEF. Dichiarazione dei redditi per l'anno 1992. Credito derivante dall'anno 1990 e non riproposto, anzi disconosciuto dall'Ufficio nel 1991. Legittimità della ripresa a tassazione, anche per l'erronea deduzione delle intiere rate di mutuo comprensive del capitale e per quietanze assicurative eccedenti il limite *ex lege*.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XIV
Sentenza n. 31 dell'11/02/08
Pres. Pasculli V., Rel. Belluzzi O.

Soltanto in sede d'appello l'Ufficio impositore ha argomentatamente contestato la ricostruzione contabile presentata dal ricorrente in primo grado ed accolta dai primi giudici.

Ne è risultato che la copia corretta della dichiarazione non riporta - come invece asserito dal contribuente - il credito d'imposta risalente al 1990, il quale, anzi, era stato disconosciuto dall'A.F. già dal 1999. Inoltre, risultano dedotte rate di mutuo comprendenti anche la quota capitale nonché quietanze assicurative eccedenti il limite consentito dalla legislazione allora vigente. Donde la legittimità della ripresa a tassazione effettuata dall'Ufficio e della conseguente cartella esattoriale.

Red. Massima, Pronti C.

IRPEF-ILOR - Avviso di accertamento unitario a S.a.s. e al socio- Ricorso del socio- Legittimo- Lite pendente- Sussiste- Diniego condono al socio- Illegittimo.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez X
Sentenza n. 1/ 10/ 08 del 11/02/08
Pres. Ferretti G., Rel. Tarroni G.

L'Avviso di accertamento unitario afferente il Reddito della Società in accomandita semplice (s.a.s.) ai fini Ilor e di partecipazione ai fini Irpef per i soci, emesso ai sensi e per gli effetti dell'art.40 DPR 600/73 e notificato sia alla società che ai soci, produce effetti nei confronti di entrambe le parti per le specifiche competenze. Ne consegue che essendo stato legittimamente e ritualmente impugnato dal contribuente anche in proprio, la sentenza pronunciata dalla Commissione

Tributaria Provinciale è resa anche nei suoi confronti e, pertanto, con l'impugnazione della suddetta sentenza anche in proprio, avanti la Commissione Tributaria Regionale, sussiste lite pendente e l'istanza alla definizione agevolata presentata dal contribuente è legittima, efficace ed idonea a definire la propria posizione personale ai fini Irpef ex art.16 Legge 289/2002.

*DPR 600/73 art.40, comma 2);
Legge 289/2002 art.16;
DPR 597/73 art.5.*

Red. Massima, Tarroni G.

Imposta sostitutiva IRPEF - Istanza di rimborso imposta rivalutazione aree edificabili - Non spetta.

*Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. II
Sentenza n. 11/02/2008 depositata il 13/02/08
Pres. e Rel. Battaglino F.*

L'istanza di rimborso conseguente a nuova rivalutazione del terreno facente parte del medesimo comparto oggetto di urbanizzazione, ricevuto in assegnazione a seguito di redistribuzione fra lottizzanti, non spetta.

La rivalutazione prevista dall'art. 7 della Legge 448/01 non è un obbligo, ma solo una possibilità offerta ai proprietari di un terreno del quale si prevede una cessione per ridurre il valore della plusvalenza che andrebbero a realizzare ma proprio in quanto possibilità correlata alla previsione di future cessioni è un'operazione a rischio, nel senso che quanto si va a pagare è utile solo se ed in quanto si realizzi la plusvalenza prevista, non in caso contrario, come accaduto nel caso di specie.

Art. 7 della Legge 448/2001.

Red. Massima, Teodorani F.



Accertamento I.R.P.E.F. - Tassazione plusvalenza da cessione terreno potenzialmente edificabile - Legittimità - Categoria redditi diversi - È tale - Incarico a dipendente dal capo ufficio - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XIII
Sentenza n. 27 del 17/03/08
Pres. Caruso F., Rel. Conti A.

E' legittima ai sensi dell'art.81 lett.b) parte 2° D.P.R. n.917/'86 la tassazione ai fini I.R.P.E.F. nella categoria dei "Redditi diversi" della plusvalenza derivante da cessione di terreno pervenuto per successione ricompreso in Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica anche solo per la sua suscettibilità ad essere potenzialmente edificato anche parzialmente.

E' altresì legittima la delega a un dipendente dal Capo Ufficio per il periodo di tempo ivi espresso oppure per la durata dell'incarico. Non è previsto che la delega debba essere allegata ad ogni Avviso di Accertamento.

TUIR 917/'86 Art.81, 1° c. lett.b) e art.82, 1° e 2° c. -;
D.Lgs. n.165/'01 art.17, 1° c.bis.

Red. Massima, Belluzzi O.

IRPEF - Ritenute su trattamento Previdenza Integrativa Aziendale (PIA) in data successiva al 28/04/1993- Applicazione art.6 Legge 482/85 a contribuenti già iscritti a tale data- Compete.-

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XV
Sentenza n. 74/15/07 del 1/04/08
Pres. Ciampini L., Rel. Torsello B.

La Legge 309/97 ha chiarito l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni precisando che la normativa si applica alle forme pensionistiche complementari in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs 124/93 e cioè dal 28/04/1993. La disposizione è valida per gli iscritti alle forme pensionistiche complementari in data successiva all'entrata in vigore del citato D.Lgs 124/93 mentre i contribuenti già iscritti devono beneficiare delle disposizioni più favorevoli previste dall'art.6



Legge 482/85, ossia l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%.

Legge 482/85 art.6;
TUIR art.42, comma 4;
Legge 309/97 art.1, comma 5;
Legge 335/95 art.11, comma 3;
D.Lgs 124/93 art.13, comma 9.

Red. Massima, Tarroni G.

IRPEF e Contributo SSN. Anno 1994. L'avvenuta conferma, in secondo grado, della accertata distribuzione di utili da parte di società cooperativa agricola partecipata dal contribuente legittima l'avviso di accertamento a carico del contribuente-persona fisica (socio di società partecipante alla cooperativa agricola).

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. IV
Sentenza n. 23 del 01/04/08
Pres. Jacoviello F.M., Rel. Migani R.

Così come in primo grado l'accoglimento del parallelo ricorso presentato dalla società cooperativa agricola partecipata dalla s.n.c. di cui era socio il contribuente (con il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento per ipotizzata distribuzione di maggiori utili) aveva travolto l'avviso di accertamento per maggior reddito di partecipazione emesso dall'Ufficio in capo al contribuente stesso, l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio accertatore contro la sentenza favorevole alla società cooperativa trascina l'accoglimento dell'appello del medesimo Ufficio contro il contribuente che in giudizio non ha dedotto motivazioni diverse dal mero rapporto di consequenzialità.

Red. Massima, Pronti C.



IRPEF - Ritenute alla fonte - Omesso versamento - Responsabilità del sostituto - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XIX
Sentenza n. 8/19/08 del 2/05/08
Pres. Rosa G.F., Rel. Contessi L.

Al percipiente di una somma gravata dalla ritenuta d'acconto non può essere richiesta altra dimostrazione se non quella di avere subito la ritenuta, né può essergli addebitato il mancato invio della certificazione o l'omesso versamento.

Cassazione n.7251/94.

Red. Massima, Tarroni G.

IRPEF 2002 - Avviso di accertamento - Rideterminazione reddito - Recupero a tassazione di spesa non avente corrispondenza nel reddito dichiarato. Utilizzabilità documentazione prodotta.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XVIII
Sentenza n. 38/18/08 del 26/05/08
Pres. Lelli B., Rel. Crostoni C.

L'inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente consegue alla violazione del principio di correttezza e buona fede commessa dal contribuente che ha omesso di enunciare la propria tesi difensiva in sede pre contenziosa. In ogni caso la documentazione prodotta dal ricorrente a giustificazione delle sue affermazioni deve essere idonea a supportare le sue controdeduzioni che, se provate, devono indurre l'Ufficio a tenerne conto. Parziale accoglimento dell'appello.

Red. Massima, Docimo L.



IRPEF - Silenzio/rifiuto istanza di rimborso. Pensione integrativa - Rimborso anticipi - Richiesta di rimborso ritenute operate - Silenzio/rifiuto - Illegittimo.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XV
Sentenza n. 36/15/08 del 04/06/08
Pres. e Rel. Ciampini L.

L'ex dipendente, che dopo aver percepito la pensione dal fondo integrativo costituito presso il datore di lavoro (banca), riceve gli arretrati della pensione erogata dall'INPS, essendo stata la stessa somma, prima corrisposta dal fondo integrativo, decurtata da analoga imposizione, ha diritto alla restituzione da parte dell'amministrazione finanziaria dell'importo della ritenuta operata dall'INPS.

Red. Massima, Docimo L.

IRPEF - Atleta straniero che ha svolto attività sportiva in Italia per un periodo idoneo per essere considerato come soggetto residente - Soggettività passiva d'imposta - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XV
Sentenza n. 48/15/08 del 4/06/08
Pres. e Rel. Ciampini L.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.2 DPR 917/1986 e dell'art.58 DPR 600/1973 deve essere considerato soggetto passivo d'imposta l'atleta che ha prodotto redditi in territorio italiano per un periodo sufficiente ad integrare la nozione di domicilio ex art.43 c.c., in osservanza anche di quanto previsto dalla convenzione fra l'Italia ed il paese d'origine.

DPR 917/1986 art.2;
DPR 600/73 art.58 e art.75;
Codice Civile art. 43.

Red. Massima, Tarroni G.



Imposte dirette - Accertamento induttivo ai sensi art.39 d.p.r. 600/73 - Condizioni - Esistenza di fatti certi comportanti maggiori ricavi - Necessità - Metodo idoneo per la determinazione precisa delle rimanenze e loro valutazione - Obbligatorietà.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez III
Sentenza n. 60/03/08 del 4/06/08
Pres. Rustico A., Rel. Pasculli V.

In tema di accertamento induttivo delle imposte sui redditi (ex art.39 D.P.R. 600/73) spetta all'Amministrazione Finanziaria dimostrare l'esistenza dei fatti che comportano i maggiori ricavi non dichiarati, mentre è sempre ammessa la possibilità di contestare o sostenere con fatti certi la inesistenza delle presunzioni sulle quali è stato fondato l'accertamento. La sola giustificazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria circa la bontà del metodo di analisi seguito senza la fornitura della chiave di lettura non può far ritenere che quel metodo possa essere idoneo per la determinazione delle giacenze- rimanenze finali in misura precisa e ciò rende nullo l'accertamento per mancanza di indicatori certi per la definizione delle quantità reali delle giacenze finali.

Red. Massima, Belluzzi O.

Avviso di accertamento IRPEF 2000 - Addizionale regionale e INPS. Condono da parte della società, ma non del socio. Determinazione del reddito in modo sintetico. Riparto reddito.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XI
Sentenza n. 41/11/08 del 16/07/08
Pres. Milanese C., Rel. Pronti C.

Quando si opera in una società di persone ,il legame parentale lascia presumere che il socio che si sia ingerito nella gestione della società abbia acquisito la posizione di socio di fatto.In caso di accertamento presuntivo, è da ritenere corretto ipotizzare una distribuzione del reddito di impresa ispirata ad un criterio equitativo. Il reddito attribuibile al socio è conseguente a quello determinato per la società.

Red. Massima, Docimo L.



IRPEF - Plusvalenza da cessione di terreno edificabile - Accertamento con omessa considerazione di costi sostenuti e documentati ed oneri derivanti da Convenzione a carico di comproprietari lottizzanti - Illegittimità - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XI
Sentenza n. 43/11/08 del 24/11/08
Pres. D'Orazi O., Rel. Brioli G.*

Il momento in cui una lottizzazione può considerarsi significativa sotto il profilo fiscale può individuarsi nella stipula della Convenzione fra i comproprietari ed il Comune dove sono indicate le opere da eseguirsi che possono considerarsi predisposte essendo stati manifestati sia l'intento che l'impegno a realizzarle. Il valore da assumersi, allorquando la lottizzazione è posteriore di oltre cinque anni rispetto all'acquisto, va individuato nel valore accertato dall'Ufficio del Registro anziché nel prezzo dichiarato dell'acquisto, ai sensi dell'art.82, comma 1), DPR 917/86. Fra i costi assunti rilievo nella determinazione del plusvalore oggetto dell'Accertamento vanno inclusi anche quelli sopportati per la cessione gratuita dell'area indispensabile per eseguire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

*DPR 917/86 art.82, comma 1), e comma 2);
Commissione Centrale n.6359/1996 e n.5224/2003.*

Red. Massima, Tarroni G.

ILOR - Attività di subagente - Sottoponibile ad ILOR.

*Comm. Trib. Centrale Sezione di Bologna, Collegio 2
Sentenza n. 70/2009 del 20/01/2009
Pres. e Rel. Scola A.*

Notoriamente, il tipo di attività svolto dal subagente non si differenzia sostanzialmente da quello esplicato dal titolare dell'agenzia assicurativa, potendosi ravvisare solo una distrazione per settore di attività, che non fa venir meno l'unitaria natura intrinseca della stessa, la quale, dunque, non può essere assoggettata a diversificati regimi impositivi, a seconda dell'operativa dislocazione territoriale dei singoli uffici che la compongono.

Red. Massima, Scola A.



IRPEF - Silenzio rifiuto - Istanza rimborso - Indennità di missione organo di autogoverno Corte dei Conti - Natura indennitaria - Diritto al rimborso.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. I
Sentenza n. 08/01/09 depositata il 16/01/09
Pres. e Rel. Ferrucini G.

La missione forfettaria percepita dai componenti degli organi di autogoverno delle varie magistrature ha natura indennitaria in quanto percepita per carica pubblica elettiva. L'organo di autogoverno della Corte dei Conti ha un rilievo istituzionale paragonabile per indennità di funzioni a quello del Consiglio Superiore della Magistratura.
Sussiste diritto al rimborso.

Red. Massima, Ferrucini G.



IRPEG - IRES

IRPEG e IRAP. Avviso di accertamento relativo a recupero a tassazione - per omessa dimostrazione - di costi inerenti ad importazioni da Paesi compresi nella c.d. *black list* considerati a fiscalità privilegiata. E' legittimo, non potendosi applicare retroattivamente la diversa normativa recata dalla "Finanziaria 2007".

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XVIII
Sentenza n. 90 del 22/10/07
Pres. Lelli B., Rel. Donati F.

Poiché la sentenza di primo grado è intervenuta prima dell'entrata in vigore della L. 296/06 ("Finanziaria 2007") che ha disciplinato diversamente la fattispecie, non è possibile applicare lo *jus superveniens* alla situazione decisa dai primi giudici con la pronuncia (appellata) con cui è stata riconosciuta la corretta applicazione, da parte dell'Ufficio procedente, delle disposizioni allora vigenti. Secondo tali disposizioni la mancata indicazione, nella dichiarazione dei redditi, degli oneri e delle spese relative a costi per importazioni da Paesi (come Hong Kong) a fiscalità privilegiata ex D.M. 23/01/02 inibisce la deducibilità di detti costi, poiché si tratta di omissione non formale ma sostanziale.

Red. Massima, Pronti C.



Ricorso contro com. Ingiunzione IRPEG/ILOR - “Aiuti di Stato”.

Comm. Trib. Prov.le di Modena, Sez. VI
Sentenza n. 481 depositata il 12/12/07
Pres. Poggi. E., Rel. Brighenti F.

Con la decisione 2003/193/CE del 05/06/02 è da intendersi ‘aiuto di Stato’ incompatibile con il mercato comune il regime di esenzione fiscale in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica esercenti servizi pubblici locali; se ne impone così il recupero, in somma equivalente alle imposte non corrisposte e relativi interessi. Tale recupero va compiuto nella misura della loro effettiva fruizione, notificando l'apposita comunicazione. Non è tuttavia concesso spazio ad alcuna discrezionalità degli Uffici, essendo stato introdotto un *iter* particolare ispirato a criteri di celerità e speditezza: il recupero non costituisce atto accertativo bensì atto ingiuntivo di pagamento (che quindi non richiede in sé atto accertativo alcuno).

Dec. 2003/193/CE; l.549/95; l.427/93; d.l. 10/07; l.62/07; l.46/07.

Red. Massima, Evangelisti M.

IRPEG-IRAP: acquisti effettuati da soggetti esteri con regimi fiscali privilegiati - Omessa indicazione separata in dichiarazione - Deducibilità - Spettante.

Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. II
Sentenza n. 03/02/2008 depositata il 30/01/2008
Pres. e Rel. Battaglino F.

La dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, e dunque fino a disposizione in contrario è modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. Tant'è vero che l'emendabilità è stata espressamente riconosciuta dall'art. 2 commi 8 e 8bis del DPR 322/98 e dall'art. 13 D.Lvo 472/97 che ha posto il limite dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, ma solo per il ravvedimento operoso, non per gli altri casi di correzione.

Art. 110 del DPR 917/86; art. 2 commi 8 e 8bis del DPR 322/98; art.

13 D.Lgs. 472/97; art. 1 commi 301, 302 e 303 della Legge 296/2006.

Red. Massima, Teodorani F.

IVA - IRPEG-IRAP - Sponsorizzazione a società sportiva di dilettanti - Deducibilità del costo - E' legittima - Individuazione dei canali promozionali - Compete all'imprenditore -Valutazione di opportunità da parte dell'Ufficio - Illegittima.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez X

Sentenza n. 5/10/08 del 11/02/08

Pres. Ferretti G., Rel. Tarroni G.

La strategia pubblicitaria dell'imprenditore non è sindacabile dall'Amministrazione Finanziaria e il costo sostenuto per la sponsorizzazione ad una società sportiva per pubblicità nell'ambito dell'attività dilettantistica svolta, nel caso di specie, è fiscalmente deducibile in quanto finalizzata a portare a conoscenza di potenziali clienti la produzione del contribuente in correlazione diretta con un presunto incremento di Ricavi.

L'art.90, comma 8), Legge 289/2002, assumendo valenza interpretativa per il passato, considera, per presunzione assoluta, come spese di pubblicità i corrispettivi in denaro o in natura di importo annuo non superiore ad € 200.000,00= erogati a società ed associazioni dilettantistiche.

L'individuazione dei canali promozionali al fine di sostenere ed incrementare le vendite appartiene alla sfera delle scelte imprenditoriali e lo stesso concetto di inerenza, art.75 Tuir, comprende tutte le spese che l'imprenditore ritiene utili ai fini di produrre maggiori Ricavi e maggior Reddito. L'utilità non può che essere rimessa alla valutazione dell'imprenditore e l'Amministrazione Finanziaria non può sindacare sulla opportunità o meno di sostenere un determinato costo. Stabilita l'inerenza del costo, in mancanza di una norma che ponga un limite tendenzialmente oggettivo, il controllo di congruità deve escludersi.

DPR 633/72 art.4, comma 5), lett.i);

Legge 289/2002 art.90, comma 8);

DPR 917/86 art.75;

Cassazione n.6599/2002.

Red. Massima, Tarroni G.



Dichiarazione integrativa - Operazioni intraprese con soggetto residente in paese compreso nella "black list" - Mancata indicazione in dichiarazione ex art. 110, comma 1°, TUIR - Indeducibilità dei costi sostenuti - Dichiarazione integrativa ex art. 2 comma 8°, 8°- bis DPR 322/98 successiva all'avvio di verifica fiscale - Modifiche legge Finanziaria 2007 - Sanabilità - Sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Ferrara, Sez. IV
Sentenza n. 4/04/08 depositata il 18/02/2008
Pres. Salzano F., Rel. Felloni G.

La dichiarazione dei redditi, univocamente, viene configurata una manifestazione di scienza del contribuente e conseguentemente sempre rettificabile con presentazione di dichiarazione integrativa ex art. 2 co. 8 - 8 bis DPR 322/98. Godendo di una propria autonomia e non essendo strumentale ad altri istituti non osta che la stessa possa legittimamente essere presentata anche dopo l'inizio di una verifica fiscale. La preclusione connessa alla concomitanza di una verifica appare operare solo in caso di ravvedimento operoso. L'art. 1, commi 301 - 302 - 303 della Legge Finanziaria 2007, ai fini della questione in oggetto, non appare incidente posto che la dichiarazione integrativa, emendando la violazione commessa, non può essere oggetto della nuova sanzione specifica introdotta ed estesa anche alle violazioni commesse ante l'entrata in vigore della legge (01/01/07). A parere di questo Collegio la natura di dichiarazione integrativa, in quanto istituto autonomo, non può mutare se presentata prima o in concomitanza di un controllo.

Red. Massima, Giordani G.

Imposta I.L.O.R. 1995 - Notifica di cartella esattoriale a società di persone estinta e cancellata da registri C.C.I.A. - Illegittimità - Notifica della stessa a tutti i soci - Necessità - Termine decadenziale quinquennale - Applicabilità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XIII
Sentenza n. 15 del 26.2.2008
Pres. Proto N., Rel. Conti A.

E' illegittima la notifica di cartella esattoriale a società di persone, nella specie in nome collettivo, già cessata e cancellata dagli elenchi della Camera di Commercio, essendo venuto a mancare il soggetto giuridico "società" come previsto dall'art.2272 n.3 C.C.

In tale ipotesi la notifica della cartella in originale va eseguita a tutti i soci nei termini decadenziali ritenuti come massimi dalla Legge n.156/05 approvata a seguito Sentenza della Corte Costituzionale n.280/05 e cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Art. 25, c.2 bis D.P.R. n.602/73 - L. 448/98 art.9 - L. 156/05.

Red. Massima, Belluzzi O.



Imposte dirette - Cancellazione di associazione dall'anagrafe onlus con sentenza passata in giudicato - Somme corrisposte all'associazione a titolo di erogazioni liberali a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente - Esclusione dalla tassazione - Non sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. I
Sentenza n. 4/1/08 depositata il 11/03/2008
Pres. Tosi C., Rel. Matranga F.

Rilevato in capo alla ricorrente natura non commerciale dell'attività svolta, la stessa rientra fra i soggetti previsti dall'art. 73 comma 1 lett. c) del turir. La disposizione di cui all'art. 143 comma 3 lett. a) va intesa nel senso che non concorrono alla formazione del reddito i fondi pervenuti mediante occasionali raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, e campagne di sensibilizzazione. requisiti necessari sono quindi l'occasionalità della raccolta e la concomitanza con gli eventi indicati. Ne consegue, a contrario, che i fondi diversamente percepiti concorrono alla formazione del reddito dell'ente.

Art. 73 comma 1 lett. C) del DPR 917/86 ; Art. 143 Comma 3 Lett. A) TUIR.

Red. Massima, Teodorani F.

Imposte dirette - Sindacato sulla congruità del costo - Non spetta.

Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. I
Sentenza n. 318/1/07 depositata il 11/03/2008
Pres. e Rel. Barone F.R.

La norma invocata dall'agenzia a sostegno di tale esclusione è l'art. 109 del DPR 917/86, che però è fuori luogo perché quell'articolo non accenna minimamente alla congruità della spesa dedotta come presupposto per il suo computo. La dedotta sproporzione del prezzo (deduzione di royalty) costituisce per l'ufficio una circostanza sintomatica di non veridicità dell'operazione o più esattamente di non riferibilità dell'operazione a bene produttivo di reddito nel senso che in realtà la contribuente non voleva acquistare un marchio ma solo fare



della pubblicità. Si deve tuttavia sottolineare che quando non la legge, ma la giurisprudenza consente un sindacato sulla congruità di componenti negativi del reddito, lo fa con riferimento a scostamenti evidenti e irrazionali dai criteri di gestione aziendali propri del mercato, a scelte imprenditoriali del tutto antieconomiche. In ogni caso ciò non ricorre nella fattispecie, come diffusamente spiegato dalla ricorrente.

Art. 109 D.P.R. 917/86.

Red. Massima, Teodorani F.

IRPEG. Anno 2000. Plusvalenza non dichiarata per la cessione di aree destinate a divenire edificabili per una procedura non conclusa. Assoggettabilità a tassazione.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. II

Sentenza n. 34 del 07/04/08

Pres. e Rel. Lignola R.

Secondo l'orientamento venutosi consolidando e recentemente assunto a norma formale è da considerare edificabile (e, come tale, assoggettata a tassazione per la plusvalenza risultante dalla compravendita) l'area che sia anche soltanto potenzialmente fabbricabile poiché inclusa in un provvedimento pianificatorio adottato ma non ancora approvato e non divenuto definitivo.

DL 223/2006 convertito nella L. 248 /06.

Red. Massima, Pronti C.



Sindacabilità delle scelte gestionali dell'imprenditore da parte dell'amministrazione finanziaria - Legittimità - Condizioni.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XIII

Sentenza n. 18 del 29.4.2008

Pres. Proto N., Rel. Labanti S.

Come statuito dalla Corte di Cassazione, è legittima la sindacabilità della gestione economica dell'impresa e quindi la rettifica del reddito. L'Ufficio però non può farne un uso abnorme e generalizzato, ma dovrà caso per caso provare e documentare la pretesa e la supposta antieconomicità delle scelte gestionali operate.

Per poter rettificare il reddito deve supportare le proprie tesi motivandole sulla base del fatto che l'unica ragione di tali scelte sia finalizzata alla elusione fiscale.

Art.75 D.P.R. n.917/86.

Red. Massima, Belluzzi O.

IRPEG - Sopravvenienza Passiva su spese di ricerca- Deduzione integrale nell'esercizio in cui si verifica- Legittima. Sindacabilità dell'Amministrazione Finanziaria delle valutazioni civilistiche dell'imprenditore. Illegittima. Non idoneità della spesa- Onere probatorio- Compete all'Ufficio che la invoca.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XIX

Sentenza n. 12/19/08 del 2/05/2008

Pres. Rosa G.F., Rel. Contessi L.

E' legittima la deduzione integrale delle spese di ricerca, precedentemente capitalizzate, nell'esercizio in cui viene accertata l'impossibilità di ritrarre dalle medesime flussi di Redditi futuri. Tale Sopravvenienza passiva, infatti, rappresenta un costo di natura certa deducibile secondo i principi generali della competenza, della inerenza, della correlazione e della preventiva imputazione dei componenti negativi del Reddito d'impresa.

Non sono sindacabili da parte dell'Ufficio le valutazioni operate dall'imprenditore in sede civilistica e gli compete l'onere probatorio circa l'asserita inidoneità delle spese di ricerca alla capitalizza-



zione in quanto non presenterebbero i requisiti prescritti dai principi contabili.

*Art. 2426 C.C., comma 1) n.5;
TUIR art.74, comma 1)- art.66 comma 2);
Circolare Ministeriale 73/E 27/05/1994.*

Red. Massima, Tarroni G.

Avviso di accertamento-IRPEG+ILOR 1996 e relative sanzioni. Motivazione per relazione -Legittimità. Riprese fiscali su variazioni dei lavori in corso di ordinazione.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez V
Sentenza n. 24 del 08/05/2008
Pres. e Rel. Marchesini M.*

E' legittimo motivare un avviso di accertamento per relazioni al verbale di accertamento della GdF, ritualmente notificato al contribuente. E' legittima la ripresa a tassazione di costi per lavori di manutenzione su fabbricati in presenza di generica descrizione degli stessi, specie se di consistenza notevoli e contabilizzati a breve distanza di tempo dei lavori di ricostruzione dello stesso immobile. Inoltre, per poter procedere alla valutazione delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ufficio ai sensi del 5° comma dell'art.60 del DPR 917/86.

Red. Massima, Docimo L.



Avviso di accertamento per IRPEG 2000. Applicazione aliquota ridotta al reddito degli immobili utilizzati per fini istituzionali da una USL - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez V
Sentenza n. 39 del 10/06/2008
Pres. e Rel. Marchesini M.

Con l'art.88 - comma 2° - del TUIR, il legislatore ha inteso operare una totale decommercializzazione di tutte le attività svolte dalle ASL, indipendentemente dalla economicità o redditività di tali attività singolarmente e complessivamente considerate, facendo rientrare tali aziende nella categoria degli enti non commerciali. Ciò posto è legittimo l'assoggettamento all'aliquota agevolata, con riduzione alla metà, del reddito degli immobili utilizzati per fini istituzionali.

Red. Massima, Docimo L.

Finalità assistenziali e scopo di lucro. Criteri di differenziazione.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez V
Sentenza n. 43 del 19/06/2008
Pres. Marchesini M., Rel. Rosetti R.

Non si possono ritenere esistenti finalità assistenziali e di solidarietà in soggetti che acquisiscono il 90% dei ricavi dai corrispettivi pagati dagli ospiti per l'erogazione delle prestazioni, in quanto tale elevata percentuale osta al principio solidaristico richiamato dal ricorrente. Ciò specie se dalla documentazione prodotta viene messa in evidenza la natura commerciale dell'attività.

Red. Massima, Docimo L.

Recupero IRES.

Comm. Trib. Prov.le di Modena, Sez. III
Sentenza n. 69 depositata il 12/09/08
Pres. Bruschetta E., Rel. Ghiottoni. C.



Posto che la Commissione Europea ha ritenuto “aiuto di stato” incompatibile con il mercato comune il regime di incentivi fiscali a favore di società ammesse alla quotazione di un mercato regolamentato; in caso di ricorso contro la cartella esattoriale, il consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di motivazione della cartella esattoriale evidenzia che debba essere succintamente chiarito il motivo dell'iscrizione a ruolo per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa; eventuali altri motivi di doglianza che riguardino l'atto da cui discende la cartella non possono costituire oggetto d'esame della Commissione Tributaria.

C(2005)91/05.

Red. Massima, Evangelisti M.

ILOR - Imposta dichiarata ma non versata - Cartella esattoriale impugnata con due distinti ricorsi e prima sentenza passata in giudicato - Secondo procedimento in essere - Inammissibilità del ricorso - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XII
Sentenza n. 51/12/08 del 1/10/2008
Pres. e Rel. Madonna A.

La formazione del giudicato relativo ad uno di due procedimenti tra i medesimi soggetti, aventi ad oggetto lo stesso petitum e la stessa causa petendi, inibisce alla Commissione ulteriore pronuncia in violazione del principio del ne bis in idem, volto ad evitare la contraddittorietà di giudicati

Red. Massima, Tarroni G.



IRPEG – Accertamento – Ricostruzione dei ricavi - Stima UTE – Analoghe vendite di impresa dello stesso settore – Legittima.

Comm. Trib. Centrale Sezione di Bologna, Collegio 2
Sentenza n. 03/2008 del 16/12/2008
Pres. e Rel. Scola A.

Ove l'insieme dei dati raccolti dall'Ufficio finanziario, a carico di un'impresa, integri gli estremi d'incompletezza, erroneità ed inesattezza degli elementi conoscitivi, sussisterà una speculare legittimazione dell'Ufficio stesso a procedere alla ricostruzione dei ricavi secondo presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti (stime U.t.e.; riscontri con analoghe vendite effettuate da altre imprese consimili, operanti nel medesimo settore e nella stessa zona: nella specie, turistico-balneare), pervenendosi ad un determinato valore, con proporzionale riduzione della sanzione societaria inflitta, per la ridotta maggiore I.L.O.R. non versata.

Red. Massima, Scola A.

IRPEG – Accertamento – Ricostruzione dei ricavi - Stima UTE – Analoghe vendite di impresa dello stesso settore – Legittima.

Comm. Trib. Centrale Sezione di Bologna, Collegio 2
Sentenza n. 01/2008 del 16/12/2008
Pres. e Rel. Scola A.

Ove l'insieme dei dati disponibili integri estremi di incompletezza, erroneità ed inesattezza degli elementi conoscitivi, sussisterà una speculare legittimazione dell'Ufficio a procedere alla ricostruzione dei ricavi secondo presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti (stime u.t.e.; conformi indicazioni della stampa specializzata; riscontri con analoghe vendite effettuate da altre imprese consimili, operanti nel medesimo settore e nella stessa zona; nella specie, turistico-balneare), così pervenendosi al attendibili valori di reddito netto.

Red. Massima, Scola A.



IVA

Cessione di singoli beni aziendali - Cessione di azienda non è tale - Deduzione I.V.A. - Legittimità - Condizioni.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XVII
Sentenza n. 94/XVIII/07 del 15/02/07
Pres. Lugli M., Rel. Tarroni G.

Non costituisce trasferimento di azienda la cessione al medesimo cessionario di singoli beni aziendali assoggettati ad I.V.A. a condizione che la vendita avvenga in un arco temporale ultrannuale e che l'attività d'impresa svolta dal cessionario stesso utilizzando quei beni non sia consentita.

Non sussiste collegamento negoziale o vincolo di interdipendenza allorché manchi sia il requisito oggettivo costituito dal nesso teologico fra i negozi giuridici di vendita posti in essere fra le parti, sia il requisito soggettivo cioè il comune intento pratico dei contraenti di volere il fine ulteriore di cessione dell'azienda.

Soddisfatte le condizioni di cui sopra, la deducibilità dell'I.V.A. è legittima.

Red. Massima, Belluzzi O.



IVA - Adempimenti formali - Credito d'imposta - Mancata indicazione nella dichiarazione annuale di una società incorporata - Decadenza dall'esercizio del diritto - Esclusione.

Comm. Trib. Prov.le di Parma, Sez. 07
Sentenza 98/07/07 depositata il 27/11/07
Pres. Rampello V., Rel. Volpi M.A.

L'ecedenza di un credito IVA maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa (a causa, nella fattispecie, di una fusione per incorporazione tra due società) potrà essere computata in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. Ciò, in quanto la mancata esposizione del credito non comporta la decadenza dal relativo diritto.

Cass., Sez. trib., 23 ottobre 2006, n. 22774.

Red. Massima, Bianchi L.

IVA - Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Applicabilità erga omnes - Sussiste.

IVA - Detrazione - Iva corrisposta per il pagamento di pedaggi per il transito nel traforo del Frejus - Detraibilità - Sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez II
Sentenza n. 497/2007 del 30/11/07
Pres. e Rel. Ferrari G.

La risoluzione ministeriale n. 67/E dell'1/06/05 resa in materia tributaria, sia pure con riferimento ad un singolo caso specifico, è un atto con efficacia "erga omnes" il cui contenuto, quindi, è estensibile ai molti soggetti che affrontano le medesime problematiche dell'interpellante.

Sussiste in capo all'autotrasportatore il diritto di dedurre, nel rispetto degli artt. 19 e segg. DPR 633/72, l'IVA esposta nelle fatture relative all'acquisto di abbonamenti per il pagamento del pedaggio di transito nel Traforo del Frejus (nella fattispecie la Commissione ha ritenuto applicabile erga omnes una Risoluzione resa, a seguito di interpello for-

mulato da una cooperativa di autotrasportatori in rappresentanza di molti dei suoi iscritti, in tema di deducibilità dell'IVA applicata sul pedaggio corrisposto per il transito nel Traforo del Frejus in relazione alla parte francese del traforo e, di conseguenza, ha giudicato legittima l'avvenuta deduzione dell'Imposta).

Risoluzione n. 67/E del Ministero Econ. e Finanze del 01 giugno 2005;
Decisione 2004/853/CE del 7 dicembre 2004 del Consiglio;
art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Red. Massima, Ficarelli T.

IVA - Avviso di rettifica-Fatture con base imponibile non comprensiva del valore dell'accisa. Inesistenza di debito di imposta. Determinazione di maggior imponibile IVA. Illegittimità. Sanzioni conseguenti.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez IX
Sentenza n. 84 del 11/12/07
Pres. Gobbi D., Rel. Docimo L.

Nei casi in cui ad una IVA a debito debba corrispondere una equivalente IVA a credito, non è dovuto il pagamento dell'imposta perché la violazione non è idonea a comportare variazioni nelle risultanze delle liquidazioni. Per le sanzioni relative occorre fare riferimento all'art. 47 del D.P.R. 633/72.

D.P.R. 633/72-Cassazione 15509/04.

Red. Massima, Docimo L.



IVA-Processo verbale e avviso di rettifica. Supposta sottofatturazione riferita a vendita di immobile-Autorizzazione del giudice delegato. Necessità-Accertamento per relationem-Obbligo di allegazione del pvc. Condizioni. Previa verifica contabilità-Condizioni- Eccezione di falsità della firma-Condizioni. Caratteristiche delle presunzioni.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez IX
Sentenza n. 85 del 11/12/07
Pres. Gobbi D., Rel. Docimo L.

1))Per resistere in giudizio il curatore ha bisogno di specifica autorizzazione del giudice delegato del tribunale. In assenza il ricorso è da valutare inammissibile.2)Un accertamento non può essere considerato motivato per relationem se nell'avviso di rettifica sono indicate le ragioni che hanno portato all'emissione del provvedimento.

3) All'Ufficio è consentito procedere ad accertamento indipendentemente dalla previa verifica della contabilità qualora l'esistenza di operazioni imponibili risulti in modo certo e non presuntivo da questionari, fatture, ecc.4) L'eccezione di falsità della firma è irrilevante in assenza di querela di falso.5) La sottofatturazione deve emergere da indagini approfondite e documentate che portino a presunzioni gravi, precise e concordanti.

Red. Massima, Docimo L.

Ricorso contro avviso di accertamento IVA/IRPEG/IRAP.

Comm. Trib. Prov.le di Modena, Sez. VI
Sentenza n. 445 depositata il 28/12/07
Pres. e Rel. Cigarini R.

In caso di acquisti compiuti in evasione dell'IVA secondo il complesso meccanismo delle operazioni c.d. carosello, i costi sostenuti, in quanto reali, non possono essere esclusi dal meccanismo di deducibilità. A tale fine va tenuto presente che, non essendo più tipizzata l'agevolazione dell'evasione altrui, il fatto di chi abbia utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti al solo fine di agevolare l'evasione di terzi ha perso rilevanza penale.

Riferimenti: D.P.R. 633/72; Cass.1236/06; Cass.26119/05; Cass. 15842/06.

Red. Massima, Evangelisti M.

IVA - Avviso di rettifica-Fatture riferite ad operazioni ritenute inesistenti. Società cooperative - Supervalutazione dei prodotti conferiti - Ristorno soci - Limiti.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez IX
Sentenza n. 86 del 14/01/08
Pres. Gobbi D., Rel. Docimo L.*

Affinché possa esistere ristorno, istituto tipico della mutualità cooperativa, è indispensabile essere in presenza di un margine attivo derivante dagli scambi con i soci, differenza che può essere ripartita tra i soci nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa in vigore, sempre che il ristorno sia contenuto negli statuti e nei regolamenti della società cooperativa. È indispensabile, inoltre, che esista il requisito della mutualità. La conformità degli statuti ai principi legislativi in materia comporta una presunzione di spettanza delle agevolazioni tributarie, presunzione relativa e non assoluta che non impedisce all'amministrazione di disconoscere tali agevolazioni a condizione che l'accertamento sia fondato su dati concreti.

Cassazione 13280/05.

Red. Massima, Docimo L.



Imposta I.V.A. - Contratti di concessione in esclusiva - Maggior sconto concesso - Natura incondizionata - È tale - Conseguenze.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. I
Sentenza n. 37/01/08 del 18/01/08
Pres. Giorgi M.S., Rel. Ferraretti F.A.

Nei contratti di concessione di vendita in esclusiva lo sconto concesso non è in funzione della quantificazione qualitativa del risultato raggiunto, ma è in funzione dell'ammontare delle vendite realizzate, diventando quindi un "bonus quantitativo" incondizionatamente applicato alle quantità vendute a prescindere dal loro ammontare.

Non è invece dato rilevare da chi, in quali occasioni e con quali parametri venga valutato il conseguimento od il mancato conseguimento della "qualità" delle prestazioni commerciali rese dal concessionario.

Art.13 D.P.R. n.633/72.

Red. Massima, Belluzzi O.

IVA- Richiesta di rimborso - Dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza art.21, comma 2), D.Lgs.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XIX
Sentenza n. 102/ 19/ 07 del 23/01/08
Pres. Ferrucini G., Rel. Contessi L.

Il termine di decadenza ex art.21, comma 2), D.Lgs 546/92 può decorre anche da un momento successivo a quello del pagamento ossia dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Nel caso di specie il contribuente è venuto a conoscenza, solo con la richiesta di restituzione dell'imposta da parte del committente, che per i servizi prestati ad una società olandese non era dovuta Iva. Ne consegue che il dies a quo per il termine di decadenza va considerato da quel momento, essendosi verificato in tale data il presupposto per la restituzione.

D.Lgs 546/92 art.21, comma 2), Art.2033 c.c..

Red. Massima, Tarroni G.

Diniego rimborso IVA.

Comm. Trib. Prov.le di Modena, Sez. VI
Sentenza n. 470 depositata il 11/02/08
Pres. Cigarini R., Rel. Brighenti. F.

Il meccanismo di differimento della decadenza (secondo il quale il termine viene differito di un tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna del documento) non può estendersi alla richiesta di garanzia, la quale, ininfluyente ai fini di accertamento o rettifica della dichiarazione, ha la sola funzione di salvaguardare immediatamente gli interessi dell'Erario.

Comm. Trib. Prov. di Como 3/00.

Red. Massima, Evangelisti M.

Atto di contestazione - IVA - Regime del margine - Insanzionabilità del cessionario.

Comm. Trib. Prov. di Forlì, sez. VI
Sentenza n. 9 depositata il 11/02/08
Pres. Assogna A., Rel. Fabbri E.

L'applicazione del regime del margine in esecuzione di quanto sancito dall'art. 36 del D.L. 41/95, congiuntamente alla mancanza di un comune disegno criminoso tra cedente e cessionario con lo scopo di realizzare una frode fiscale, manda esente da ogni responsabilità il cessionario in relazione all'erronea applicazione de regime IVA del margine da parte del cedente.

Red. Massima, Toni E.



IVA-IRPEF-IRAP - Imprenditore agrituristico - Benefici di forfetizzazione ex art.5, Legge 413/1991- Riferimento al volume d'affari - Illegittimo - Prevalenza delle giornate lavoro in agricoltura - Sussiste la complementarità prevista dalla norma - Competono i benefici.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez X
Sentenza n. 10/10/08 del 11/02/08
Pres. Ferretti G., Rel. Mezzetti G.

L'art.2 della Legge 730/1985 riserva al concetto di complementarità dell'agriturismo quello derivante dal numero delle giornate di lavoro che deve essere inferiore a quello dedicato alla attività principale, l'attività propriamente agricola, non facendo riferimento a volumi d'affari o al superamento di qualche vincolo numerico stabilito dalla Provincia competente nel provvedimento di autorizzazione.

Legge Regionale Emilia-Romagna n.26/1994;
Legge 143/1991 art.5;
Legge 730/1985 art.2.

Red. Massima, Tarroni G.

IVA - Cessionario di beni acquistati da soggetto in “regime del margine” - Omessa fatturazione - Responsabilità per l'imposta evasa dal cedente - Non sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. I
Sentenza n. 314/1/07 depositata il 22/02/08
Pres. Barone F.R., Rel. Casoli S.

Il cessionario non ha la possibilità, facoltà di riscontrare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi in capo al cedente che possano giustificare l'applicazione del regime di cui all'art. 36. Non sussiste alcun obbligo di sostituirsi al soggetto passivo di imposta circa la valutazione sul regime effettivamente applicabile. L'art. 6 comma 8 del D.lgs. 471/97 è chiarissimo quando afferma che per l'imposta risponde solo ed esclusivamente il cedente, ovvero il soggetto passivo d'imposta.



Art. 36 Legge 41/95; Art. 6 comma 8 D.Lgs.471/97.

Red. Massima, Teodorani F.

**IVA - Cartella di pagamento - Art. 60 bis D.P.R. 633/72 -
Responsabilità del cessionario - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. di Forlì, Sez. III
Sentenza n. 18 depositata il 06/03/08
Pres. Roccari R., Rel. Campana G.F.*

Nel caso di compimento di operazioni di cessione di beni idonee a generare abusi fiscali va esente da responsabilità, e quindi il relativo atto deve essere annullato, il cessionario in buona fede laddove la frode fiscale non sia percepibile in fattura.

Red. Massima, Toni E.



Società - Cessata attività - Data di insorgenza diritto al rimborso I.V.A. - Effettiva cessazione attività - Rimborso - Condizioni.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. VII

Sentenza n. 24 del 10/03/08

Pres. Liccardo P., Rel. Ravaoli G.

Il diritto al rimborso del credito I.V.A. risultante dalla dichiarazione finale di liquidazione a società cessata e cancellata dal Registro delle Imprese è soggetto soltanto alla sussistenza delle due seguenti condizioni:

- che il credito di cui si chiede il rimborso risulti iscritto nel bilancio finale di liquidazione debitamente depositato presso il Registro delle Imprese;
- che il rimborso sia erogato al Liquidatore della società.

Tale diritto sorge dal dato sostanziale della effettiva cessazione dell'attività e non dalla data di presentazione all'Ufficio Tributario della dichiarazione di cessazione che è finalizzata alla sola cancellazione della partita I.V.A..

D.P.R. n.633/72 art. 30, 3° c. e 35 - D.M. 26.2.1992 art.5 - Cass. Sent. n.4234 dep. 2.3.2004.

Red. Massima, Belluzzi O.

IVA - Operazioni intracomunitarie - Regime del margine - Presupposti di applicabilità - Onere della prova a carico del contribuente - Sussiste.

Frode "carosello" - Utilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti - Prova dell'interposizione di soggetto falso o inesistente - Indetraibilità - Sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Parma, Sez. V

Sentenza 103/05/07 depositata il 12/03/08

Pres. Beneventi E., Rel. Bandini I.

Ai fini dell'applicabilità del regime del margine alla cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto qualificati non nuovi, è onere del contribuente comprovare, sulla base di ogni elemento documentale e ma-

teriale, la sussistenza dei requisiti tassativamente indicati dall'art. 38, quarto comma, L. 427/1993.

Nell'ambito delle frodi IVA, realizzate mediante cessioni intracomunitarie di beni (autoveicoli), non si realizzano i presupposti per il diritto alla detrazione di cui all'art.19 del DPR. 633/1972 laddove venga accertato che siano falsi uno o più soggetti che intervengono nella catena di cessioni, ovvero sia che le attività d'impresa sottostanti l'emissione della fattura sono state realizzate da soggetti diversi dall'intestazione della medesima fattura. Ciò, anche quando i beni siano effettivamente entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture. Conseguentemente, laddove l'Ufficio accertatore sollevi la contestazione di tale inesistenza soggettiva della fatturazione sarà onere del cessionario che voglia esercitare la richiamata detrazione fornire riscontri precisi sul suo stato soggettivo in merito all'altruità della fatturazione. L'accertamento della falsità - inesistenza del soggetto interposto in contestazione deve pertanto essere provato in maniera certa e quasi indiscutibile, sebbene anche attraverso forme di presunzione.

Cass., Sez. Trib., n.1950/2007;

Corte di Giustizia C.E., 27 settembre 2007, C-409/04.

Red. Massima, Bianchi L.



IVA - Bonus riconosciuti dalla casa madre a fronte dl raggiungimento di obiettivi qualitativi - Assoggettamento ad IVA - Sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. I
Sentenza 12/1/08 depositata il 14/03/08
Pres. Casula P., Rel. Gasparini G.

Dall'esame del contratto di concessione si ricava una disciplina analitica che introduce in capo ai concessionari locali vere e proprie prestazioni accessorie alla obbligazione contrattuale principale, la cui violazione può determinare la risoluzione del contratto. Il concessionario centrale si impegna a riconoscere somme aggiuntive ai concessionari locali in cambio dell'esatto adempimento delle cosiddette "performance qualitative" che hanno la natura di prestazioni di fare. Vi è un rapporto sinallagmatico tra le performances indicate e le erogazioni di denaro che, di conseguenza, sono soggette ad IVA ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/72.

Art. 3 del DPR 633/72.

Red. Massima, Teodorani F.

IVA - Anno 1990. Ritardata dichiarazione annuale equivalente ad omessa dichiarazione. Conseguente accertamento induttivo. Rimane precluso dal tempestivo avvalimento del "condono di massa".

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. IV
Sentenza n. 21 del 01/04/08
Pres. Iacoviello F.M., Rel. Serafini G.L.

Diversamente da quanto deciso dai primi giudici, l'adesione alla sanatoria da parte della contribuente ha convalidato la tardiva presentazione della dichiarazione annuale IVA. Conseguentemente l'Ufficio avrebbe dovuto comunicare all'adita CTP l'avvenuta adesione della ricorrente alla sanatoria ex DL 41/1995 convertito nella L 85/1995, donde l'estinzione del giudizio. Erronea, dunque, è stata, l'attività accertativa per rideterminare induttivamente l'imponibile ai fini IVA, attività consentita dall'art. 55 del DPR 633/1972 soltanto quando la dichiarazione annuale non sia stata presentata.

Red. Massima, Pronti C.

Com. Ineff. Cess. IVA.

Comm. Trib. Prov.le di Modena, Sez. VII
Sentenza n. 49 depositata il 03/04/08
Pres. Nardi F, Rel. Scicchitano P.

Nel caso in cui si chieda l'annullamento dell'atto di comunicazione di inefficacia dell'atto di cessione di crediti IVA, cessione contestata dall'ufficio per essere la chiusura fallimentare avvenuta in data anteriore alla stipula dell'atto di cessione, si rammenta che il debito diviene certo, liquido ed esigibile solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale e solo successivamente ad essa può essere oggetto di cessione e diventare tale.

D.P.R. 633/72, L.154/88, Ris.n. 279/E 12/08/02.

Red. Massima, Evangelisti M.



IVA. Anno 2001. Asserita (dall'Ufficio accertatore) indetraibilità da una fattura per consulenza ed assistenza emessa dalla controllante e rimasta priva di documentazione in sede di verifica. La sussistenza del rapporto (e, quindi, la sostanziale inerenza) è dimostrata da specifico verbale assembleare ed è corroborata dai crescenti risultati negli esercizi immediatamente successivi conseguiti dalla controllata.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XIV
Sentenza n. 50 del 14/04/08
Pres. Pasculli V., Rel Belluzzi O.

Diversamente da quanto sostenuto dai primi giudici e dall'Ufficio resistente, è sufficiente a dimostrare la sussistenza del rapporto consulenziale e di assistenza la deliberazione assembleare della capogruppo che definisce i rapporti con la controllata (appellante), la quale deliberazione trova riscontro nella fattura contestata dall'Ufficio verificatore ed accertatore: si tratta di prestazioni che vanno dall'impianto della contabilità industriale per centri di costo, al controllo di gestione, alla assistenza finanziaria con garanzie della capogruppo per l'ottenimento di fidi bancari. L'inerenza della spesa, ammontante a lire 124.000.000/2001, trova altresì conferma nei risultati conseguiti in breve tempo grazie all'intervento della capogruppo a pro della controllata (in difficoltà dopo l'acquisizione nel 1998 dell'attività di una società dichiarata fallita): ricavi 1999 lire 652.820.000 - 2000 lire 10.369.894.000 - 2001 euro 4.820.556,00.

Red. Massima, Pronti C.

IVA. Anno 2002. Mancato assoggettamento a bonus, ritenuti dall'A.F. qualitativi, erogati dall'importatrice alla società concessionaria di auto. Si trattava di bonus quantitativi, non soggetti all'imposta.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XIV
Sentenza n. 44 del 14/04/08
Pres. e Rel. Pasculli V.

Con risoluzione 120/E del 17/09/04 l'Agenzia delle Entrate ha distinto tra bonus erogati a fronte di obiettivi di carattere quantitativo

(parametrati, con diverse modalità, al volume delle vendite realizzate) che si configurano come abbuoni e sconti che consentono l'applicazione della previsione di cui all'articolo 26, comma 2, del DPR 633/1972;

bonus corrisposti al raggiungimento di obiettivi di tipo qualitativo correlati al potenziamento della qualità delle strutture e dei servizi resi ai clienti) che costituiscono la remunerazione (che si aggiunge al margine di vendita) di specifiche attività, autonome ed ulteriori rispetto a quelle ordinarie di compravendita, quali attività promozionali, di *marketing* e di *customer care*, da assoggettare ad IVA ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DPR 633/1972.

La società concessionaria di auto importate dalla Germania ha dimostrato, in riferimento al contratto stipulato con la costruttrice titolare del marchio che esso - conformemente alla normativa comunitaria - prevede sia il rispetto di standard organizzativi minimi (costituiti da requisiti di carattere organizzativo, commerciale, finanziario e tecnico) e sia il raggiungimento di obiettivi generali (volume delle vendite): si tratta di obbligazioni fondamentali assunte da ogni concessionaria per mantenere la vigenza del contratto.

Nel caso di specie nel contratto di concessione - trascurato dall'Ufficio accertatore - è riconosciuto un margine variabile che remunera in prevalenza la *performance* di vendita e in forma diretta la CRM (*customer relationship management*) ed il CSI (*customer satisfaction index*), attività queste strumentali per monitorare i volumi di vendita.

Poiché, fra le due obbligazioni, quella principale è finalizzata alla liquidazione dei bonus assimilabili agli abbuoni e sconti mentre l'altra (accessoria) è meramente strumentale rispetto alla prima, opera la distinzione fatta dalla Ris. 120/E suddetta e si applica l'art. 26, comma 2, del DPR 633/1972. Si conferma, quindi, la pronuncia dei primi giudici di accoglimento del ricorso iniziale.

Red. Massima, Pronti C.



IVA. Anno 2002. Asserita (dall'A.F.) partecipazione al cosiddetto "carosello fiscale in frode". Dimostrazione, da parte della società concessionaria di auto, di aver attinto al mercato parallelo sulla base di regolari fatture e connessi pagamenti bancari. Infondatezza dell'accertamento.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XIV
Sentenza n. 44 del 14/04/08
Pres. e Rel. Pasculli V.

Avendo la società concessionaria di auto importate dalla Germania ammesso di esser ricorso - per 92 autovetture su 3.488 vendute nel biennio 2002-2003 - al mercato parallelo (alimentato dalla Casa madre) per soddisfare esigenze commerciali aziendali volte ad ovviare ai lunghi tempi di consegna e, così, non perdere la clientela di nicchia, è stato dimostrato che tutta la fatturazione emessa per la cessioni ritenute inesistenti è stata regolare (e per prezzi superiori a quelli di mercato) con pagamenti mediante bonifici bancari. Sicchè, se "carosello" si è verificato in capo al broker operante nel mercato parallelo, al carosello la società appellata non ha partecipato, così come riconosciuto dai primi giudici e confermato in secondo grado.

Anche la Corte di Giustizia Europea, con giurisprudenza consolidata, esclude la responsabilità nell'obbligazione fiscale da parte di chi utilizza in buona fede documenti risultati successivamente falsi. Nel caso di specie, per l'assenza di evidenti interessi economici diversi da quelli di dare tempestive risposte al mercato di riferimento, è da escludere che la società abbia avuto comportamenti in frode al fisco: anche per questo motivo, in mancanza di prova contraria, è fatta salva la buona fede e manca una pur marginale responsabilità solidale della contribuente nel pagamento dell'imposta.

Red. Massima, Pronti C.



**IVA - Avviso di Rettifica - Sistemi elettrocontabili ed elettronici-
Trascrizione nel sistema cartaceo - Stampa contestuale alla richiesta
degli organi fiscali- Regolare applicazione della norma- Sussiste.
Presunzioni semplici- Sovrafatturazione di costi- Omesso confronto
di elementi comparativi- Illegittimità della pretesa- Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. 12
Sentenza n. 23/12/08 del 28/05/08
Pres. Gilotta B., Rel. Giacomelli G.*

L'art.22 DPR 600/73 va letto ed applicato con i successivi provvedimenti legislativi, in particolare con l'art.7, comma 4 ter, DL 357/94, convertito nella Legge 489/94, che consente la conservazione delle scritture contabili aggiornate nei supporti magnetici purché esse siano stampate contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi fiscali.

La possibilità di accertare Redditi attraverso presunzioni semplici ex art.37, comma 3), DPR 600/73 ha quale necessario presupposto la sussistenza di condizioni che legittimino tale presupposto accertativo. La presunzione che sussista una sovralfatturazione dei costi deve essere valutata in rapporto al corrispettivo normale che prodotti o servizi registrano sul mercato e l'omesso confronto da parte dell'Ufficio non consente ai Giudici di valutare elementi comparativi essenziali. La pretesa fiscale è, pertanto, da ritenersi illegittima.

*DPR 600/73 art.22;
DL 357/94 art.7, comma 4 ter;
Legge 489/94;
Cassazione -Sez. Tributaria - n.12972/2003.*

Red. Massima, Tarroni G.



Avviso di accertamento I.V.A a società controllata - Legittimità - Fatturazione costo lavoro dipendenti diretti della controllante e membri consiglio di amministrazione della controllata - Deducibilità - Condizioni - Necessità onere della prova società contribuente - Normativa nazionale ed europea - Conformità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. III
Sentenza n. 58/03/08 del 4/06/08
Pres. Rustico A., Rel. Giglio D.

A carico di società controllata è legittimo l'Avviso di Accertamento IVA che disconosce la deducibilità del costo di lavoro svolto da membri di famiglia giuridicamente dipendenti della Capogruppo controllante, ma che sono pure membri del Consiglio di Amministrazione della controllata verificata, anche in presenza di regolare documentazione.

L'onere probatorio si trasferisce a carico del contribuente quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria. La parte deve dimostrare il tipo di attività lavorativa svolta dai membri della famiglia; l'inerenza della stessa alla attività propria della società controllata; la effettività dell'attività lavorativa subordinata svolta; i benefici che la controllata stessa ne ha tratto.

La normativa nazionale e quella europea (VI Direttiva 77/388/CEE) consentono di trasferire costi dalla società controllante alla controllata per effettivi servizi resi nell'interesse di quest'ultima, ma prestandosi a facile elusione fiscale (ripartizione costi in modo da ridurre al minimo il prelievo fiscale sul complesso delle aziende), ha lo scopo di evitare il trasferimento di costi dalla controllante alla controllata se non eseguito in forma corretta.

D.P.R. n.633/72 artt.54 e 19 - art.2697 C.C. - VI Direttiva n.77/388 CEE - Artt. 210 e 213 C.P.C.

Red. Massima, Belluzzi O.



IVA - O.N.L.U.S - Ricovero di persone anziane gravemente disabili- Pagamento di una retta- Contrasto con la normativa ex D.Lgs 460/97- Non sussiste. Sanzioni- Illegittime.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez VIII
Sentenza n. 61/08/08 del 29/07/08
Pres. Paladini M., Rel. D'Amato M.

Ai fini dei benefici fiscali alle Onlus, la finalità solidaristica va valutata in base all'attività realmente svolta dall'Ente.

Il pagamento di una retta per la degenza non è in contrasto con la normativa che definisce l'ambito delle Onlus.

DPR 633/72 art.10 n.21- art.36bis;
DPR 600/73 art.20 bis;
D.Lgs 460/97 art.10.

Red. Massima, Tarroni G.



Accertamento IVA/IRPEG - Differenze fra le consistenze del magazzino contabile e quello inventariato alla data di accesso - Presunzione grave precisa e concordante - Non è tale.

Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. I
Sentenza n. 362/1/07 depositata il 29/09/08
Pres. Barone F.R., Rel. De Cono M.

Risulta illegittimo l'accertamento di maggiori ricavi ai fini IVA e delle imposte dirette fondato esclusivamente sulla diversa entità del magazzino effettivo e del magazzino cd. contabile laddove quest'ultima poteva legittimamente non essere aggiornata, non essendo peraltro all'epoca della verifica adempimento obbligatorio per la società ricorrente. Il raffronto rilevante e significativo può essere eseguito solo tra entità attendibili o presunte tali: se il contribuente fosse stato un grossista, il riferimento sarebbe stato l'inventario di fine esercizio precedente unitamente a tutte le fatture di acquisto e vendita nell'esercizio in corso. Data la natura produttiva dell'attività svolta dal contribuente agli Assunti degli accertatori dovevano essere suffragati da una assai più complessa indagine, volta a quantificare la quantità di materia prima usata nei beni finiti poi fatturati.

Art. 39 DPR 600/73; art. 54 del DPR 633/72.

Red. Massima, Teodorani F.

IVA - Cessione all'esportazione - Operazioni assimilate - Cessione di nave in attesa della trasformazione da rimorchiatore in nave da diporto - Beneficio della non imponibilità - Sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. I
Sentenza n. 62/1/08 depositata il 29/09/08
Pres. Barone F.R., Rel. Casoli S.

Dalla lettura della ris. Min. n. 94 del 21/02/2002 si evince che una interpretazione logico - sistematica delle norme in vigore porta a concludere che l'esclusione delle unità da diporto dal regime di non imponibilità dell'IVA di cui all'art. 8 bis del DPR 633/72 non riguardi le unità da diporto utilizzate per attività commerciali che si concretiz-

zano nella stipula di contratti di noleggio. Il fatto che in sede di cessione non risultasse iscritta nel registro delle navi mercantili, in quanto in fase di trasformazione, refitting, collaudo, non significa che la unità da diporto non fosse destinata all'uso del noleggio, uso reso possibile solamente a seguito dei citati lavori ed avvenuta iscrizione del bene presso il registro internazionale a seguito del rilascio della prescritta licenza, non potendosi comunque ritenere che tale nave fosse mai stata classificata come nave da diporto adibita ad attività ricreative ovvero senza scopo di lucro.

Art. 8 bis del DPR 633/72; ris. Min. 21/02/2002 n. 94/E.

Red. Massima, Teodorani F.

Contestazione di sanzioni amministrative.

*Comm. Trib. Prov.le di Modena, Sez. VII
Sentenza n. 106 depositata il 30/09/08
Pres. Nardi. P., Rel. Scicchitano P.*

La motivazione *per relationem* è legittima in quanto non arrechi pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. Si sottolinea *a latere* che la cessione di merci si intende avvenuta al momento della consegna (e non del pagamento, come normalmente avviene per i servizi) e a tale momento è riconnesso l'obbligo dell'emissione del documento fiscale da parte del cessionario.

D. Lgs. 472/97, D.P.R. 633/72.

Red. Massima, Evangelisti M.



IVA - Scambi intracomunitari - Carenza dei presupposti per l'applicazione del regime del margine - Sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. I
Sentenza 74/1/08 depositata il 21/11/08
Pres. Casula P., Rel. Gasparini G.

Per le autovetture usate le cessioni tra operatori di Stati membri è soggetta al regime del margine se il bene oggetto della transazione può considerarsi usato secondo la definizione dell'ordinamento (D.Lgs. 285/92 e sue modificazioni) e se esso è stato definitivamente tassato nello Stato membro di provenienza. Nel caso specifico alla società cessionaria, il semplice esame delle carte di circolazione dei veicoli trattati avrebbe consentito di verificare l'insussistenza del presupposto del beneficio fiscale atteso che essi erano stati ceduti alla società venditrice da società di autonoleggio o comunque da aziende che avevano trattato l'IVA.

DL 331/93 Conv. in Legge 427/93; DL n. 41 del 23/02/1995.

Red. Massima, Teodorani F.



Accertamento IVA fondato su utilizzo di fatture per acquisti effettuati da una presunta società cartiera - Onere della prova in capo all'ufficio - Dimostrazione della partecipazione alla frode da parte del soggetto acquirente - Non sussiste - Illegittimità dell'accertamento - Consegue.

Comm. Trib. Prov.le di Rimini, Sez. I
Sentenza n. 108/1/08 depositata il 22/12/08
Pres. Barone F.R., Rel. De Cono M.

Per dimostrare che l'acquirente abbia partecipato alla frode perpetrata dal cedente le auto occorre dimostrare l'asserito vantaggio ottenuto dalla cessionaria, costituendo tale dimostrazione elemento essenziale e imprescindibile per potere ritenere la medesima partecipe alla frode. Per superare e ritenere inattendibile la realtà documentale è essenziale dimostrare che la ricorrente ha agito in modo anomalo. Ma una simile dimostrazione non è stata punto fornita dalla Agenzia delle Entrate che ne era onerata. In definitiva difetta radicalmente la prova della partecipazione della ricorrente alla frode carosello, difetta la prova della sua mala fede, difetta la prova del vantaggio asseritamene dalla medesima conseguito.

Art. 19 DPR 633/72.

Red. Massima, Teodorani F.



LAVORO SOMMERSO

Aviso di irrogazione di sanzioni I.N.P.S. / I.N.A.I.L. su lavoro irregolare dipendente - Legittimità - Entità della sanzione - Proporzionalità con i contributi omessi - Necessità - Efficacia probatoria privilegiata verbale I.N.P.S. - Inapplicabilità.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez I
Sentenza n. 117/01/07 del 29/11/07
Pres. Giorgi M.S., Rel. Ferraretti F.A.*

E' legittimo l'atto di irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art.3 comma 3 D.L. 22.2.2002 n.12 a seguito di Verbale di Accertamento ispettori INPS anche se questo non ha l'efficacia probatoria privilegiata ex art.2700 C.C. potendosi contestarlo nel merito.

La inequivoca dizione dell'art.3 D.L. 12/2002 statuisce che la sanzione amministrativa si configura come aggiuntiva rispetto all'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore con liquidazione dell'addebito (ai fini della contribuzione INPS e del premio INAIL) sulle maggiori somme non assoggettate a contribuzione.

D.L. 22.2.2002 n.12 Art. 3 c.3 - Art. 2700 C.C..

Red. Massima, Belluzzi O.



Sanzione amministrativa lavoratori irregolari - Mancanza di prova dell'inizio del rapporto di lavoro - Periodo di irregolarità computato dal 1° gennaio al giorno della verifica - Legittimità - Richiesta, in sede di contenzioso, di riduzione della sanzione amministrativa ad un quarto del minimo - Inammissibile.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. X
Sentenza n. 117/10/07 del 28/01/08
Pres. Ferretti G., Rel. Tarroni G.

Raggiunta la prova della violazione dell'art.3, Legge 12/2002 e mancando da parte del datore di lavoro la prova di una realtà diversa per quanto riguarda l'inizio del rapporto di lavoro, il periodo della irregolarità va computato dal 1° gennaio al giorno della verifica della irregolarità anche ai fini della determinazione della sanzione amministrativa.

In sede contenziosa è inammissibile la richiesta di riduzione della sanzione amministrativa ad un quarto del minimo. Ai sensi e per gli effetti dell'art.16, comma 3), D.Lgs 472/1997, infatti, il contribuente avrebbe dovuto esercitare la possibilità di avvalersi della definizione agevolata entro il termine previsto per la presentazione del ricorso.

Legge 12/2002 art.3;
Art.2700 c.c.;
D.Lgs 472/1997 art.16, comma 3);
Cassazione n.10702/2005 - n.10219/1996 - n.12386/2006 - n.11202/2007.

Red. Massima, Tarroni G.



STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

IVA - Avviso di accertamento - Art.12 della legge 212/2000 - Emanazione avviso di accertamento prima della scadenza dei termini previsti dalla norma-Illegittimità.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez IX
Sentenza n. 5 del 04/02/08
Pres. Massa P., Rel. Docimo L.*

Ai sensi del 7° comma dell'art.12 della legge 212/2000-Statuto del Contribuente, norma che codifica i diritti del contribuente nell'ambito dell'attività di accertamento condotta dagli Uffici-l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.

Red. Massima, Docimo L.



Tributo speciale (regionale) per deposito in discarica di RSU. Anno 2000. L'avviso di accertamento per insufficiente versamento (con correlative sanzioni) può essere emesso prima del termine previsto dallo Statuto del contribuente soltanto per particolare e motivata urgenza.

*Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. IV
Sentenza n. 48 del 21/07/08
Pres. e Rel. Esti A.*

Se il versamento del tributo speciale per deposito in discarica di rifiuti solidi urbani fosse risultato insufficiente, deve comunque essere rispettato il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione previsto dall'art. 12 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente); può essere abbreviato soltanto se sussistono (e vengono dimostrati nell'avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni) ragioni di "particolare e comprovata urgenza". Nel caso di specie l'avviso era stato emesso appena 6 giorni dopo la contestazione e senza alcuna specifica motivazione di particolare urgenza, sicchè è stata confermata la sentenza di primo grado, comportante l'annullamento dell'avviso.

Red. Massima, Pronti C.



TRIBUTI LOCALI - ICI

ICI. Modificazione (in diminuzione) del classamento di unità immobiliare successiva agli avvisi di liquidazione emessi dal Comune per annualità precedenti. Irretroattività.

*Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. (Staccata di Rimini) n. XXIV
Sentenza n. 97 del 28/06/06
Pres. Ferrucini G.C., Rel. Brioli G.C.*

Conformemente a quanto ritenuto dai primi giudici, la modificazione *in pejus* del classamento di una unità immobiliare mediante la procedura DOCFA (che costituisce proposta di variazione proveniente dalla parte, sulla quale poi l'Ufficio deve pronunciarsi entro un anno apportando eventuali rettifiche per essere poi "messa agli atti") è efficace soltanto per il futuro. Conseguentemente restano validi gli accertamenti del Comune impositore per annualità antecedenti sulla base del più elevato classamento in categoria superiore, non formalmente opposta al momento dell'attribuzione.

Conforme: Cass. civile n. 20854 del 27/10/04.

Red. Massima, Pronti C.



ICI. E' illegittimo l'avviso di accertamento e liquidazione riguardante fabbricati classati in cat. D con applicazione retroattiva della rendita catastale invece del valore distintamente e regolarmente contabilizzato "a libro" preso a base della dichiarazione annuale. Sono da escludere anche le sanzioni dovendo il contribuente soltanto versare la differenza dovuta a conguaglio, ma dopo l'attribuzione della rendita catastale.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. XI
Sentenza n. 118 del 12/12/06
Pres. Milanese C. e Rel. Brioli G. C.

Quando per fabbricati (strumentali) industriali di cat. D non sia disponibile la rendita catastale (pur richiesta), legittimamente la Società contribuente utilizza per la dichiarazione annuale il valore distintamente e regolarmente contabilizzato ("a libro") e non, invece, la rendita catastale desunta per confronto con immobili similari.

D'altra parte, con la modificazione apportata con la L. 342/00, l'efficacia del provvedimento di attribuzione della rendita è stato spostato al momento della notifica, così operando per gli anni successivi.

E', pertanto, illegittimo l'avviso di accertamento e liquidazione imposto sull'applicazione retroattiva della rendita catastale attribuita formalmente. Altrettanto illegittima è la pretesa di sanzioni ed interessi, dovendo la contribuente soltanto versare la differenza dovuta a conguaglio per l'anno in cui è divenuta operante la rendita catastale.

Red. Massima, Pronti C.



Imposta I.C.I. cooperativa agricola - Avviso di liquidazione imposta - Legittimità - Condizioni - Mancata identità soggettiva tra possessore del fabbricato industriale e proprietà terreni dei soci conferenti.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XIX
Sentenza n. 70/XIX/07 del 3/7/2007
Pres. Parisi M., Rel. Contessi L.

E' soggetto ad imposizione I.C.I. il fabbricato di proprietà di società cooperativa ogni qualvolta manchi l'identità soggettiva tra il possessore del fabbricato ed il titolare del diritto di proprietà sul terreno da un lato e dall'altro la connessione oggettiva e funzionale tra il fabbricato e l'attività agricola che si attua sul terreno, nel senso che l'unità immobiliare deve essere strumentale, nel suo utilizzo, all'attività agricola.

Non vi è identità soggettiva se il fabbricato è di proprietà della cooperativa mentre i terreni sono di proprietà dei singoli soci conferenti della cooperativa stessa.

La mancanza di tale identità soggettiva fa venir meno l'ipotesi di una duplicazione dell'I.C.I. in quanto il titolare del fabbricato non è lo stesso soggetto cui appartengono i terreni.

Art. 1, 2, 5 e 7 D.Lgs. 504/92 - Cass. n.18854 del 27.9.2005.

Red. Massima, Belluzzi O.

Imposta I.C.I. - Immobile strumentale cooperativa agricola - Esenzione ope legis l. 139/98 - Condizioni - Utilizzabilità dell'immobile ai sensi art.29, 2° comma T.U.I.R. - Necessità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XIV
Sentenza n. 63/14/07 del 31/7/2007
Pres. Pasculli V., Rel. Truffelli M.

Non è soggetto ad I.C.I. l'immobile industriale di proprietà della cooperativa agricola anche se catastalmente è di tipo D/7 quando lo stesso è strumentale allo svolgimento di attività dirette alla trasformazione, manipolazione, alienazione di prodotti agricoli conferiti dai soci imprenditori agricoli, attività rientranti nell'esercizio normale dell'a-

gricoltura secondo quanto disposto dall'art.29, 2° comma lett.c DPR 917/86.

Per stabilire se i fabbricati posseggono i caratteri di "ruralità" voluti dalla legge al fine di godere dell'esenzione dall'I.C.I. oppure abbiano natura commerciale, è intervenuta ope legis in via definitiva la disposizione di cui all'art.9 c.3 DPR 139/98 in cui si afferma l'automatico carattere rurale delle costruzioni possedute da cooperative, strumentali alle attività agricole previste dall'art.29 TUIR.

Red. Massima, Belluzzi O.

**Rendita catastale centrale idroelettrica - Costo turbina -
Componente del reddito fondiario - È tale.**

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. III
Sentenza n. 97/03/07 del 7/11/2007
Pres. Rosa G.F., Rel. Giglio D.*

Per gli impianti di produzione di energia elettrica è legittima la determinazione di nuova rendita catastale operata dall'Agenzia del Territorio nella quale vengano computate le turbine (contrariamente per la dinamo e l'alternatore) in quanto, anche se fisicamente non incorporate al suolo, sono parti mobili strutturalmente connesse agli immobili, aventi lo scopo di realizzare un unico bene complesso.

Conforme la interpretazione autentica data dall'art.1 quinquies D.L. 44/05 convertito in legge 88/05 all'art.4 RDL 13.4.1939 n.4 confermando l'applicabilità di quest'ultima norma seppure risalente al 1939.

Art.4 D.L. 13.4.1939 - Art.1 quinquies D.L. 44/05 - Cass.sent. n.13319 del 7.6.2006.

Red. Massima, Belluzzi O.



Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili - Rimborsi - Richiesta di rimborso a seguito di sentenza di revisione della rendita catastale - Spettanza del rimborso - Sussiste - Decorrenza.

Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. I
Sentenza n. 543/01/07 del 27/11/2007
Pres. Crotti M., Rel. Tosi L.

Ai sensi dell'art. 13 D. Leg.vo 30/12/1992 n. 504 il contribuente ha diritto di ottenere il rimborso dell'imposta comunale sugli immobili che risulta essere stata pagata in eccesso - a seguito di esatta individuazione della minor rendita catastale ed opera dell'autorità giudiziaria tributaria - per il triennio precedente la domanda di rimborso.

Art. 13 D. Leg.vo 30 dicembre 1992 n. 504.

Red. Massima, Ficarelli T.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Applicabilità della nuova rendita attribuita a periodi precedenti la notifica dell'avviso di rettifica della rendita stessa - Insussistenza.

Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. II
Sentenza n. 484/2/2007 depositata il 30/11/2007
Pres. Folloni T., Rel. Granato P.

In tema di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai fini dell'individuazione della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale non è utilizzabile, a norma dell'art. 74 L. 21 novembre 2000 n. 342, con riferimento ai periodi anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento.

Art. 74 L. 21 novembre 2000 n. 342;
art. 11 D. Leg.vo 30 dicembre 1992 n. 504.

Red. Massima, Ficarelli T.



Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Esenzione per i fabbricati rurali - Requisiti - Utilizzazione da parte del proprietario coltivatore di due distinti fabbricati abitativi insistenti su distinti poderi - Ammissibilità dell'esenzione per entrambi i fabbricati - Sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. II
Sentenza n. 485/2/07 del 30/11/2007
Pres. Folloni T., Rel. Granato P.

Sussistono le condizioni per il riconoscimento del requisito della ruralità di due fabbricati, distinti ed autonomi, - entrambi destinati ad edilizia abitativa ed insistenti su due distinti ad autonomi poderi appartenenti al medesimo proprietario - quando risulti dimostrato che entrambi i fabbricati vengano abitati, sia pure in momenti alterni, dal proprietario il quale occupi l'una o l'altra abitazione in funzione della diversa tempistica di lavorazione dei terreni (la Commissione ha riconosciuto l'asservimento dei fabbricati alla funzionalità del fondo e, quindi, il requisito della ruralità, in relazione due distinti immobili con destinazione abitativa insistenti su due autonomi poderi appartenenti allo stesso proprietario, situati nello stesso Comune e distanti l'uno dall'altro circa dieci chilometri).

Art. 9 D. L. 30 dicembre 1993 n. 557.

Red. Massima, Ficarelli T.



ICI - Accertamento e liquidazione dell'imposta su area legata durevolmente come pertinenza all'abitazione accatastata disgiuntamente- Illegittimo.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XVII
Sentenza n. 145/ 17/ 07 del 16/01/ 2008
Pres. Rosa G.F., Rel. Tarroni G.

L'area durevolmente legata al bene principale, nel caso di specie l'abitazione, al fine di migliorarne le condizioni d'uso, il pregio estetico, la funzionalità ed il valore può essere qualificata come pertinenza anche se accatastata disgiuntamente. Il mero frazionamento dell'area, infatti, non comporta l'automatica modifica della destinazione d'uso e della sua natura pertinenziale. Il vincolo di asservimento, inoltre, rende priva di pregio la diversa destinazione qualificata dal PRG, in quanto strumentale a fini estranei al rapporto con il fabbricato principale.

D.Lgs 504/92 art.2), comma 1), lett. a);
Art.817 e art.818 c.c.;
Corte di Cassazione n.5755/2005 - n.6505/2005 - n.17035/2004.

Red. Massima, Tarroni G.

ICI - Cartella di pagamento.Mancanza sottoscrizione soggetto responsabile - Irrilevanza - Carenza di motivazione. Irrilevanza - Omessa allegazione del ruolo. Irrilevanza. Mancata indicazione responsabile del procedimento. Illegittimità. Sussiste.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. IX
Sentenza n. 6 del 04/02/2008
Pres. Massa P., Rel. Docimo L.

1)Non può essere valutata illegittima per carenza di motivazione una sentenza se i giudici hanno ritenuto non giustificate dalla normativa in vigore all'epoca dei fatti le eccezioni della parte ricorrente-2)Non può essere ritenuta carente di motivazione una cartella che contiene tutti gli elementi previsti dalla legge-3)Non può essere ritenuta illegittima una cartella per mancata allegazione del ruolo perchè tale adempimento non è previsto da alcuna disposizione a pena di nullità-4)Non può essere ritenuta illegittima una cartella priva della sottoscri-

zione del soggetto responsabile perchè l'autografia della sottoscrizione è elemento indispensabile solo se espressamente previsto-5)E' da valutare illegittima una cartella che non reca l'indicazione del responsabile del procedimento perchè adottata in violazione di una norma contenente principi fondamentali dell'ordinamento tributario.

Red. Massima, Docimo L.

ICI. Fabbricati strumentali all'attività agricola. Condizioni.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XI
Sentenza n. 12/11/2008 del 20/03/2008
Pres. Milanese C., Rel. Pronti C.*

La ruralità ai fini fiscali dei fabbricati abitativi sussiste in presenza del requisito dell'identità soggettiva tra proprietario del fabbricato e proprietario del fondo su cui esso insiste. La ruralità ai fini fiscali dei fabbricati non abitativi sussiste in presenza del requisito oggettivo della loro strumentalità alle attività agricole.

D.P.R. 139/98.

Red. Massima, Docimo L.



I.C.I. avviso di liquidazione imposta - Contestazione contestuale del classamento e dell'imposta - Legittimità - Presupposti d'imposta già esistenti - Necessità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez VI
Sentenza n. 28/6/08 del 9.4.2008
Pres. Alessandrini A., Rel. Mottaran P.

Per l'Avviso di Liquidazione dell'imposta I.C.I. emesso dal Comune (anche se l'atto di classamento non è stato notificato separatamente), al contribuente è consentita la contestazione unitamente sia sul classamento che sull'imposta nella causa di impugnazione dell'Avviso di Liquidazione e ciò conformemente ai principi costituzionali (ex artt. 24 e 113). Ha operato legittimamente il Comune che si è limitato ad applicare correttamente i presupposti dell'imposta già esistenti, provvedendo alla liquidazione di quanto dovuto in base alla rendita catastale attribuita e alle dichiarazioni del contribuente.

Art. 74, 1°c. Legge n.342/2000 - art.12 D.Lgs. n.546/92 -art.15 c. 4 e 11 c.1 D.Lgs. n.504/92 - art.83 C.P.C. - art.19, 3°c. D.Lgs n.546/92.

Red. Massima, Belluzzi O.

Imposta comunale immobili - Avvisi di liquidazione ed accertamento - Legittimità - Condizioni - Produzione nuovi documenti in appello - Ammissibilità - Condizioni.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez I
Sentenza n. 32/01/08 del 10/4/08
Pres. Scola A., Rel. Ferraretti F.A.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11, 2° comma bis D.Lgs. n.504/92 gli Avvisi di Liquidazione e di Accertamento dell'Imposta Comunale Immobili devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

L'art.58, 2°c. D.Lgs. n.546/92 consente alle parti di produrre nuovi documenti anche nel giudizio di 2° grado, purchè non siano volti a dimostrare la fondatezza di domande ed eccezioni precluse dall'art.57 dello stesso Decreto Legislativo.



Art. 11, 2° c. bis D.Lgs. n. 504/92 - Artt. 57 e 58, 2° c. D.Lgs. n. 546/92.

Red. Massima, Belluzzi O.

ICI - Notifica della Rendita Catastale da parte del Comune- Carenza di legittimità - Sussiste. Art. 74 L. 342/2000 - Inefficacia retroattiva degli atti attributivi o modificativi delle Rendite Catastali- Sussiste.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XIX

Sentenza n. 519/08 del 29/04/08

Pres. Parisi M., Rel. Contessi L.

La notifica della Rendita Catastale deve essere effettuata a cura dell'Ufficio del Territorio, responsabile della sua formazione, e non in via alternativa e/o sussidiaria dal Comune. La carenza di legittimità del soggetto dal quale l'atto promana ne comporta la conseguente nullità.

L'applicazione retroattiva della norma, non prevista dall'art. 74 L. 342/2000, è illegittima in quanto, ai sensi e per gli effetti del comma 1), dal 1° gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle Rendite Catastali sono efficaci solo a partire dalla loro notificazione.

Legge 342/2000 art. 74;

Cassazione n. 3233/2005.

Red. Massima, Tarroni G.



ICI 1997-Ingiunzione fiscale-Carenza di titolarità soggettiva - Carenza di motivazione.Trasformazione in altro soggetto e conseguenze relative.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. V
Sentenza n. 28 del 08/05/2008
Pres. Marchesini M., Rel. Carbone P.

In caso di trasformazione di società, qualora l'atto contestato sia stato notificato al soggetto preesistente, non può essere accettata errata notifica se il provvedimento risulta essere stato notificato presso la sede legale della società. La trasformazione di ANAS in ente pubblico economico e poi in ANAS spa, mantenendo l'identità soggettiva della prima comporta la devoluzione ex lege dell'intero corpo dei rapporti giuridici esistenti in capo all'ente che ha effettuato la trasformazione. E' da ritenere legittimamente motivata una ingiunzione che riporti i dati identificativi degli avvisi sui quali è basata.

Red. Massima, Docimo L.

Avviso di liquidazione - ICI 1999 - Costituzione in giudizio. Modalità. Avviso di liquidazione con indicazione errata della legge finanziaria. Irrilevanza.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XI
Sentenza n. 18/11/2008 del 26/05/2008
Pres. Milanese C., Rel. Pronti C.

E' legittima la costituzione in giudizio di un Comune se l'atto è redatto in nome del delegato del Sindaco in forza di autorizzazione a stare in giudizio, deliberata dalla Giunta Comunale con delega al responsabile dell'Ufficio associato del contenzioso tributario di rappresentanza e difesa. La menzione nell'avviso di liquidazione della legge finanziaria relativa all'esercizio precedente non può inficiare l'esercizio della potestà derivante dalla legge finanziaria effettivamente in vigore.

Red. Massima, Docimo L.

ICI - Area agricola inclusa nel PRG tra le “Zone per i servizi pubblici o di interesse pubblico - Pretesa impositiva - Legittima. Esenzione ex art.7 D.Lgs 504/92 - Compete solo ai soggetti indicati nel suddetto articolo. Area fabbricabile - Inserimento nel PRG - Assoggettabilità all'imposta - E' legittima.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XII
Sentenza n. 28/12/08 del 28/05/08
Pres. Madonna A., Rel. Proia A.S.

-Un terreno sottratto alla categoria dei terreni agricoli per essere incluso nel PRG per diversa destinazione è assoggettabile ad Ici. Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 D.Lgs 504/92, un'area, infatti, è agricola o edificabile, non restando nella norma spazio per un tertium genus. La presenza del vincolo di destinazione assume rilevanza quale elemento che interverrà nella determinazione del valore dell'area, con ciò distinguendosi dallo ius valutandi proprio della fase estimativa per la qualificazione del tributo.

-L'esenzione prevista dalla norma non spetta ai soggetti ed agli immobili che non sono compresi nella indicazione ex art.7 D.Lgs 504/92. L'elencazione dei soggetti e degli immobili ivi indicati, ai fini dell'esenzione dal tributo, deve ritenersi assolutamente tassativa.

- Un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune. Ai fini fiscali è irrilevante che non sia immediatamente ed incondizionalmente edificabile. E' soggetta ad ICI se inserita nel piano urbanistico generale.

D.Lgs 504/92 art.2 - art.7;
Cassazione n.19131/2007 - n.5747/2005 - n.22155/2006 -;
Cassazione SS.UU. n.25505/2006;
D.L. 203/05 art.11 quaterdecies, comma 16;
D.L. 223/2006 art.36, comma 2.

Red. Massima, Tarroni G.



ICI 2000/2001-Avviso di liquidazione-Beni strumentali all'attività di impresa e beni di categoria D-Esclusione dal campo dell'ICI.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez. XV
Sentenza n. 32/15/2008 del 04/06/08
Pres. Ciampini L., Rel. Tarroni G.

Non hanno il carattere di aree fabbricabili, né di terreni agricoli gli immobili effettivamente strumentali all'esercizio d'impresa perché utilizzati per attività industriale. Per questo motivo sono fuori dal campo di applicazione dell'ICI. Per i fabbricati classificati in cat. D ,strumentali all'esercizio di impresa, è corretto, fino alla formale attribuzione della rendita, corrispondere l'imposta sulla base dei valori risultanti in bilancio.

Red. Massima, Docimo L.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Agevolazioni - Edilizia Rurale - Condizioni per godere del beneficio.

Comm. Trib. Prov.le di Reggio Emilia, Sez. I
Sentenza n. 175/01/2008 del 15/10/08
Pres. Montanari M., Rel. Crotti M.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), agli effetti dell'agevolazione prevista dall'art. 9 del D. Lgs. 504/92, i fabbricati ceduti in affitto conservano carattere rurale, ex art. 9 co. 3 D.L. 30/12/1993 n. 557, a condizione che venga fornita la prova che gli stessi sono utilizzati quali abitazioni dell'affittuario ovvero dei dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda.

Art. 9 co. 3 D.L. 30 dicembre 1993 n. 557;
art. 9 D. Leg.vo 30 dicembre 1992 n. 504.

Red. Massima, Ficarelli T.



TRIBUTI LOCALI -
IMPOSTA PUBBLICITÀ -
COSAP - CONSORZIO DI BONIFICA

Imposta sulla pubblicità. E' dovuta nella misura piena al Comune sul cui territorio si trovano installati due cartelli di grandi dimensioni posti su carrelli ancorati al suolo ed inidonei a circolare, anziché al Comune di residenza del proprietario dei carrelli a titolo di pubblicità itinerante.

*Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. (staccata di Rimini) n. XXIV
Sentenza n. 96 del 28/06/06
Pres. Ferrucini G.C., Rel. Brioli G.C.*

Conformemente a quanto deciso in primo grado, è da considerare pubblicità ordinaria e non itinerante (che comporterebbe il pagamento del tributo al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la sede o la residenza anagrafica) l'esposizione di due cartelli bifacciali di notevoli dimensioni (mt. 6,00 x 3,00) installati in modo fisso su due carrelli situati all'esterno della carreggiata di due tratti di strade statali ricadenti sul territorio dello stesso Comune. Infatti i leggeri carrelli, pur omologati, non sono idonei al movimento (e, d'altra parte, l'area su cui stazionano permanentemente non è riconducibile né a spazio di sosta né a strada) e se anche lo fossero non potrebbero circolare nel traffico veicolare per le dimensioni dei pannelli eccedenti quelle consentite dall'art. 205, comma 2, del Regolamento annesso al Codice della strada. Conseguentemente, si tratta di pubblicità ordinaria soggetta ad imposizione da parte del Comune nel cui territorio si trovano, e non di pubblicità effettuata con autoveicoli ex art. 13 del D.Lgs 507/93.

Red. Massima, Pronti C.



Tributi locali - TOSAP - Struttura su suolo privato - Successiva servitù di pubblico passaggio sull'area - Occupazione - Mancata realizzazione del presupposto impositivo - Sussiste.

Comm. Trib. Prov.le di Parma, Sez. 01
Sentenza 127/01/07 depositata il 28/08/07
Pres. Furlotti R., Rel. Poldi R.

La realizzazione di una struttura fissa (nel caso, una pensilina di accesso ad un negozio) su suolo inizialmente privato e successivamente sottoposto a servitù di pubblico passaggio, non determina l'assoggettabilità alla tassa di occupazione. Ciò in quanto il passaggio di una proprietà dal privato al pubblico, ivi comprendendosi anche il caso minore della servitù di pubblico passaggio su area privata, non comporta il verificarsi del presupposto di occupazione, non realizzandosi alcuna limitazione dell'uso pubblico laddove l'area occupata sia destinata *ab origine* all'esercizio di un diritto privato.

D. Lgs. 15 novembre 1993 n.507;
Cass., SS. UU., 25 gennaio 2007 n.1611.

Red. Massima, Bianchi L.

TARSU - Liquidazione imposta su denuncia del contribuente - Legittimità - Preventivo avviso di accertamento e liquidazione - Non necessita.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez IV
Sentenza n. 102/4/07 del 25/09/07
Pres. Esti A., Rel. Serafini G.L.

E' legittima la emissione di cartella esattoriale per la riscossione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) quando l'iscrizione a ruolo sia stata operata su dati della dichiarazione presentata dal contribuente anche se tardivamente e l'Ufficio ritenga di non contestarla per infedeltà ed incompletezza. Lo stesso legittimamente può procedere alla notifica della cartella senza necessità di emissione di alcun preventivo Avviso di Accertamento, liquidando il tributo sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente.

Art.70 c.1, 71 c.2 bis, 74, 68 e 69 D.Lgs. 507/93.

Red. Massima, Belluzzi O.

Imposta sulla pubblicità - Insegne pubblicitarie - Tassabilità - Condizioni - Funzione distintiva - Limiti dimensionali a 5 metri - Necessità.

*Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez IV
Sentenza n. 118/4/07 del 6/11/07
Pres. Esti A., Rel. Serafini G.L.*

Sono esenti da imposta sulla pubblicità le insegne con carattere distintivo (identificazione dell'esercente, qualità dell'esercizio, luogo ove si svolge l'attività economica allo scopo di indirizzarvi il pubblico) che contengano indicazioni relative ai simboli ed ai marchi dei prodotti venduti, ad eccezione del caso in cui essi siano contenuti in un distinto mezzo pubblicitario esposto.

La funzione pubblicitaria svolta dalle stesse, purchè di dimensioni inferiori ai m.5, non può essere ritenuta rilevante.

Soltanto l'insegna che contenga solo i marchi o simboli dei prodotti venduti non può essere ritenuta esente dall'imposta, stante il carattere esclusivamente pubblicitario del mezzo.

Artt.5, 17 comma 1 bis D.Lgs. 507/93 - L. 75/04 - Art.2 e 3 D.M. 7.1.2003

Red. Massima, Belluzzi O.



Consorzio di Bonifica. Cartella recante la quota consortile correlata a fabbricati rurali. La prova dell'utilità ritrattane dev'essere data dal Consorzio impositore.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. II
Sentenza n.72 del 12/11/07
Pres. Lignola R., Rel. Donati G.P.

Soltanto l'utilità che i fabbricati rurali ritraggono dall'attività di bonifica del Consorzio comporta l'assoggettamento del proprietario al pagamento della quota consortile. E la prova della correttezza della quantificazione incombe al Consorzio (sicchè non occorre estendere il contraddittorio, aperto con la conseguente vertenza, al concessionario del servizio della riscossione). In mancanza di detta prova, la cartella è da annullare.

Red. Massima, Pronti C.

Cartelle emesse dal Consorzio di Bonifica a titolo di scarico delle acque. Devono essere - a pena di nullità - corredate (o precedute in fase istruttoria) dalla prova della sussistenza del beneficio arrecato alle aziende agricole.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. II
Sentenza n. 81 del 12/11/07
Pres. Lignola R., Rel. Caputo N.

Premessa l'indubbia utilità delle funzioni e dei compiti di natura pubblica svolti dai Consorzi di Bonifica (i quali per questo motivo sono dotati di potere di imporre prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria dei tributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli), incombe a ciascun Consorzio di provare la sussistenza del beneficio, specifico e diretto anche se non immediato, recato agli immobili dei proprietari assoggettati all'obbligo contributivo ex art. 860 c.c. secondo il quale "i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica". In mancanza di detta prova, contestuale o antecedente, le relative car-



telle di pagamento sono da annullare.

Red. Massima, Pronti C.

Beneficio irriguo-Consorzio di bonifica.

Comm. Trib. Prov.le di Modena, Sez. VI

Sentenza n. 06 depositata il 23/01/08

Pres. Poggi E., Rel. Roteglia E.

L'esistenza del c.d. beneficio irriguo è conseguenza implicita intesa come presunzione relativa dell'inserimento dell'immobile entro il perimetro di contribuenza: tale perimetro è fatto di interesse pubblico, come tale il relativo tracciato è condotto dal consorzio di bonifica sulla base di esigenze di carattere tecnico-idraulico. Tale presunzione nasce dalla necessità di non bloccare l'attività del consorzio con la defatigante e costosa comprovazione dell'esistenza del beneficio su ogni singolo immobile; spetta al proprietario del medesimo l'eventuale prova contraria. Non deve tralasciarsi il dato in base al quale i consorziati sono tenuti alla contribuzione per il semplice adempimento dei fini istituzionali dell' Ente, indipendentemente da quante opere esegua e come le finanzia.

R.D.215/1933; Cass.SS.UU. 877/84; Cass.13683/05 Sez. V.

Red. Massima, Evangelisti M.



Imposte comunali - TOSAP - Area privata - Servitù di passaggio - Legittimità.

Imposte comunali - TOSAP - Atto di accertamento - Incompleta indicazione della commissione competente - Legittimità.

Comm. Trib. Prov.le di Forlì, Sez. II
Sentenza n. 9 depositata il 29/01/08
Pres. Campanile P., Rel. Pietro P.

La tassa di occupazione è dovuta nel caso di occupazione di suolo appartenente ad aree private sulle quali tuttavia trova regolarmente costituita una servitù di passaggio ad uso pubblico

Non costituisce causa di nullità l'omessa od incompleta indicazione nell'atto di accertamento della CTP competente a conoscere l'eventuale impugnazione laddove l'irregolarità risulti comunque sanata dall'aver raggiunto l'atto il suo scopo.

Red. Massima, Toni E.

Imposta di pubblicità - Superficie imponibile - Perimetro del mezzo pubblicitario - Determinazione dell'imposta - Tariffa ordinaria applicabile di cui all'art.8 d.lgs. n.507/93 - Numero dei messaggi diffusi - Irrilevanza.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez XVI
Sentenza n. 17/16/08 del 11/02./08
Pres. Cocchi F., Rel. Visani C.

Nell'Avviso di Accertamento dell'imposta pubblicitaria il Giudice che lo ritenga invalido per motivi non formali ma di carattere sostanziale non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura entro i limiti posti dalle domande di parte.

Il Legislatore, nel formulare l'art.7 D.Lgs. n.507/93 con effetto dal 1° gennaio 1994, ha individuato nella superficie circoscritta dal perimetro del mezzo pubblicitario il criterio generale per determinare la su-



perficie imponibile senza che venga preso in considerazione il numero dei messaggi diffusi con quantificazione dell'imposta dovuta in base alla tariffa ordinaria prevista dall'art.8.

Artt.8, 10 e 29 D.P.R. n.639/72 - art.9 D.Lgs. n.507/93 - art.2943 e 2946 C.C. - art.56 L. 7.1.1929 n.4.

Red. Massima, Belluzzi O.

Imposte Comunali - TOSAP - Presupposti

Imposte comunali - TOSAP - Atto di accertamento - Incompleta indicazione della commissione competente - Legittimità.

*Comm. Trib. Prov.le di Forlì, Sez. II
Sentenza n. 12 depositata il 13/02/08
Pres. Campanile P., Rel. Foschi G.*

Ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è necessario che nell'area sia costituita una servitù di pubblico passaggio a prescindere dal fatto che la stessa sia costituita su proprietà privata.

In assenza di una esplicita previsione legislativa, non costituisce motivo di nullità dell'atto l'incompleta indicazione nell'atto della Commissione Tributaria Provinciale competente tutte le volte in cui l'atto spesso ha comunque raggiunto il suo scopo.

Red. Massima, Toni E.



Smaltimento rifiuti 2001-Idoneità all'utilizzo condizione di tassabilità.

Comm. Trib. Reg. di Bologna, Sez V
Sentenza n. 32 del 10/06/08
Pres. e Rel. Marchesini M.

Non può essere sottoposta al tributo l'unità immobiliare che in base a documentazione prodotta risulti non idonea ad alcun utilizzo, non sussistendo in tale caso le condizioni richieste dall'art.62 del D.Lgs.507/93 per l'assoggettabilità dell'immobile alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti

D.Lgs.507/93.

Red. Massima, Docimo L.

Imposta comunale sulla pubblicità. Anno 2005. Una targa avente funzione meramente indicativa dei servizi offerti alla clientela è esente se di piccole dimensioni.

Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, Sez. IV
Sentenza n. 50 del 21/07/08
Pres. e Rel. Esti A.

Con l'art. 10 della legge 448/2001 (entrata in vigore il 28/02/02) sono state esentate dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Pertanto, diversamente da quanto deciso in primo grado, deve essere riconosciuta esente una targa indicativa dei servizi offerti alla clientela delle dimensioni di cm. 32,5 x 24 e, quindi, con una superficie di mq. 0,80 come dimostrato dalla società soltanto in sede di appello.

Red. Massima, Pronti C.





Finito di stampare
da Ramberti Arti Grafiche
nel mese di Febbraio 2009

*© Tutti i diritti riservati a favore della
Commissione Tributaria Regionale
per l'Emilia-Romagna*

*Vietata la riproduzione totale o parziale dell'opera
senza l'approvazione della
Commissione Tributaria Regionale
per l'Emilia-Romagna*

